

[Visualizza versione online](#)Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Newsletter #45 del 15 gennaio 2017
ISSN 2421-5546**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Newsletter **FNC**

Newsletter #45

15 gennaio 2017[Scarica la versione pdf](#)[Vedi tutte le newsletter](#)

1. In primo piano
2. Ricerca
3. Osservatori
4. Strumenti di lavoro
5. Formazione
6. Newsletter precedente



*Care Colleghe e cari Colleghi,
conclusasi la pausa festiva, riprende l'invio della nostra newsletter e con rinnovato vigore, ripartono le attività scientifiche della nostra Fondazione, in vista degli impegni programmati per l'anno appena iniziato.*

Con l'occasione rivolgiamo al neo-eletto Consiglio Nazionale le nostre congratulazioni e gli auguri di un buon lavoro ed a tutti voi ed alle vostre famiglie i nostri più cari auguri di un proficuo e sereno 2017.

Giorgio Sganga

IN PRIMO PIANO

La Rete delle Conoscenze

Il prossimo 18 gennaio a Roma, in via Nazionale n. 7, presso l' Hotel Quirinale dalle ore 15.30 alle ore 19.00 si terrà il Forum Nazionale sulla "Rete delle conoscenze".

Si tratterà, come da sua tradizione, di un momento di confronto e collaborazione tra le Istituzioni di categoria sui temi rilevanti per i Commercialisti, ma anche di un idoneo contesto nel quale sarà dato ampio rilievo alla presentazione dei lavori in cui più significativamente si è prodotta l'attività della Fondazione nel corso dell'anno appena trascorso.

L'incontro sarà aperto con gli indirizzi di saluto portati da **Gerardo Longobardi**, Presidente uscente del CNDCEC, e da **Massimo Miani**, Presidente neo-eletto del CNDCEC.

L'introduzione al Forum sarà curata da **Giorgio Sganga**, Presidente della FNC. Seguiranno: il Focus sul Portale delle Conoscenze, a cura di **Vittorio Raccamari**,

Consigliere della FNC e la presentazione dei lavori realizzati dalla FNC nel corso del 2016, che sarà affidata a **Giovanni Castellani**, Direttore Scientifico della FNC.

In conclusione, **Nicolò La Barbera**, Consigliere della FNC, tratterà un excursus sulla storia della Fondazione e della Rete delle Conoscenze.

Seguirà un tavolo d'ascolto aperto all'esposizione di esperienze, idee e progettualità ed agli interventi dei partecipanti.

G. C. - 15 gennaio 2017. [Vai alla locandina](#)

Master di II livello - La Fiscalità immobiliare

La FNC, in virtù del protocollo d'intesa con il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive; Uniroma La Sapienza, ha collaborato alla ideazione di un master di II livello per il 2017, realizzando un percorso formativo di alto profilo così da fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere e affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili.

Per gli iscritti agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la quota di iscrizione è ridotta del 50%.

G.C. - 15 gennaio 2017. [Vai alla locandina e al calendario](#)

RICERCA

Documenti

La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili

Con un po' di anticipo sull'inizio della redazione dei Bilanci, la FNC propone questo documento utile ad orientarsi nelle consulenze tecniche e strategiche di impresa che i commercialisti saranno chiamati a fornire.

Al fine di delineare il regime di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indistribuibilità delle medesime, il presente contributo propone una ricostruzione basata sia sulle disposizioni civilistiche dettate per alcune tipologie di riserve, alcune di recente introduzione (quali ad esempio la riserva legale prevista per le s.r.l. a capitale minimo ex art. 2463, co. 5 c.c. e la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c.), sia sugli orientamenti più diffusi in dottrina, nonché sui Principi Contabili Nazionali di riferimento recentemente aggiornati in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Gabriella Trinchese - 15 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente. Primi spunti per una riflessione

Quando un giudice si pronuncia su una questione controversa appare logico che il rapporto di cui si discute sia provvisoriamente disciplinato dalla decisione giudiziaria, ancorché essa non sia ancora definitiva, non sia ancora "passata in giudicato". Si è quindi affermato nel nostro ordinamento il principio secondo cui le sentenze anche di primo grado sono di regola immediatamente esecutive; esso è ormai pacificamente applicato nel diritto processuale civile (art. 282 c.p.c.) e nel diritto processuale

amministrativo, e costituisce una manifestazione di fiducia e di rispetto dello Stato nei confronti dei “suoi” giudici.

Invece, secondo una prassi assai risalente, le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente vengono eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato; quasi che la giurisdizione tributaria sia una giurisdizione “minore”, meno attendibile di altre.

In questa situazione di fatto, è parsa una rilevante novità l'art. 10 della legge delega 23/2014 che ha demandato al legislatore delegato il compito di inserire nell'ordinamento processuale tributario “10) la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”.

Il sistema delineato dal legislatore delegato suscita però forti perplessità, oltre a presentare difficoltà interpretative e lacune.

Mario Cicala - 15 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

Il *quid pluris* della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista collaborativo

La pratica collaborativa è un metodo di risoluzione non contenziosa delle controversie che aggiunge alle modalità tradizionali di negoziazione un impegno etico delle parti e dei professionisti alla rinuncia di qualsivoglia strategia processuale e al rispetto di rigorosi ed imprescindibili principi.

Seppur con ritardo rispetto ad altri Paesi, tale istituto si sta positivamente affermando anche all'interno del nostro ordinamento, con particolare riguardo all'ambito dei conflitti familiari, gestiti con il supporto di un *team* di esperti, tutti formati al metodo collaborativo, tra cui figura anche il commercialista, chiamato in via generale a, fornire alle parti una consulenza neutrale sulle questioni economiche, patrimoniali e fiscali legate alla crisi della famiglia.

Inoltre lo spunto per approfondire l'argomento, nasce anche dal crescente interesse che la nostra Categoria sta manifestando alla diffusione di tale metodo in altri ambiti con particolare riguardo alla materia del diritto societario, in relazione alla quale un approccio etico alla gestione dei conflitti permetterebbe di attenuarne il potenziale distruttivo e al contempo, di enfatizzare il ruolo sociale delle professioni.

Debora Pompilio - 15 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi

Con l'emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un *corpus* normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi, non coordinata e disomogenea.

Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall'analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.

Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all'affidamento in

house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.

Roberto De Luca - 15 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, tra normativa previgente e nuova disciplina

Come è noto, l'istituto della trasformazione ha subito radicali e incisive variazioni nel passaggio fra la disciplina del codice civile del 1942 e quella ridisegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6.

Quella di maggior rilievo è la previsione , degli articoli 2500-septies e 2500- octies, mirata a legittimare le **trasformazioni c.d. "eterogenee"**.

Del tutto particolare è però il caso di trasformazione da Associazione Sportiva Dilettantistica in Società di Capitali a causa della normativa specifica che regola la materia. Il presente documento affronta il tema e cerca di risolverlo.

Luca Scarpa - 15 gennaio 2017. [Leggi il documento](#)

OSSERVATORI

Osservatorio Economico - Dicembre 2016

Migliora la fiducia dei consumatori insieme agli indici pmi sia nel settore manifatturiero che nei servizi, ma la crescita resta moderata e inferiore all'1%. Si manifesta in maniera sempre più netta la crisi dell'imprenditorialità visibile nel forte calo delle nuove aperture di partite iva che diminuiscono del 10% rispetto al 2015.

In questo quadro, l'unica nota "positiva" è nella crescita robusta del prelievo tributario nel corso del 2016: +4,8% per le imposte indirette e +3,1% per quelle dirette. Nel complesso, tenendo conto anche dei tributi locali, spinti in basso dal calo dell'Irap (-23% sul 2015), la crescita delle entrate tributarie sfiora il 2%.

Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci - 15 gennaio 2017. [Leggi l'osservatorio](#)

STRUMENTI DI LAVORO

La nuova mappa delle scadenze per il 2017. [scarica](#)

FORMAZIONE

Corsi e convegni

L'obiettivo dei corsi di formazione realizzati dalla Fondazione è quello di offrire ai partecipanti le più aggiornate conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell'attività del

Commercialista, sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità professionali.

Offerte formative

I corsi frontali possono essere richiesti dal singolo Ordine locale e, se inseriti nel relativo programma formativo, consentono l'acquisizione dei crediti formativi. Ciascun lettore può, dunque, sensibilizzare il proprio Ordine locale, cui basterà semplicemente contattare i seguenti recapiti: formazione@fncommercialisti.it oppure tel. 06/47829026.

Nella Newsletter Precedente

Ricerca

Il raddoppio dei termini per l'accertamento

Viviana Capozzi - 15 dicembre 2016. [Leggi tutto](#)

Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d'imposta per il mecenatismo

Irene Giusti - 15 dicembre 2016. [Leggi il documento](#)

La predisposizione del piano industriale nell'ambito della crisi d'impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti informativi

Renato Bogoni e Francesco Pozzi - 15 dicembre 2016. [Leggi il documento](#)

Osservatori

Osservatorio Economico - Novembre 2016

Tommaso Di Nardo e Fabrizio Muratore - 15 dicembre 2016. [Leggi l'osservatorio](#)

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Fondazione di Partecipazione, il cui "Partecipante Istituzionale" è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha come scopo la valorizzazione della professione di Commercialista. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 68.

Orario di apertura degli uffici: Lunedì-Venerdì 9.00 - 17.00;

Tel. 06/4782901; Fax: 06/4874756; Email: info@fncommercialisti.it (per informazioni generali) e formazione@fncommercialisti.it (per eventi formativi).

Sito web: www.fondazionenazionalecommercialisti.it

Questa email è stata inviata a [\[\[EMAIL_TO\]\]](#), [clicca qui per cancellarti](#).

FORUM CON GLI
ORDINI E LE FONDAZIONI
LOCALI SUL TEMA

LA RETE DELLE CONOSCENZE

UN PROGETTO
PER VALORIZZARE
I LAVORI DELLE REALTÀ
LOCALI E LO SVILUPPO
DELLA PROFESSIONE



18
GENNAIO 2017

ROMA

Hotel Quirinale
Via Nazionale, 7
Ore 15.30 – 19.00

- ore 15,00 Registrazione dei partecipanti
- ore 15,30 **SALUTI DI INDIRIZZO**
Gerardo Longobardi
*Presidente Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*
Massimo Miani
*Presidente neo eletto Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*
- ore 16,00 **INTRODUZIONE AL FORUM**
Giorgio Sganga
Presidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- ore 16,30 **FOCUS SUL “PORTALE DELLE CONOSCENZE”**
Vittorio Raccamari
Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- ore 17,00 **PRESENTAZIONE DEI LAVORI DELLA FNC DEL 2016**
Giovanni Castellani
*Direttore Scientifico Fondazione Nazionale dei
Commercialisti*
- ore 17,30 **LA NOSTRA STORIA**
Nicolò La Barbera
Consigliere Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- ore 18,00 **TAVOLO DI ASCOLTO: ESPERIENZE, IDEE, PROGETTUALITÀ.
INTERVENTI DEI PARTECIPANTI**



Master di II livello FISCALITÀ IMMOBILIARE



L'Università degli Studi di Roma La Sapienza promuove la prima edizione del Master con la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, di Assoimmobiliare, di BNL e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Direttore del Master: Prof. Eugenio della Valle

Referente Organizzativo: Dott. Luca Miele

FINALITÀ:

Realizzare un percorso formativo di alto profilo, finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere e affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili.

DESTINATARI:

Laureati di II livello in Economia e Giurisprudenza (nelle classi riportate nel Bando).

ORGANIZZAZIONE:

Corso di studi di 60 crediti formativi articolato in:

- 6 Moduli didattici: 365 ore di lezioni, tenute da Docenti dell'Università, Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e professionisti;
- Seminari, Tavole Rotonde e Case Study.

SEDE E DURATA:

Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Economia, da febbraio 2017 a gennaio 2018, con prova finale.

Con il patrocinio di:

MODALITÀ DI AMMISSIONE:

I candidati parteciperanno ad una selezione basata sul titolo universitario presentato e sul curriculum vitae. Saranno ammessi al master i primi 50 classificati. È inoltre prevista l'ammissione di studenti uditori.

COSTI:

La quota di iscrizione è di 3.900,00 €. Quote agevolate sono previste in base a specifiche convenzioni. Per gli studenti uditori la quota è variabile in base al modulo prescelto (i dettagli sono riportati nel Bando).

STAGE:

A fine Master saranno valutate le richieste dei partecipanti per lo svolgimento di uno stage presso gli studi, le imprese e gli enti patrocinanti il Master.

PRESENTAZIONE DOMANDE:

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2017.



MODULI DEL MASTER

I

IL CATASTO E IL SISTEMA TRIBUTARIO

La formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati e al relativo aggiornamento, con particolare riguardo alla revisione degli estimi e alla revisione di qualificazione, classificazione e classamento. Accatastamento dei fabbricati rurali. Cenni di fiscalità urbanistica, piani urbanistici, attività edilizia e tipologie di intervento.

II

IMPOSTE DI NATURA "REDDITUALE" (IRPEF E IRES) E IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

La fiscalità diretta degli immobili, con riguardo ai soggetti non imprenditori, alle imprese e agli esercenti arti e professioni. Immobili merce, strumentali e patrimoniali. Oneri deducibili e agevolazioni IRPEF di derivazione immobiliare. Gli immobili e l'IRAP. Operazioni straordinarie. Fondi immobiliari e Siiq

III

IMPOSTE DI NATURA PATRIMONIALE E IMPOSTE SUI SERVIZI (IMU, IVIE, TARI E TASI)

IMU (esenzioni, base imponibile, aliquote, liquidazione e versamento) e IVIE per gli immobili esteri. Evoluzione delle imposte sui servizi: dalla TARSU alla TARI. La Tassa sui servizi indivisibili (TASI): presupposti applicativi, soggetti passivi, base imponibile. La IUC.

IV

IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TITOLO ONEROSO (IVA, REGISTRO, IPOTECARIE-CATASTALI) E CEDOLARE SECCA

Imposte indirette sui trasferimenti e le locazioni di immobili a titolo oneroso. Presupposti applicativi dell'IVA, terreni edificabili, fabbricati strumentali, fabbricati abitativi. Alternatività IVA-registro. Agevolazioni imposta di registro. Leasing immobiliare. Conferimenti e assegnazioni di immobili. Imposte ipotecarie e catastali. Cedolare secca sulle locazioni abitative. Fondi immobiliari e Siiq.

V

IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO (SUCCESIONI E DONAZIONI)

Imposta di successione e donazione. Oggetto dell'imposta, soggetti passivi, aliquote e franchigie. Vincoli di destinazione, intestazioni fiduciarie e trust.

VI

L'ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE

L'attività di accertamento nel settore immobiliare, i poteri di controllo degli uffici finanziari, il sistema sanzionatorio, il ravvedimento operoso, il valore catastale e il valore normale, il prezzo-valore.

Giorno	Moduli	Argomento
1° giornata (24/02/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 1/5	INTRODUZIONE CATASTO DEI TERRENI INQUADRAMENTO GENERALE FORMAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI FORMAZIONE DEGLI ATTI CATASTALI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI INQUADRAMENTO GENERALE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI VOLTURA CATASTALE ANNOTAMENTO CATASTALE FRAZIONAMENTO CATASTALE PASSAGGIO AL CATASTO FABBRICATI A SEGUITO DI EDIFICAZIONE VARIAZIONI DELL'ESTIMO CATASTALE E REVISIONE GENERALE VARIAZIONI DELLA QUALITÀ DI COLTURA RICLASSAMENTO AUTOMATICO ISTITUZIONE DI NUOVE QUALITÀ E CLASSI REVISIONE TARIFFE D'ESTIMO
2° giornata (25/02/2017)	Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 2/5	CATASTO DEI FABBRICATI INQUADRAMENTO GENERALE FORMAZIONE DEL CATASTO FABBRICATI DEVOLUZIONE DEL CATASTO AI COMUNI CONTENZIOSO CATASTALE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI FABBRICATI INQUADRAMENTO GENERALE REVISIONE DEGLI ESTIMI REVISIONE DI QUALIFICAZIONE, CLASSIFICAZIONE E CLASSAMENTO REVISIONE DEL CLASSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI NON CENSITI O EX RURALI RIACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO E VARIAZIONE DELLA CLASSE DI REDDITIVITÀ DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI VARIAZIONI DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA CONSISTENZA RICLASSAMENTO DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI ANNOTAZIONI DEL VINCOLO CULTURALE NEGLI ATTI CATASTALI

<p>3° giornata (03/03/2017)</p>	<p>Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 3/5</p>	<p>ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI INQUADRAMENTO GENERALE RURALITÀ AI FINI FISCALI INVENTARIAZIONE DEI FABBRICATI RURALI</p>
<p>4° giornata (04/03/2017)</p>	<p>Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 4/5</p>	<p>DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DEI REDDITI SUI TERRENI INQUADRAMENTO GENERALE IMPOSTE DIRETTE IMU IMPOSTE INDIRETTE RENDITA ATTRIBUITA IN AUTOTUTELA RENDITA ATTRIBUITA A SEGUITO DI RICORSO DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DELLE RENDITE DEI FABBRICATI RENDITE ATTRIBUITE CON PROCEDURA DOCFA RENDITE ATTRIBUITE NON SU INIZIATIVA DI PARTE RILEVANZA FISCALE DELL'ESTIMO CATASTALE REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMU RENDITA CATASTALE E TARIFFE D'ESTIMO UNITA' IMMOBILIARI URBANE A DESTINAZIONE ORDINARIA CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'ESTIMO</p>
<p>5° giornata (10/03/2017)</p>	<p>Modulo 1: Il catasto nel sistema tributario 5 lezioni Lezione 5/5</p>	<p>FISCALITA' URBANISTICA INQUADRAMENTO GENERALE URBANISTICA DIRITTO URBANISTICO PIANI URBANISTICI ATTIVITÀ EDILIZIA E TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO</p>

<p>6° giornata (11/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 1/26</p>	<p>IMPOSTE DIRETTE SOGGETTI NON IMPRENDITORI AMBITO SOGGETTIVO Titolari di redditi fondiari Titolari di Diritti Reali 1. Diritto Di Usufrutto 2. Diritto D'uso 3. Diritto Di Abitazione 4. Diritto Di Enfiteusi Casi Particolari 1. Immobili locati o concessi in comodato 2. Immobili in comunione legale 3. Immobili oggetto di un Fondo patrimoniale 4. Immobili gravati da diritto di abitazione a seguito di decesso del coniuge 5. Immobili oggetto di intestazione fiduciaria 6. Immobili sottoposti a sequestro cautelare 7. Alloggi delle cooperative a proprietà divisa 8. Alloggi degli IACP (oggi ATER) 9. Immobili situati in Italia e di proprietà di non residenti 10. Immobili oggetto di un trust</p>
<p>17/03/2017</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 1</p>	
<p>7° giornata (17/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 2/26</p>	<p>TERRENI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI Nozione fiscale di attività agricole Coltivazione del fondo Allevamento di animali Coltivazioni in serra Attività connesse Fabbricato rurale Unità immobiliari non utilizzate Terreni non produttivi di reddito fondiario Terreni non affittati Terreni affittati Terreni situati all'estero Concessione di terreni in usufrutto Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente</p>

<p>8° giornata (18/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 3/26</p>	<p>PLUSVALENZE SUI TERRENI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI DEFINIZIONE 1. Rapporti tra corrispettivo e valore di mercato 2. Atti che determinano li realizzo di plusvalenze 3. Facoltà di richiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% IMPRESE AGRICOLE LOTTIZZAZIONE ED EDIFICABILITÀ DEI TERRENI TERRENI SUSCETTIBILI D_t UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA ESPROPRIAZIONE D_i TERRENI PER PUBBLICA UTILITÀ CESSIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI PLUSVALENZE SUI FABBRICATI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI DEFINIZIONE CESSIONE DI FABBRICATI POSSEDUTI DA NON PIÙ DI CINQUE ANNI UNITÀ IMMOBILIARI URBANE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CESSIONE DI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%</p>
<p>9° giornata (24/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 4/26</p>	<p>FABBRICATI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI INQUADRAMENTO GENERALE IMMOBILI URBANI LOCATI A TERZI IMMOBILI URBANI NON LOCATI IMMOBILI URBANI SITI ALL'ESTERO CASI PARTICOLARI</p>

<p>10° giornata (25/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 5/26</p>	<p>ONERI DEDUCIBILI DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE DEFINIZIONE CANONI, LIVELLI, CENSI ED ALTRI ONERI GRAVANTI SUI REDDITI DEGLI IMMOBILI INDENNITÀ PER PERDITA DELL'AVVIAMENTO DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEDUZIONI PER INVESTIMENTI DI IMMOBILI DA LOCARE SPESE DETRAIBILI DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE DEFINIZIONE INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI O MUTUI AGRARI ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI SPESE DETRAIBILI DI DERIVAZIONE IMMOBILIARE COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE COMPENSI CORRISPOSTI A MEDIATORI IMMOBILIARI ONERI PER I BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE"</p>
<p>11° giornata (31/03/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 6/26</p>	<p>DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Detrazione del 36-41-50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio SOGGETTI INTERESSATI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI INTERVENTI AGEVOLATI TIPOLOGIE DI SPESA AGEVOLATE DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ADEMPIMENTI NECESSARI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLE SPESE AI VARI PERIODI D'IMPOSTA CRITERI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE</p>
<p>12° giornata (01/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 7/26</p>	<p>DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IPOTESI DI DECADENZA DAL DIRITTO ALLA DETRAZIONE ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE EDILI BONUS ARREDAMENTO ACQUISTO MOBILI COPPIE GIOVANI</p>

<p>13° giornata (07/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 8/26</p>	<p>DETRAZIONI PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEFINIZIONE SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE EDIFICI INTERESSATI DALL'AGEVOLAZIONE RIDUZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RAPPORTI TRA LE DIVERSE FATTISPECIE AGEVOLATE LIMITE MASSIMO DELLA DETRAZIONE ADEMPIMENTI PER LE AGEVOLAZIONI E CUMULABILITÀ CASI PARTICOLARI ASPETTI CONTABILI</p>
<p>14° giornata (08/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 9/26</p>	<p>DETRAZIONI DI IMPOSTA PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI ABITATIVI E CREDITI DI IMPOSTA DEFINIZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE LIBERI CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI INQUILINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI DIVIETO DI CUMULO DELLE DETRAZIONI E OPZIONE PER QUELLA PIÙ FAVOREVOLE INCAPIENZA DELL'IRPEF LORDA CREDITI D'IMPOSTA DI DEDUZIONE IMMOBILIARE DEFINIZIONE IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO E GIÀ TASSATI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI MA GIÀ TASSATI RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CASI PARTICOLARI ADEMPIMENTI</p>

<p>15° giornata (21/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 10/26</p>	<p>IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI DEFINIZIONE IMMOBILI STRUMENTALI 1. Plusvalenze e minusvalenze 2. Ammortamenti 3. Canoni di leasing 4. Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 5. interessi passivi sostenuti per l'acquisizione dell'immobile 6. Spese condominiali, per riscaldamento e altri servizi IMMOBILI AD USO PROMISCUO 1. Plusvalenze e minusvalenze 2. Rendita catastale (canone di locazione o leasing) 3. Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 4. Interessi passivi sostenuti per l'acquisizione del bene</p>
<p>16° giornata (22/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 11/26</p>	<p>IMMOBILI DELLE SOCIETA' SEMPLICI E DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DEFINIZIONE SOCIETÀ SEMPLICI 1. Redditi fondiari 2. Oneri deducibili 3. Oneri detrai bili ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI GLI ENTI ECCLESIASTICI ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI</p>

<p>17° giornata (28/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 12/26</p>	<p>IMPOSTE DIRETTE SOGGETTI IMPRENDITORI GLI IMMOBILI NEL REDDITO DI IMPRESA 1. Esercizio abituale dell'attività 2. Altre attività produttive di reddito d'impresa 3. Attività d'impresa e attività commerciale occasionale IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE 1. Immobili merce 2. Immobili strumentali e immobili patrimoniali 2.1 Iscrizione nel libro inventari 2.2 Immobili dei contribuenti in regime forfetario 2.3. Immobili dei contribuenti in regime dei minimi PASSAGGIO DI IMMOBILI DALLA SFERA PERSONALE A QUELLA IMPRENDITORIALE PASSAGGIO DI IMMOBILI DALLA SFERA IMPRENDITORIALE A QUELLA PRIVATA IMMOBILI AD UTILIZZO PROMISCOU IMMOBILI IN GODIMENTO Ai SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE</p>
<p>18° giornata (29/04/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 13/26</p>	<p>GLI IMMOBILI NEL BILANCIO</p>
<p>19° giornata (05/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 14/26</p>	<p>IMMOBILI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI SOCIETÀ IMMOBILIARI 1. Società immobiliari di costruzione e compravendita 2. Società immobiliari di gestione CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE SOCIETÀ IMMOBILIARI DI COMODO 1. Società non operative 1.1 Determinazione dei ricavi presunti a seguito del possesso di immobili 1.2 Disapplicazione mediante interpello 2. Società in perdita sistematica 2.1 Cause di esclusione e disapplicazione automatica</p>

<p>20° giornata (06/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 15/26</p>	<p>IMMOBILI MERCE DEFINIZIONE RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA 1. Rilevanza delle risultanze di bilancio 1.1 Rivalutazione di un terreno derivante da sopravvenuta edificabilità 1.2 Rivalutazione delle aree edificabili 2. Principio di competenza 2.1 Spese di acquisizione degli immobili 2.2 Clausole di riserva della proprietà 2.3 Oneri da sostenere negli esercizi futuri 2.4 Opere ultrannuali 3. Costi accessori e interessi passivi 4. Criteri di valutazione degli immobili merce 5. Eliminazione dal magazzino dei terreni ceduti gratuitamente al Comune 6. Locazione di immobili merce 7. Cessione di immobili merce 8. Redditi connessi alla concessione di beni in godimento a soci o familiari dell'imprenditore</p>
<p>21° giornata (13/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 16/26</p>	<p>IMMOBILI IN COSTRUZIONE SU APPALTO Valutazione in base ai corrispettivi pattuiti Disciplina fiscale del contratto di appalto Prospetto delle opere, forniture o servizi ultrannuali Valutazione in base al costo Revisione dei prezzi Varianti in corso d'opera</p>
<p>12/05/2017</p>	<p>TAVOLA ROTONDA</p>	

<p>22° giornata (19/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</p> <p>26 lezioni</p> <p>Lezione 17/26</p>	<p>IMMOBILI STRUMENTALI DEFINIZIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA STRUMENTALITÀ PRO TEMPORE DEI FABBRICATI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI IMMOBILI STRUMENTALI CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plusvalenze/minusvalenze su fabbricati strumentali <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Determinazione 1.2 Facoltà di rateizzazione 1.3 Imputazione temporale delle plusvalenze su immobili vincolati 1.4 Atti assimilati alle cessioni 1.5 Vendita con riserva di proprietà 1.6 Cessione dell'usufrutto 1.7 Costituzione di un diritto di superficie 1.8 Cessione di beni in sede di concordato preventivo 1.9 Spin off immobiliari 1.10 Minusvalenze 2. Immobili strumentali per natura concessi in locazione 3. Ammortamento <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Terreni 3.2 Fabbricati
--------------------------------------	---	--

<p>23° giornata (20/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 18/26</p>	<p>LEASING IMMOBILIARE</p> <p>1. Impresa concedente</p> <p>1.1 Ammortamento dei beni concessi in leasing 1.2 Trattamento del cd. "maxicanone" 1.3 Ammortamento inferiore a quello finanziario (recupero all'atto del riscatto) 1.4 Risoluzione anticipata del contratto</p> <p>2. Impresa utilizzatrice</p> <p>2.1 Deducibilità dei canoni di leasing 2.2 Deducibilità del ed. "maxicanone" 2.3 Canoni di prelocazione 2.4 Capitalizzazione dei canoni di leasing - Ammissibilità ed effetti 2.5 Indeducibilità della quota parte dei canoni relativa ai terreni 2.6 Risoluzione anticipata del contratto o riscatto anticipato del bene 2.7 Cessione del contratto di leasing 2.8 Trattamento del corrispettivo di acquisto del contratto di leasing 2.9 Leasing aventi ad oggetto terreni edificabili 2.10 Lease back 2.11 Cessione a terzi del diritto di riscatto 2.12 Deducibilità della quota interessi</p>
<p>24° giornata (26/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 19/26</p>	<p>IMMOBILI PATRIMONIALI</p> <p>DEFINIZIONE</p> <p>CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA</p> <p>1. Fabbricati (unità immobiliari abitative)</p> <p>1.1 Fabbricati civili siti in Italia non locati a terzi 1.2 Fabbricati siti in Italia locati a terzi 1.3 Fabbricati siti all'estero</p> <p>2. Terreni</p> <p>3. Ragguaglio all'anno solare per gli esercizi non solari</p> <p>4. Variazioni da operare in sede di dichiarazione dei redditi</p> <p>5. Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi</p> <p>5.1 Tipologie di costi indeducibili 5.2 Eccezioni al divieto di indeducibilità 5.3 Interessi passivi</p> <p>6. Concessione di beni immobili in godimento a soci o familiari dell'imprenditore</p> <p>7. Plusvalenze (minusvalenze) conseguite su immobili patrimoniali</p>

<p>25° giornata (27/05/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 20/26</p>	<p>IMMOBILI E STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO(TRUST, FIDUCARIE, ECC.)</p>
<p>26° giornata (09/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 21/26</p>	<p>REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION PER LE SOCIETA' IMMOBILIARI PARTICIPATION EXEMPTION 1. Esenzione 2. Entità dell'esenzione 3. Requisiti per l'esenzione PEX E SOCIETÀ IMMOBILIARI 1. Nozione di impresa commerciale 2. Presunzioni di non commercialità 2.1 Fabbricati concessi in locazione 2.2 Nozione di "fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa" 2.3 Immobili "merce" temporaneamente concessi in locazione 2.4 Immobili in corso di costruzione o ristrutturazione 2.5 Verifica della prevalenza 2.6 Immobili utilizzati promiscuamente 2.7 Affitto di azienda con componente immobiliare 3. Esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in società immobiliari di costruzione e/o compravendita 4. imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni detenute in società immobiliari di gestione 5. Verifica del requisito in presenza di operazioni straordinarie</p>

<p>27° giornata (10/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 22/26</p>	<p>OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFERIMENTO DEI PATRIMONI IMMOBILIARI CESSIONE D'AZIENDA 1. Nozione di azienda 1.1 Cessione di singoli immobili 1.2 Esclusione di beni immobili 2. Regime al fini delle imposte sui redditi 2.1 Effetti sul reddito d'impresa dei cedente 2.2 Nozione di cessione a titolo oneroso 2.3 Determinazione delle plusvalenze 2.4 Frazionamento della plusvalenza 2.5 Tassazione separata delle plusvalenze per gii imprenditori individuali 2.6 Trasferimento d'azienda a titolo gratuito CONFERIMENTO D'AZIENDA 1. Regime di neutralità fiscale 2. Opzione per il regime dell'imposta sostitutiva 2.1 Maggiori valori contabili per i quali è ottenibile il riconoscimento fiscale 2.2 Riconoscimento degli effetti fiscali 2.3 Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva 2.4 Decadenza degli effetti 3. Conferimento d'azienda e successiva cessione di partecipazioni 4. Riflessi del conferimento d'azienda sulla participation exemption</p>
<p>28° giornata (16/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 23/26</p>	<p>OPERAZIONI STRAORDINARIE SCISSIONE SPIN OFF IMMOBILIARE 1. Profili generali 2. Profili elusivi 3. Riflessi della scissione sulla participation exemption FUSIONE 1. Profili generali 2. Profili elusivi 3. Trasferimento delle perdite pregresse e degli interessi passivi in capo alla società incorporante (o risultante) e interpello disapplicativo 4. Riflessi della fusione sulla participation exemption</p>

<p>29° giornata (17/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 24/26</p>	<p>GLI IMMOBILI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI</p>
<p>30° giornata (23/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 25/26</p>	<p>FONDI IMMOBILIARI 1. Aspetti civilistici regolamentari 2. Regime IRES e IRAP del fondo 3.. Regime dei partecipanti 4. Regime dei partecipanti esteri SIIQ/SIINQ 1. Requisiti 2. Imposte di ingresso 3. Determinazione reddito 4. Tassazione investitori</p>
<p>31° giornata (24/06/2017)</p>	<p>Modulo 2: Imposte di natura «reddituale» (IRPEF e IRES) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 26 lezioni Lezione 26/26</p>	<p>IRAP SUI BENI IMMOBILI INQUADRAMENTO GENERALE SOGGETTI PASSIVI IRAP ALIQUEOTE E BASE IMPONIBILE SOCIETÀ DI CAPITALI 1. Affitti attivi 2. Plusvalenze e minusvalenze su immobili strumentali 2.1 Operazioni di trasferimento di azienda 2.2 Autoconsumo e destinazione a finalità extraimprenditoriali 2.3 Rateizzazione della plusvalenza 3. Plusvalenze e minusvalenze su immobili patrimoniali 3.1 Determinazione della plusvalenza (minusvalenza) 3.2 Costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato 4. Spese relative agli immobili aziendali 4.1 Quote di ammortamento dei fabbricati strumentali 4.2 Canoni di leasing 4.3 Costi di chiusura e post-chiusura delle discariche 4.4 IMU IMPREDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI IMPREDITORI AGRICOLI BANCHE, ALTRI ENTI FINANZIARI E IMPRESE ASSICURATIVE</p>

32° giornata (30/06/2017)	Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 1/7	IMU DEFINIZIONE PRESUPPOSTO TERRITORIALITÀ SOGGETTI PASSIVI AMBITO OGGETTIVO IMU E IRPEF DEDUCIBILITA'
(30/06/2017)	ESERCITAZIONE MODULO 2	
33° giornata (01/07/2017)	Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 2/7	ESENZIONI IMU INQUADRAMENTO GENERALE IMMOBILI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI DESTINATI AI FINI ISTITUZIONALI FABBRICATI CENSITI NEL GRUPPO "E" IMMOBILI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI IMMOBILI DEGLI ENTI "NO PROFIT" 1. Requisito soggettivo 1.1 Enti non commerciali pubblici 1.2 Enti non commerciali privati 1.3 Soggetti esclusi 1.4 Possesso dell'immobile 1.5 Immobile In comodato 2. Requisito oggettivo 2.1 Rilevanza dell'attività svolta 2.2 Modalità di svolgimento dell'attività no profit 3. Utilizzo esclusivo o misto dell'immobile per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, ecc. 3.1 Immobili ad utilizzazione mista IMMOBILI RURALI STRUMENTALI TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI TERRENI AGRICOLI ESENTI IMMOBILI MERCE INVENDUTI ULTERIORI ESENZIONI
(07/07/2017)	TAVOLA ROTONDA	

<p>34° giornata (08/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 3/7</p>	<p>BASE IMPONIBILE IMU E ALIQUOTE MODALITA' DI DETERMINAZIONE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DOTATI DI RENDITA RIDUZIONE DELLA META' DELLA BASE IMPONIBILE FABBRICATI SPROVVISTI DI RENDITA FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE POSSEDUTI DA AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI ALIQUOTE ORDINARIE ALIQUOTE RIDOTTE</p>
<p>35° giornata (14/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 4/7</p>	<p>LIQUIDAZIONE, VERSAMENTO, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU INQUADRAMENTO GENERALE SCADENZE DEI VERSAMENTI MODALITÀ DI VERSAMENTO ERRORI NEI VERSAMENTI E RIMBORSI VERSAMENTI IN COMPENSAZIONE ISTANZE DI INTERPELLO INQUADRAMENTO GENERALE DICHIARAZIONE NON DOVUTA DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA SOGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DICHIARAZIONE IMU INQUADRAMENTO GENERALE REGIME SANZIONATORIO RAVVEDIMENTO OPEROSO</p>
<p>36° giornata (15/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 5/7</p>	<p>IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ESTERI (IVIE) DEFINIZIONE SOGETTI PASSIVI BASE IMPONIBILE ALIQUOTE DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA</p>

<p>37° giornata (21/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 6/7</p>	<p>TASI DEFINIZIONE TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupposto impositivo <ol style="list-style-type: none"> 1.1 TASI e abitazione principale 1.2 Terreni agricoli 1.3 Aree edificabili 2. Soggetti passivi <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Coniuge assegnatario 2.2 Ripartizione tra proprietario e inquilino 2.3 Solidarietà per l'obbligazione tributaria 2.4 Immobile utilizzato sia dal proprietario che da altri soggetti 2.5 Immobili in comodato 2.6 Multiproprietà e centri commerciali integrati 2.7 Immobili in leasing 3. Base imponibile 4. Aliquote TASI <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Termine per l'approvazione delle aliquote 5. Detrazioni per l'abitazione principale 6. Riduzioni ed esenzioni <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Rinvio alle esenzioni previste ai fini IMU 6.2 Terreni agricoli
--------------------------------------	---	---

<p>38° giornata (22/07/2017)</p>	<p>Modulo 3: Imposte di natura «patrimoniale» e imposte sui servizi (IMU, IVIE, TARI e TASI) 7 lezioni Lezione 7/7</p>	<p>TARI: TASSA SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 1. Dalla TARSU alla TARI: evoluzione normativa 2. Presupposto e soggetti passivi 3. Base imponibile 1854 3.1 Unità immobiliari a destinazione ordinaria e futura revisione del catasto 3.2 Rifiuti speciali 4. Criteri tariffari 5. Esclusioni 5.1 Parti comuni dell'edificio 5.2 Magazzini e aree esclusivamente collegate all'attività produttiva 6. Riduzioni ed esenzioni 7. Occupazione temporanea di aree pubbliche IUC TASI E TARI: DICHIARAZIONI E VERSAMENTI 1. Dichiarazioni 2. Versamenti TASI e TARI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI 1. Riscossione e accertamento 2. Regime sanzionatorio</p>
<p>39° giornata (28/07/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 1/25</p>	<p>IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE INQUADRAMENTO GENERALE PRESUPPOSTO OGGETTIVO SOGGETTIVITÀ PASSIVA D'IMPOSTA CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRITTI REALI DI GODIMENTO ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI AUTOCONSUMO</p>
<p>28/07/2017</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 3</p>	

<p>40° giornata (29/07/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 2/25</p>	<p>TERRITORIALITA' IVA NOZIONE DI IMMOBILE CESSIONI DI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione di immobili 2. Beni da montare che diventano parte di beni immobili 3. Impianti e macchinari ancorati al suolo 4. Ulteriori seRVIZI <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Perizie e consulenze 4.2 Prestazioni di agenzia 4.3 Servizio di prenotazione alberghiera 4.4 Prestazioni alberghiere 4.5 Locazione di posti barca 4.6 Marina resort 5. Nesso esistente tra il servizio e l'immobile <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Scambio di multiproprietà 5.2 Vendita di diritti di godimento a tempo ripartito di alloggi 5.3 Attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili
<p>41° giornata (01/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 3/25</p>	<p>DETRAZIONE IVA INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione dell'immobile 2. Detrazione IVA sugli immobili di civile abitazione 3. Detrazione per uso promiscuo <p>DETRAZIONE PER LE SOCIETÀ IMMOBILIARI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa comunitaria 2. Giurisprudenza comunitaria 3. Norma di interpretazione dell'AIDC <p>PRO RATA DI DETRAZIONE SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ RETTIFICA DELLA DETRAZIONE OPERAZIONI TRA SOGGETTI COLLEGATI</p>

<p>42° giornata (02/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 4/25</p>	<p>REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE APPLICAZIONE GENERALE 1. Adempimenti 2. Regime sanzionatorio 3. Scritture contabili in capo al cliente SUBAPPALTI EDILI CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI SERVIZI IMMOBILIARI RAPPORTI CON ALTRI REGIMI SPECIALI SPLIT PAYMENT PREMESSA MECCANISMO APPLICATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA</p>
<p>43° giornata (08/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 5/25</p>	<p>IMPOSTA DI REGISTRO NEL SETTORE IMMOBILIARE INQUADRAMENTO GENERALE AMBITO DI APPLICAZIONE FUNZIONE DI REGISTRAZIONE ATTI COME OGGETTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO APPLICAZIONE E MISURA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO: LA TARIFFA TERMINI PER LA REGISTRAZIONE NATURA DEGLI ATTI ATTI CHE CONTENGONO PIÙ' DISPOSIZIONI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE ATTI INDICATI NELLA TARIFFA, FORMATI PER ISCRITTO NEL TERRITORIO DELLO STATO ATTI FORMATI ALL'ESTERO CONTRATTI VERBALI OPERAZIONI DI SOCIETÀ ED ENTI ESTERI REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO UFFICIO COMPETENTE PER LA REGISTRAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ TRA IVA E REGISTRO NATURA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA TERMINE DI DECADENZA PER LA RICHIESTA DI VERSAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO</p>

<p>44° giornata (09/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 6/25</p>	<p>IMPOSTA DI REGISTRO: BASE IMPONIBILE INQUADRAMENTO GENERALE DATA DELL'ATTO VALORE DEL BENE O DEL DIRITTO 1. "Valore venale" 2. Criteri valutativi 3. Valutazione automatica AVVISO DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA 1. Nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione 2. Motivazione dell'avviso di accertamento 3. Deroga al potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria "PREZZO-VALORE" VALORE CATASTALE FABBRICATI CON RENDITA CATASTALE "PROPOSTA" O SENZA RENDITA TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETÀ TRASFERIMENTO DEL DIRITTO REALE DI USUFRUTTO DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE RENDITE BASE IMPONIBILE IN PARTICOLARI TIPI NEGOZIALI CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE AD IVA</p>
<p>45° giornata (15/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 7/25</p>	<p>IMPOSTA DI REGISTRO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE VIGENTI ALIQUOTA DEL 9% 1. Regola generale 2. Costituzione e aumento del capitale o patrimonio con conferimento immobiliare - Assegnazione di beni ai soci ALIQUOTA DEL 2% 1. Agevolazioni "Prima Casa" ALIQUOTA DEL 15% 1. Trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze 2. Trasferimento dei terreni non agricoli ALIQUOTA DELL'1,5% 1. Leasing abitativo AGEVOLAZIONI</p>

<p>46° giornata (16/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 8/25</p>	<p>CONTRATTO PRELIMINARE : PROFILI CIVILISTICI E FISCALI PROFILI CIVILISTICI REQUISITI E CONTENUTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONTRATTO PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE PROFILI CIVILISTICI EFFETTI DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONTRATTO PRELIMINARE E REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONTRATTO DEFINITIVO MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" E REINVESTIMENTO TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE PROFILI FISCALI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE TASSAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE E TASSAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE SOGGETTO A IVA CONTRATTO PRELIMINARE CON ACCONTI IMPONIBILI IVA E AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO AGEVOLAZIONI FISCALI SUL CONTRATTO PRELIMINARE E SUL CONTRATTO DEFINITIVO REGIME FISCALE DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE</p>
<p>47° giornata (22/09/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 9/25</p>	<p>CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI INQUADRAMENTO GENERALE DISTINZIONE TRA FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI DEFINIZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE O RISTRUTTURATRICE REGIMI APPLICABILI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE CESSIONI OPERATE DA SOGGETTI NON IVA: IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI IVA PERTINENZE DI UNITÀ IMMOBILIARI ABITATIVE</p>

48° giornata (23/09/2017)	Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 10/25	CONTRATTO DI PERMUTA INQUADRAMENTO GENERALE PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ IVA-REGISTRO OPERAZIONI SOGGETTE A IVA OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA DI REGISTRO OPERAZIONI IN PARTE IMPONIBILI A IVA E IN PARTE SOGGETTE A IMPOSTA DI REGISTRO PERMUTA CON CONGUAGLIO PERMUTA AVENTE AD OGGETTO MOLTEPLICI BENI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
29/09/2017	TAVOLA ROTONDA	
49° giornata (30/09/2017)	Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 11/25	AGEVOLAZIONE PRIMA CASA INQUADRAMENTO GENERALE PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PRESUPPOSTI OGGETTIVI PRESUPPOSTO DELL'IMPOSSIDENZA
50° giornata (06/10/2017)	Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 12/25	AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: CREDITI D'IMPOSTA INQUADRAMENTO GENERALE DISCIPLINA SPECIALE PRESUPPOSTI CHE ORIGINANO IL CREDITO DI IMPOSTA REVOCA O DECADENZA SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE RAVVEDIMENTO SANZIONI

<p>51° giornata (07/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 13/25</p>	<p>CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI REGIME IMPOSITIVO 1. Cessioni operate da soggetti non IVA: imposta di registro 2. Cessioni operate da soggetti IVA 2.1 Cessioni imponibili IVA 2.2 Cessioni esenti da IVA SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AZIENDA E SINGOLI BENI AZIENDALI CESSIONE DI TERRENI REGIME IMPOSITIVO 1. Trasferimento dei terreni ai fini dell'imposta di registro 2. Cessione di terreni non suscettibili di destinazione edificatoria 3. Terreni non agricoli non suscettibili di destinazione edificatoria 4. Acquisto dei terreni non suscettibili di destinazione edificatoria (terreni agricoli) AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI TERRENI NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE EDIFICATORIA SOGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI NATURA DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO AGEVOLATI FABBRICATI RURALI DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE</p>
<p>52° giornata (13/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 14/25</p>	<p>CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI INQUADRAMENTO GENERALE 1. Cessione operata da soggetti IVA 2. Cessione operata da soggetti non IVA 3. Base imponibile dell'imposta di registro 4. Compravendita di terreno soggetta a condizione di edificabilità ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ E CESSIONI VOLONTARIE A SEGUITO DI ESPROPRIO TRASFERIMENTO DI CUBATURA ACCESSIONI PERMUTA DI TERRENO CON FUTURI ALLOGGI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SFRUTTAMENTO DI CAVE ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p>

<p>53° giornata (14/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 15/25</p>	<p>LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI IMPOSTA DI REGISTRO 1. Alternatività IVA-registro 2. Esenzione da IVA e applicazione dell'imposta di registro REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 1. Termini per la registrazione 2. Soggetti obbligati 2.1 Parti contraenti 2.2 Notaio 3. Ufficio competente 4. Modalità di registrazione 5. Sanzioni per la mancata registrazione REGIME IMPOSITIVO BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO APPLICAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO</p>
<p>54° giornata (20/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 16/25</p>	<p>LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI DEFINIZIONE 1. Locatore non soggetto IVA 2. Locatore soggetto IVA 3. Obbligo di registrazione 4. Casi particolari 4.1 Sublocazione 4.2 Contratti di "service" 4.3 "Franchising" comprendente il godimento di un immobile 4.4 Contratto di comodato 5. Applicazione separata dell'IVA per le società di gestione immobiliare miste 6. Pertinenze AFFITTO D'AZIENDA 1. Regime ai fini delle imposte indirette 2. Disposizione antielusiva CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 1. Cessione del contratto 2. Risoluzione del contratto 3. Proroga del contratto 4. Occupazioni senza titolo</p>

<p>55° giornata (21/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 17/25</p>	<p>AFFITTO DI TERRENI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 1. Registrazione dei contratti di locazione dei terreni 2. Termini 2.1 Denuncia cumulativa per i contratti di affitto di fondi rustici 2.2 Versamento telematico dell'imposta di registro REGIME IMPOSITIVO 1. Locatore non soggetto IVA 2. Locatore soggetto IVA 2.1 Affitto di aree edificabili e di aree destinate a parcheggio 2.2 Affitto di terreni agricoli 2.3 Affitto di terreni non edificabili, non destinati a parcheggio e non agricoli 3. Casi particolari 3.1 Locazioni di posti barca 3.2 Aree urbane 3.3 Aree con sovrastante impianto di lavaggio classificate nella categoria catastale D/7 3.4 Concessioni demaniali su terreni 3.5 Contratti di affitto di diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura 3.6 Prelazione agraria e riscatto 4. Base imponibile</p>
<p>56° giornata (27/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 18/25</p>	<p>LEASING IMMOBILIARE E RENT TO BUY LEASING IMMOBILIARE INQUADRAMENTO GENERALE REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ACQUISTO DELL'IMMOBILE 1. Responsabilità solidale dell'utilizzatore 2. Regime impositivo RISCATTO DEL BENE IL RENT TO BUY ASPETTI GENERALI AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DISCIPLINA DELL'USUFRUTTO INADEMPIMENTO ASPETTI FISCALI</p>

<p>57° giornata (28/10/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 19/25</p>	<p>LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI PREMESSA COSTRUZIONI RURALI CASE DI ABITAZIONE "NON DI LUSO" FABBRICATI "TUPINI" TABELLE RIEPILOGATIVE PERTINENZE CESSIONE DI BENI, ESCLUSE LE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE, PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI CONTRATTI D'APPALTO PER OPERE EDILI COSTRUZIONE DI "FABBRICATI TUPINI" E CASE DI ABITAZIONE 1. Ricostruzione previa demolizione della preesistente struttura 2. Pertinenze 3. Ampliamento di case di abitazione "prima casa" e migliorie apportate in corso di costruzione COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE E INTERVENTI DI RECUPERO</p>
<p>58° giornata (03/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 20/25</p>	<p>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE E GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEFINIZIONE 1. Definizione di manutenzione ordinaria 2. Definizione di manutenzione straordinaria EDIFICI ABITATIVI PRIVATI 1. Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata 1.1 Edifici di edilizia residenziale pubblica 1.2 Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso 2. Calcolo dell'IVA agevolata 2.1 Beni significativi 2.2 Parti e pezzi di beni significativi 2.3 Unitarietà del contratto 2.4 Prestazioni professionali 2.5 Valore dei beni significativi superiore ai 50% dell'intera prestazione 2.6 Pagamento di acconti EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 1. Restauro e risanamento conservativo 2. Ristrutturazione edilizia 3. Demolizione di un immobile vetusto e sostituzione con uno più moderno 4. Nuova costruzione 5. Ristrutturazione urbanistica</p>

<p>59° giornata (04/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 21/25</p>	<p>CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONI DI IMMOBILI CONFERIMENTI DI IMMOBILI 1. Conferimento di immobili soggetto ad IVA 2. Conferimento di immobili non soggetto ad IVA 3. Conferimento d'azienda con componente immobiliare 4. Base imponibile dell'imposta di registro 4.1 Valore del bene 4.2 Scomputo degli oneri e delle passività 4.3 Deduzione forfetaria 5. Conferimento dell'immobile in società e successiva cessione delle quote ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI IMMOBILI AI SOCI 1. Assegnazione di immobili soggetta ad IVA 2. Assegnazione di immobili non soggetta ad IVA 3. Base imponibile 3.1 IVA 3.2 Imposta di registro</p>
<p>60° giornata (10/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 22/25</p>	<p>IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE DEFINIZIONE 1. imposta ipotecaria 1.1 Atti soggetti a trascrizione 1.2 Pluralità di formalità relative allo stesso atto 1.3 Termini 2. Imposta catastale BASE IMPONIBILE 1. Trascrizioni 1.1 Conferimento in società di un bene immobile 1.2 Trasferimento di immobili per successione 1.3 Trasferimento per successione di immobili di interesse storico ed artistico 1.4 Trasferimento di più immobili 1.5 Permuta immobiliare 2. Iscrizioni 3. Volture catastali FATTISPECIE PARTICOLARI 1. Atti costitutivi del fondo patrimoniale 2. Trust 3. Cessione d'azienda comprendente immobili 4. Conferimenti 5. Assegnazione e cessione di immobili ai soci</p>

<p>61° giornata (11/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 23/25</p>	<p>FONDI IMMOBILIARI 1. Regime IVA del fondo/SGR 2. Apporti e cessioni di immobili SIQ 1. Regime IVA 2. Apporti e cessioni immobili</p>
<p>62° giornata (17/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 24/25</p>	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE INQUADRAMENTO GENERALE PROFILO SOGGETTIVO 1. Soggettività passiva ai IRPEF 2. Effettuazione della locazione al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni 3. Conseguimento di reddito fondiario PROFILO OGGETTIVO 1. Oggetto della locazione (immobili abitativi) 2. Tipologia contrattuale CONNOTATI DEL REGIME 1. Applicazione della cedolare secca 2. Aliquota proporzionale 3. Versamento dell'imposta sostitutiva 4. Altri aspetti della disciplina del tributo 5. Esclusione del rimborso delle imposte di registro e di bollo già pagate CONVENIENZA DEL REGIME 1. Liquidazione dell'IRPEF con e senza il reddito fondiario della locazione 2. Ulteriori elementi da considerare 3. Necessità di un confronto analitico 4. Considerazioni di massima</p>

<p>63° giornata (18/11/2017)</p>	<p>Modulo 4: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale) e cedolare secca 25 lezioni Lezione 25/25</p>	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ABITATIVE ADEMPIMENTI 1. Soggetto cui compete l'esercizio dell'opzione 2. Distinta rilevanza di ogni singola abitazione locata 3. Rinuncia all'aggiornamento del canone 4. Momento di esercizio dell'opzione 5. Durata dell'opzione 6. Nuovi modelli per la registrazione del contratto e l'esercizio dell'opzione CONTRATTO DI LOCAZIONE 1. Cedolare secca sugli affitti 2. Locazioni soggette ad imposta fissa di registro 3. Locazioni di immobili strumentali 4. Misura dell'imposta fissa 5. Locazioni soggette all'imposta con l'aliquota dello 0,50%: fondi rustici 6. Concessioni di diritti d'acqua 7. Locazioni soggette ad imposta secondo l'aliquota dell'1% di immobili strumentali 8. Locazioni soggette ad imposta secondo l'aliquota dell'2%</p>
<p>64° giornata (24/11/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 1/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI OGGETTO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI 1. Imposta sul valore della singola quota 1.1 Presupposto impositivo 1.2 Beni situati all'estero 2. Trasferimenti non soggetti all'imposta SOGGETTI PASSIVI ALIQUOTE E FRANCHIGIE 1. Aliquote 2. Franchigie</p>

<p>65° giornata (25/11/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 2/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI BASE IMPONIBILE 1. Beni non compresi nell'attivo ereditario 1.1 Assicurazioni a favore del defunto 1.2 Beni culturali 1.3 Buoni fruttiferi postali 1.4 Titoli emessi da enti ed organismi internazionali 2. Attivo ereditario 2.1 Calcolo del valore degli immobili 2.2 Trasferimento delle quote della società semplice immobiliare 3. Passività deducibili 3.1 Condizioni di deducibilità generali dei debiti 3.2 Condizioni di deducibilità speciali 3.3 Condizioni inerenti alla "prova" dei debiti</p>
<p>01/12/2017</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 4</p>	
<p>66° giornata (01/12/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 3/5</p>	<p>COACERVO 1. Attuale applicabilità del coacervo 2. Calcolo del coacervo RIDUZIONE DELL'IMPOSTA 1. Successione nei 5 anni dalla precedente 2. Beni culturali vincolati 3. Fondi rustici 4. Immobili adibiti all'esercizio dell'impresa 5. Beni situati in Comuni montani 6. Altre agevolazioni 7. Agevolazioni "prima casa" DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VERSAMENTI 1. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione 2. Divieto di effettuare pagamenti 3. Liquidazione dell'imposta 4. Versamento dell'imposta</p>

<p>67° giornata (02/12/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 4/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE DONAZIONI OGGETTO DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vincoli di destinazione 2. Fondo patrimoniale <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Effetti giuridici della costituzione 2.2 Regime impositivo 3. Intestazione fiduciaria 4. Trust <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Definizione dell'istituto 4.2 Tipologie di trust 4.3 Imposta sulle donazioni e trust 5. Liberalità indirette <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Nozione civilistica 5.2 Trattamento impositivo 6. Trasferimenti non soggetti all'imposta 7. Trasferimenti soggetti all'imposta in misura fissa 8. Agevolazioni
<p>15/12/2017</p>	<p>SEMINARIO</p>	
<p>68° giornata (16/12/2017)</p>	<p>Modulo 5: Imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni) 5 lezioni Lezione 5/5</p>	<p>IMPOSTA SULLE DONAZIONI SOGGETTI PASSIVI ALIQUOTE E FRANCHIGIE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aliquote 2. Franchigie <p>BASE IMPONIBILE COACERVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esaurimento delle franchigie 2. Atti rientranti nel calcolo dei coacervo <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Precedenti donazioni esentate da imposta 2.2 Limiti temporali ai computo delle donazioni precedenti 3. Procedimento per il calcolo dei coacervo <p>AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA TRASFERIMENTO D'AZIENDA</p>

<p>69° giornata (12/01/2017)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 1/5</p>	<p>ACCERTAMENTO DELLE LOCAZIONI ACCERTAMENTO DELLE LOCAZIONI REGistrate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambito di applicazione <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Esclusione dei contratti di locazione concordati 2. Inibizione del potere di liquidare la maggiore imposta di registro complementare <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Raguaglio del valore catastale al periodo locativo infrannuale 2.2 Liquidazione dell'imposta complementare sulle annualità successive 2.3 Valore catastale 2.4 Misura dei coefficienti moltiplicatori 3. Inibizione del potere di rettificare il reddito dichiarato dal locatore <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Mancato coordinamento tra normativa relativa all'accertamento e determinazione del reddito sui fabbricati 3.2 Natura procedimentale e non sostanziale della disposizione 3.3 Condizione che configura l'inibizione dei poteri di accertamento 3.4 Interpretazione letterale 3.5 Locazioni di singole unità immobiliari e APE
<p>70° giornata (13/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 2/5</p>	<p>ACCERTAMENTO DELLE LOCAZIONI NON REGISTRATE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risposta sanzionatoria all'omessa registrazione 2. Codice fiscale indicato nei contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica, gas 3. Dati catastali delle unità immobiliari presso cui sono attivate nuove utenze <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Destinatari dell'obbligo 3.2 Comunicazione telematica
<p>13/01/2018</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 5</p>	

<p>71° giornata (19/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 3/5</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanzioni amministrative <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Omessa indicazione dei dati catastali 1.2 Nullità della locazione come sanzione extrafiscale 1.3 Contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni 1.4 Conseguenze fiscali 1.5 Estensione dell'ambito di applicazione della sanzione 2. Sanzioni per le locazioni di immobili abitativi previste dal decreto sul federalismo municipale <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sospetto di incostituzionalità 2.2 Contratti verbali 2.3 Rilevanza del canone imposto ex lege ai fini del calcolo dell'imposta di registro 2.4 Registrazione tardiva volontaria 2.5 Sanatoria per i contratti in corso non tempestivamente registrati (termine del 6.6.2011) 2.6 Applicabilità della norma sull'accertamento parziale per il pregresso 2.7 Omessa dichiarazione dei redditi
<p>72° giornata (20/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 4/5</p>	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cedolare secca 2. Modifiche al ravvedimento operoso introdotte dalla legge di stabilità 2015 <p>A accertamento dei trasferimenti immobiliari</p> <p>REDDITO GENERATO DAL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito di lavoro autonomo 2. Reddito d'impresa 3. Redditi diversi 4. Duplice funzione del corrispettivo 5. Rapporto tra corrispettivo e valore normale

<p>73° giornata (26/01/2018)</p>	<p>Modulo 6: L'accertamento nel settore immobiliare 5 lezioni Lezione 5/5</p>	<p>IMPOSTE DI CORRISPETTIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evoluzione normativa della disciplina dell'accertamento <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Abrogazione operata dalla legge Comunitaria 2008 1.2 Conseguenze dell'abrogazione 1.3 Disciplina dell'accertamento previgente 1.4 Applicabilità al pregresso dell'accertamento in base al valore normale 1.5 Rettifica del reddito d'impresa in base al valore normale degli immobili 1.6 Inferiorità del corrispettivo al valore normale come elemento fondante la rettifica 1.7 Rettifica della dichiarazione IVA in base al valore normale degli immobili 1.8 Irrilevanza del valore catastale 1.9 Valore normale come elemento fondante la rettifica 1.10 Rilevanza della generalità delle cessioni immobiliari 1.11 Determinazione del valore normale 1.12 Valore normale dei beni immobili oggetto di compravendite finanziate con mutui 1.13 Onere della prova 1.14 Incoerenza della norma nazionale 1.15 Contrasto con la disciplina IVA comunitaria 2. Disciplina vigente <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Restaurazione dell'onere probatorio in capo agli uffici 2.2 Svuotamento della presunzione legale relativa all'importo preso a mutuo come valore normale minimo 2.3 Decorrenza 3. Solidarietà passiva IVA del cessionario
<p>27/01/2018</p>	<p>ESERCITAZIONE MODULO 6</p>	



LA DISPONIBILITÀ E LA DISTRIBUIBILITÀ DELLE RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

Gabriella Trinchese

ABSTRACT

Il Codice civile non contiene alcuna definizione con riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità né con riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve di Patrimonio netto, limitandosi a legittimare l'utilizzo delle riserve "disponibili" per fini specifici (quali, ad esempio, l'aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio) nonché alcune fattispecie di in (distribuibilità) delle medesime.

Al fine di delineare il regime di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indistribuibilità delle medesime, il presente contributo propone una ricostruzione basata sia sulle disposizioni civilistiche dettate per alcune tipologie di riserve, alcune di recente introduzione (quali ad esempio la riserva legale prevista per le s.r.l. a capitale minimo ex art. 2463, co. 5 c.c. e la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c.), sia sugli orientamenti più diffusi in dottrina, nonché sui Principi Contabili Nazionali di riferimento recentemente aggiornati in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nozione di disponibilità e di distribuibilità delle riserve. – 3. La riserva da soprapprezzo delle azioni. – 4. Le riserve di rivalutazione – 5. La riserva legale. – 5.1. La riserva legale di cui all'art. 2463, co.5, c.c. – 6. Le riserve statutarie – 7. Altre riserve. – 8. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. – 9. La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. – 10. Esempi di schemi in Nota Integrativa.

1. Premessa

Al fine di delineare il regime di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indistribuibilità delle medesime, non essendo rinvenibile nel Codice civile una disciplina organica in merito, lo studio svolto propone una ricostruzione basata sia sulle (seppur sporadiche) disposizioni civilistiche dettate per alcune tipologie di riserve, alcune di recente introduzione (quali ad esempio la riserva legale prevista per le s.r.l. a capitale minimo ex art. 2463, co. 5 c.c.¹ e la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c.²), sia sugli orientamenti più diffusi in dottrina. Tra questi ultimi prevale quello secondo cui la disponibilità di una riserva appare strettamente connessa allo scopo per cui è costituita; scopo che può essere imposto dalla legge, da previsioni statutarie o sulla base di scelte

¹ Il comma 5 dell'art. 2463 c.c. è stato aggiunto dall'art. 9, comma 15-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09 agosto 2013, n. 99 con decorrenza dal 23 agosto 2013.

² L'art. 6, comma 1, D.Lgs. 139/2015 ha modificato gli artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.

dell'autonomia dei soci. Ne deriva che, a seconda dello scopo attribuito alle riserve in fase istitutiva o in seguito ad una variazione, laddove possibile, della destinazione delle medesime, è possibile individuare l'ambito di disponibilità o meno di una riserva.

La nozione di "disponibile" va distinta da quella di "distribuibile" in quanto la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile; utilizzo, quest'ultimo, che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la costituiscono. Le riserve disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indisponibili.

Lo studio svolto illustra le principali ipotesi di (in) disponibilità e/o (in) distribuibilità delle riserve di patrimonio netto in virtù dello scopo ad esse attribuito.

2. La nozione di disponibilità e di distribuibilità delle riserve

Il Codice civile non contiene alcuna definizione con riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità né con riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve, limitandosi ad indicare alcune fattispecie in cui le riserve "disponibili" possono essere utilizzate per determinati fini quali l'aumento gratuito di capitale (*ex artt. 2481 ter c.c. per le s.r.l. e 2442 c.c. per le s.p.a. in cui è disposto che «l'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili [...]»*) o il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il recesso del socio di s.r.l., che, qualora "non avvenga" l'acquisto da parte degli altri soci in proporzione fra loro o da parte di un terzo «*concordemente individuato dai soci medesimi*», «*è effettuato utilizzando riserve disponibili*»³. In modo analogo, l'art. 2437 *quater* per le s.p.a., nel disciplinare il procedimento di rimborso in caso di recesso, dispone che in caso di mancato acquisto totale o parziale da parte dei soci e di mancato successivo collocamento delle azioni del recedente presso i terzi secondo le modalità indicate nel medesimo articolo, decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate con conseguente acquisizione da parte della società mediante l'utilizzo di riserve disponibili ed utili distribuibili, anche in deroga al limite del 20% del capitale sociale previsto dall'art. 2357, co. 3, c.c.⁴

Un ulteriore riferimento alle riserve disponibili, sebbene non sia specificato di quali riserve si tratti, è contenuto nell'art. 2426, co. 1, n. 5, c.c. in cui è previsto che «*fino a che*

³ Cfr. art. 2473, co. 4 c.c. ai sensi del quale, solo in mancanza di riserve disponibili è possibile ridurre il capitale sociale. In caso di recesso del socio, nulla vieta che i soci decidano di distribuirsi riserve disponibili o utili accantonati per poi acquistare la partecipazione del receduto.

⁴ Cfr. art. 2357, co. 3 c.c. in cui è previsto che: «*[...] Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate [...]*».

l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati».

Non rinvenendosi, dunque, all'interno del Codice civile alcun riferimento con riguardo alla nozione di disponibilità o indisponibilità, limitandosi quest'ultimo a legittimare l'utilizzo delle riserve disponibili per fini specifici (quali, ad esempio, l'aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio) si riscontrano in dottrina differenti orientamenti sul tema. Un risalente orientamento riteneva che la disponibilità della riserva dovesse desumersi dalla fonte della medesima, per cui, a seconda che fosse legale, statutaria o volontaria era possibile determinare quando una riserva fosse disponibile o meno⁵. In senso contrario si è sviluppata una differente opinione che non ritiene la fonte della riserva un elemento chiave per definire una riserva disponibile o meno, dato che le disposizioni che richiamano le riserve "disponibili", tra cui quelle contenute negli artt. 2442 e 2481 *ter* c.c. circa il possibile utilizzo di riserve disponibili per l'aumento del capitale sociale⁶ non fanno alcun riferimento alla fonte delle medesime⁷; lo stesso vale anche per le disposizioni previste in caso di rimborso delle partecipazioni in caso di recesso del socio. Secondo un altro orientamento invece, la disponibilità della riserva è da correlarsi ad un atto di disposizione da parte dell'organo legittimato a compierlo, atto che comporta un utilizzo della riserva finalizzato alla produzione di una qualche utilità economica⁸. Ciò implica che la disponibilità di una riserva sia strettamente connessa allo scopo per cui è costituita; scopo che può essere imposto dalla legge o dalla volontà dei soci. Sarebbe dunque lo scopo attribuito alla riserva a determinare il grado di compatibilità o meno con un determinato atto di disposizione (che può essere ad esempio l'imputazione a capitale o a copertura delle

⁵ Cfr. M. Cera, *Il passaggio di riserve a capitale*, Milano, 1988, 100-102 in cui è argomentato che, generalmente, la disponibilità o meno di una riserva viene dedotta dalla fonte della sua costituzione. Si ritiene pertanto, che la riserva legale in quanto imposta dalla legge non sia disponibile; quella statutaria nemmeno ma lo può diventare previa modifica dello statuto; quella facoltativa è sempre disponibile. Lo stesso Autore ritiene poi che la disponibilità derivi "anche" dalla sua fonte ma non esclusivamente. La genesi facoltativa o volontaria della riserva non implica comunque una sua disponibilità, ad esempio, per l'aumento del capitale, ma può significare che la medesima sia disponibile per altre utilizzazioni, come ad esempio la distribuzione tra i soci; così anche per la fonte obbligatoria o statutaria della riserva che non esclude a priori la sua disponibilità per l'aumento di capitale sociale se non vi è una norma, di legge o statutaria in senso contrario. Ne deriva che dalla classificazione delle riserve in legali, statutarie e facoltative non deriva automaticamente la classificazione delle medesime in disponibili ed indisponibili, in quanto tale distinzione deve farsi «con riferimento alla particolare situazione della singola riserva e alla particolare destinazione, compatibile o meno con l'imputazione a capitale».

⁶ Cfr. C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, secondo cui «la formula contenuta nell'art. 2442 c.c. è però, elastica, e non esclude quindi una interpretazione evolutiva: per 'parte indisponibile' delle riserve potrebbero intendersi infatti solo quelle riserve cui corrispondono, per legge o per statuto, particolari immobilizzi delle somme corrispondenti».

⁷ Cfr. M. Cera, *op. cit.* 101.

⁸ Cfr. G. A. M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

perdite). Ne consegue, pertanto, che il possibile utilizzo della riserva, laddove non espressamente previsto dalla legge, si desume dallo scopo⁹ e dunque dalla funzione attribuita alla medesima; andrà pertanto compiuta un'indagine con riguardo alle disposizioni legislative, all'esistenza di eventuali clausole statutarie e alla delibera assembleare di costituzione della medesima¹⁰.

La nozione di "disponibile" va distinta da quella di "distribuibile"¹¹ in base al criterio della possibilità di utilizzazione delle medesime; le possibili utilizzazioni delle riserve "disponibili" sono l'aumento gratuito del capitale sociale, il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite (dell'esercizio e/o di esercizi precedenti), la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici¹². Ne deriva che la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile, essendo in un rapporto di *species* a *genus* rispetto alla disponibilità¹³; utilizzo, quest'ultimo, che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la costituiscono.

Le riserve disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili¹⁴ mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.

L'indistribuibilità della riserva scaturisce da un divieto di distribuzione (imposto dalla legge o dallo statuto); divieto che impone di non assegnare ai soci i valori corrispondenti alle riserve iscritte in bilancio ma destinati invece a rimanere nel patrimonio netto: ciò al fine di rendere tali valori disponibili per altri scopi, quali ad esempio l'aumento del capitale sociale¹⁵ oppure qualora siano destinati ad uno scopo specifico, questi ultimi possono essere destinati a fini diversi dal suddetto aumento (quali la copertura delle perdite d'esercizio o altri scopi stabiliti dalla volontà dei soci).

⁹ Cfr. M. Caratozzolo, *Il Bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, 329 secondo il quale una prima distinzione delle riserve (di utili) a seconda del loro scopo è quella in riserve generiche e riserve specifiche. Le prime, non aventi una particolare destinazione possono essere obbligatorie, se la loro costituzione è resa obbligatoria dalla legge o dallo statuto, e volontarie se vengono liberamente costituite con deliberazione dell'assemblea dei soci. Le riserve generiche sono ad esempio quelle legali, quelle statutarie e le riserve straordinarie senza specifica destinazione.

¹⁰ Cfr. M. Cera, *op. cit.* 104-105.

¹¹ Cfr. M. Cera, *op. cit.* 100-101 che ritiene le due nozioni distinte e non necessariamente coincidenti.

¹² Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.* 329.

¹³ In tal senso, G. A. M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

¹⁴ Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.* 329 secondo cui una riserva può essere disponibile ma non distribuibile ai soci oppure disponibile solo per alcune delle utilizzazioni indicate, ma non per tutte.

¹⁵ Cfr. G. A. M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato: «[...] le riserve non distribuibili possono essere disponibili al fine dell'aumento del capitale, e se sprovviste di scopo (ossia se generiche) possono essere disponibili anche ad altri fini (ad esempio subire l'imprimatur di uno scopo compatibile con la non distribuibilità). Ne esce rafforzata l'idea che il ruolo determinante è giocato dallo scopo, dalla funzione della riserva [...]».

Sulla base di tale presupposto, seguendo l'elencazione delle riserve di Patrimonio netto di cui all'art. 2424 c.c. si è cercato di individuare un parallelismo tra scopo e possibilità di utilizzo delle suddette riserve.

3. La riserva da soprapprezzo delle azioni

L'art. 2431 c.c. definisce espressamente quando è possibile distribuire la riserva da soprapprezzo delle azioni prevedendo che: *«le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430»* (ossia il quinto del capitale sociale); nulla è invece previsto con riguardo alla disponibilità per altri fini. La possibilità di utilizzare la riserva da soprapprezzo delle azioni prima del completamento della riserva legale è discussa in dottrina, non essendovi un orientamento univoco sul tema. Al fine di delineare tale possibilità, occorre preliminarmente chiarire quale sia l'ambito di operatività della riserva da soprapprezzo e se in essa debba includersi soltanto il soprapprezzo vero e proprio che consiste nel maggior prezzo attribuito alla partecipazione rispetto al valore nominale della stessa in sede di aumento di capitale sociale a pagamento¹⁶ oppure se debba includersi una nozione di soprapprezzo che coincide con le somme percepite dalla società in *surplus* rispetto al valore nominale di emissione delle partecipazioni sociali anche in ipotesi diverse dall'aumento di capitale sociale (quali quelle di cui agli artt. 2346, co. 4 e 5 nelle s.p.a. e 2464, co. 1, c.c. per le s.r.l.)¹⁷. Secondo la dottrina prevalente la disciplina di cui all'art. 2431 c.c. riguarda la riserva da soprapprezzo inteso come valore che esprima il requisito della corrispettività che connota il soprapprezzo in senso vero e proprio¹⁸ e non anche quella che

¹⁶ Artt. 2481 *bis*, co. 2-4, c.c., 2441, co. 6 c.c. Nelle s.r.l il soprapprezzo è invece facoltativo, come si evince dal testo dell'art. 2481 *bis*, co. 2, c.c.

¹⁷ Sulla possibilità di un soprapprezzo anche in sede costitutiva cfr. Consiglio Notarile Milano, Massima n. 76. Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in sede di costituzione e di aumento di capitale (artt. 2342, comma 2, 2439, comma 1, 2464, comma 4, e 2481-*bis*, comma 4, c.c.): *«Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di integrale ed immediato versamento dell'intera somma dovuta a titolo di soprapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale (come espressamente prevede l'art. 2439, comma 2, c.c.), sia in sede di costituzione della società (in base all'applicazione analogica dello stesso art. 2439, comma 2, c.c.)»*. Cfr. anche G. A. M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato secondo cui *«tuttavia, va da sé che quando tale funzione "corrispettiva" vi sia, ossia quando in sede costitutiva ciascuno corrisponda un maggior valore a patrimonio in corrispettivo del maggior valore che altri, a sua volta, attribuisca al patrimonio sociale, non può escludersi che si sia in presenza di un autentico "soprapprezzo" in sede costitutiva»*.

¹⁸ Per soprapprezzo vero e proprio è da intendersi il soprapprezzo tipico in sede di aumento di capitale sociale sia quello più circostanziato in sede di costituzione, nelle specifiche ipotesi previste dall'art. 2346, co. 4 e 5 c.c. comunque caratterizzato dalla corrispettività riguardando valori economici corrisposti alla società in sede di costituzione superiori all'ammontare complessivo del valore nominale del capitale sottoscritto.

si origini in seguito ad un normale conferimento a patrimonio¹⁹, data la mancanza del requisito suddetto.

A favore della indisponibilità della riserva da soprapprezzo²⁰ per l'aumento di capitale sociale è stato ritenuto che in virtù della funzione attribuita a tale riserva, che è quella di "coadiuvare" temporaneamente la riserva legale fino a che quest'ultima non raggiunga la soglia del quinto del capitale, soglia quest'ultima prevista affinché la riserva legale possa espletare la funzione di stabilizzazione del capitale sociale, suddetta riserva è inutilizzabile per l'aumento del capitale sociale. Pertanto, l'indisponibilità della riserva da soprapprezzo fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite richiesto dall'art. 2430 c.c. deriva dalla circostanza che, avendo espletato la sua funzione torna nella piena disponibilità della società, con conseguente libera utilizzabilità al fine dell'aumento gratuito di capitale sociale

¹⁹ Cfr. G. A. M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), Studio n. 99-2011/I del Consiglio Nazionale del Notariato secondo cui: «*la ragione della conclusione riposa nella disciplina della riserva da soprapprezzo: con essa il legislatore ha inibito la distribuzione fino al raggiungimento da parte della riserva legale dell'ammontare massimo per essa sancito (pari al quinto del capitale sociale). La non distribuzione, infatti, impedisce una particolare utilizzazione della riserva e, pertanto, impone un regime di "patrimonializzazione" obbligatoria. Ebbene, la permanenza in società dei maggiori apporti patrimoniali dei soci, in correlazione stretta con la riserva legale, ha un'adeguata spiegazione solo se si ha riguardo al soprapprezzo vero e proprio, ossia a quella ricchezza che rappresenta il sacrificio che taluno deve sopportare per conseguire un valore nominale che rappresenti un patrimonio più significativo formato con l'apporto di altri. In questo contesto, infatti, ben si concepisce il regime vincolistico della riserva che racchiuda i vari "sacrifici" (ossia il soprapprezzo) fintanto che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del valore del capitale nominale: così, infatti, si consente alla riserva legale di dispiegare appieno la sua funzione di stabilizzare il capitale sociale grazie ad una riserva (quella da soprapprezzo) che - nata dall'esigenza di riequilibrare la formazione del netto - non risulti immediatamente sottraibile al patrimonio sociale. Risulta chiara la ragione per la quale quando la riserva legale abbia raggiunto il suo ammontare massimo non vi sono più motivi per obbligare alla conservazione dei valori di soprapprezzo che tornano a valere, sul piano degli apporti patrimoniali, come qualunque altro conferimento non capitalizzato, tornando, in altre parole, ad essere riserve "comuni" e, in particolare, distribuibili. In questo contesto, si comprende più adeguatamente che il rapporto tra la riserva soprapprezzo e quella legale non è destinato alla sovrapposizione: solo a quest'ultima la legge assegna la funzione di assestamento come si evince dalla circostanza per cui il divieto di distribuzione nella riserva legale è assoluto, mentre per quella soprapprezzo è "relativo", vigendo, almeno sul piano letterale, sino a che l'altra non abbia raggiunto un determinato ammontare».*

²⁰ Cfr. V. Salafia, Limiti del divieto di distribuzione della riserva da soprapprezzo azioni, in *Le Società* 2/2002, 176 in cui con riguardo alla riserva da soprapprezzo si ritiene che: «*sebbene imputata ad una categoria patrimoniale diversa, genericamente identificata come riserva del capitale, sul piano economico rappresenta un vero e proprio apporto al capitale, in quanto destinata ad incrementare i mezzi della produzione. Ed è proprio in considerazione di questa sua natura economica che il legislatore nell'art. 2431 c.c. ne ha consentito l'eventuale distribuzione fra i soci solo dopo che la riserva legale è stata completata. In realtà, la natura economica del soprapprezzo avrebbe dovuto portare la legge a disporre la stessa indisponibilità propria del capitale, ma la sua classificazione fra le riserve del capitale, come correttamente si deve fare sul piano contabile e su quello giuridico, ha fatto ripiegare la legge sulla meno rigorosa regola oggi contenuta nell'art. 2431 c.c. Questa norma chiaramente riconosce al soprapprezzo una funzione sussidiaria del capitale ed impone che questa funzione venga mantenuta almeno fino a quando, con la formazione della riserva legale, la condizione economico-patrimoniale del capitale si sia consolidata. In altri termini, il soprapprezzo si surroga alla riserva legale finché questa non sia completa».*

nonché per la copertura delle perdite di esercizio e/o e per la distribuibilità ai soci (come espressamente previsto)²¹.

Favorevole invece all'imputabilità a capitale della riserva da soprapprezzo, è la tesi basata sul presupposto che il limite della riserva legale da calcolarsi sulla base al capitale sociale, in caso di imputazione della riserva allo stesso, varierebbe, essendo infatti necessario, in caso di aumento, una maggior accantonamento al fine del raggiungimento della quinta parte del capitale sociale²².

4. Le riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione accolgono le rivalutazioni di attività previste da leggi speciali in materia²³, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio²⁴.

È possibile distinguere tra rivalutazioni monetarie ed economiche, rivalutazioni civilistiche e fiscali, rivalutazioni gratuite ed a pagamento. In particolare, la distinzione tra riserve di rivalutazione monetaria e riserve di rivalutazione economica è utile ai fini della classificazione in bilancio in quanto le riserve di rivalutazione "monetaria" confluiscono nella voce del patrimonio netto A.III ("Riserve di rivalutazione") mentre le riserve di rivalutazione "economica" (intese come quelle che eventualmente si creano per effetto della deroga eccezionale ai principi generali di valutazione del bilancio *ex art. 2423, co. 4 c.c.*) nella voce A.VI ("Altre riserve")²⁵. Tale ultima riserva è denominabile «*Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice civile*»²⁶.

²¹ Cfr. G.A.M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), Studio di Impresa n. 140/2011/I secondo cui « [...] non può dubitarsi che la natura di autentica riserva imponga di considerare che la riserva soprapprezzo debba utilmente impiegarsi a copertura delle perdite. Quanto ancora al momento in cui essa debba esserlo, data la sua stretta "parentela" con la riserva legale, deve ritenersi che le perdite la assorbano immediatamente prima di quella».

²² Cfr. G. Mucciarelli, G. Strampelli, L'aumento gratuito del capitale sociale, in Rivista delle società, 59/2014, fasc. 2°- 3°, 319 in cui si ritiene che « [...] se l'imputazione a capitale della riserva da soprapprezzo deve ritenersi consentita, ciò non consegue tanto dalla constatazione che il passaggio a capitale non equivale alla distribuzione ai soci, quanto dal rilievo che il divieto di distribuzione gravante sul fondo soprapprezzo si trasferisce, per così dire, sulla riserva legale, nella misura in cui varia uno dei termini del rapporto – il numeratore della frazione un quinto aumenta proprio di un'entità corrispondente alla riserva da soprapprezzo (o a quella parte della riserva da soprapprezzo imputata a capitale) – determinando così una correlativa immobilizzazione, sempre nell'ambito del rapporto fra capitale e riserva legale, della quota di utili già destinata o da destinare a riserva legale».

²³ Le leggi in tema di rivalutazione sono state le seguenti: legge 11 febbraio 1952, n. 74; legge 2 dicembre 1975, n. 576; legge 19 marzo 1983, n. 72; legge 29 dicembre 1990, n. 408; legge 30 dicembre 1991, n. 413; legge 21 novembre 2000, n. 342; legge 28 dicembre 2001, n. 448; legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, appunto, D.L. 29 dicembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

²⁴ Cfr. Principio contabile Nazionale OIC 28 Patrimonio Netto, par.11, Dicembre 2016.

²⁵ Per la classificazione in bilancio cfr. Principio contabile Nazionale OIC 28, cit. par. 14 e si veda anche C.A. Busi, Riduzione del capitale nelle s.p.a. e s.r.l., Milano, 2010, 90, per il quale la lettura del principio contabile 28 consente di affermare che nella voce A III del Passivo dello stato patrimoniale, vadano iscritte solo le riserve

Per rivalutazione economica è da intendersi l'incremento di valore di alcune attività a fronte di un aumento della relativa riserva da rivalutazione per cause non legate ad andamenti inflazionistici bensì a dinamiche incidenti sulla sostanza economica del valore dei beni; dinamiche, queste ultime, non ricorrenti, ma limitate a specifiche ipotesi che potrebbero verificarsi in casi eccezionali, quando cioè sussistano le condizioni per l'applicazione della deroga alle disposizioni sul bilancio prevista dall'art. 2423, co. 5²⁷, c.c.

La distinzione tra riserva da rivalutazione monetaria da quella da rivalutazione economica assume rilevanza non solo dal punto di vista classificatorio, ma anche ai fini del regime di distribuibilità delle riserve. Con riferimento alle riserve che sorgono a seguito della deroga eccezionale ai principi di valutazione, infatti, l'art. 2423, co. 5, c.c. dispone che se dalla deroga dovessero derivare degli utili, essi devono essere inseriti in una riserva non distribuibile «*se non in misura corrispondente al valore recuperato*». Tale riserva permane, pertanto, indisponibile fino a che gli utili potenziali non si siano effettivamente realizzati, in via diretta, tramite la cessione del bene, o in via indiretta, in seguito al recupero graduale delle quote di ammortamento con i ricavi d'esercizio²⁸.

derivanti da una rivalutazione operata in base a leggi speciali, mentre quelle che derivano dalla deroga di cui all'art. 2423, comma 4 (ora comma 5) c.c. sono da iscriverne alla successiva voce A VI - Altre riserve".

²⁶ Così OIC 28, cit. par. 14.

²⁷ Tale deroga, prima della nuova codificazione ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 era disposta dal co. 4 dell'art. 2423, c.c.

²⁸ Con riguardo all'ammortamento, cfr. OIC 16, Immobilizzazioni materiali, Dicembre 2016, par. 77 secondo cui «*La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua*»; si veda anche OIC 25, Imposte sul reddito, Dicembre 2016, par. 59-60: «*La rivalutazione del valore contabile dell'attività può influire o non influire sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione; in altre parole, i maggior valori contabili dell'attività a seguito della rivalutazione possono essere o meno riconosciuti anche ai fini fiscali. Il maggior valore attribuito ad un'attività in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore). Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale. Pertanto, la società non iscrive imposte differite alla data della rivalutazione. Successivamente alla rilevazione iniziale, la società iscrive le imposte anticipate/differite in presenza di differenze temporanee. Ad esempio, quando gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero. Il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico*». Pertanto, il valore della quota di ammortamento è determinato sul valore rivalutato del cespite, mentre la riserva di rivalutazione che può

Per quanto riguarda la riserva da rivalutazione (“monetaria”), in dottrina²⁹ ci si è interrogati se possa applicarsi lo stesso principio o meno. Se si ipotizza che la rivalutazione rientri in uno dei casi eccezionali di cui all’art. 2423, co. 5, c.c. ne conseguirebbe che il saldo attivo di rivalutazione non sarebbe distribuibile se non dopo la vendita dell’immobile rivalutato ovvero quando l’intero importo oggetto di rivalutazione è stato recuperato attraverso la procedura di ammortamento³⁰.

In merito, si evidenzia che il Principio contabile nazionale OIC 28, nella precedente versione (Agosto 2014) prevedeva che «*le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall’articolo 2445 Codice civile, nonché, sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione*»; l’attuale versione del suddetto Principio (Dicembre 2016) non prevede più alcun riferimento alla distribuibilità di tali riserve. Al fine di risolvere i dubbi in merito, è utile prendere in considerazione alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 185/2008, che al comma 23 dell’art. 15 rinvia, per quanto compatibili, ad alcune disposizioni dettate con riguardo ai precedenti provvedimenti di rivalutazione, precisamente alla legge n. 342/2000 (artt. 11, 13 e 15) e al D.M. 13 aprile 2001, n. 162; D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

In particolare il comma 2 dell’art. 13 della legge n. 342/2000 prevede testualmente, che «*la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile*»³¹.

L’imputabilità a capitale di tali riserve è stata prevista dallo stesso legislatore nelle varie leggi speciali emanate in materia di rivalutazione; non si pone nessun ostacolo a tale utilizzazione, che è stata ritenuta la più aderente alla natura delle riserve da rivalutazione³².

considerarsi disponibile è pari alla differenza tra la quota di ammortamento post-rivalutazione e la quota di ammortamento prima della rivalutazione, al netto del valore delle corrispondenti imposte differite. Nel caso di cessione del bene invece, la riserva di rivalutazione disponibile è pari al corrispondente maggior valore assegnato al bene ceduto (valore storico incrementato della riserva di rivalutazione), sempre al netto delle relative imposte differite.

²⁹ Cfr. G. Gavelli, Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione, in Corr. Trib., 2009, 918.

³⁰ Cfr. G. Gavelli, *op. cit.*, 918.

³¹ Ai sensi dei co. 2 e 3 dell’art. 2445 c.c. l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, ed inoltre la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

³² Cfr. M. Cera, *op. cit.* 122. Non sono mancati orientamenti, ormai datati, contrari all’imputabilità a capitale dei saldi di rivalutazione Trib. Napoli (decr.) 20 luglio 1982, in Riv. not. 1983, II, 517 con nota di M. Miserocchi.

L'utilizzazione della riserva a copertura perdite comporta da un lato l'obbligo di reintegrare la riserva con gli utili che si vengono successivamente a formare, i quali risultano così vincolati e potranno essere distribuiti solo per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare della riserva da ricostituire oppure, dall'altro, la riduzione dell'importo della riserva in misura pari al valore utilizzato.

Con riguardo alla distribuibilità di tali riserve, il dubbio che ci si è posti riguarda la circostanza per cui la distribuzione possa violare un divieto normativo (quello di cui all'art. 2423, co. 5, c.c.) verificandosi prima che il maggior valore del bene rivalutato sia realizzato dalla società che ha operato la rivalutazione.

In proposito, in dottrina è stato osservato che l'applicazione della deroga *ex art. 2423, co. 4*, (ora co. 5 c.c. in seguito modifiche di cui al D.lgs. 139/2015) sembra esclusa dalla deroga ai principi generali di valutazione desumibile nell'art. 15, comma 16, D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale la rivalutazione avviene «*anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia*»; è stato osservato inoltre che tale ultima disposizione intende richiamare (per derogarvi) anche l'art. 2423, co. 5, c.c.³³ Alla luce di tali considerazioni, non potrebbe negarsi il carattere di specialità della disciplina in esame ed inoltre la tutela dei terzi creditori in caso di distribuzione della riserva è stata perseguita con l'osservanza della procedura stabilita per la riduzione del capitale esuberante e dunque garantendo lo strumento dell'opposizione *ex art. 2445, co.3 c.c.*³⁴

5. La riserva legale

L'art. 2430 c.c. prevede l'obbligatorio accantonamento di una quota pari alla ventesima parte degli utili netti alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto un valore pari al quinto del capitale sociale. La funzione della riserva formata ai sensi dell'art. 2430 c.c. consiste nel garantire stabilità al capitale sociale, tutelandone l'integrità, evitando che questo possa essere colpito direttamente da eventuali perdite; ciò al fine di rafforzare la garanzia nei confronti dei terzi creditori costituita dal capitale nonché di assicurare il normale conseguimento dell'oggetto sociale e dunque la funzione propria del capitale³⁵. Dalla suddetta funzione svolta dalla riserva legale deriverebbe, secondo autorevole dottrina, il regime di indisponibilità per l'aumento di capitale sociale e per altri utilizzi che non siano la copertura delle perdite³⁶ nonché l'indistribuibilità della medesima; si evidenzia che la disponibilità o meno della riserva legale per aumenti gratuiti di capitale sociale ai sensi degli

³³ Cfr. G. Gavelli, *op.cit.*, 918.

³⁴ P. Divizia e L. Olivieri, *Riserva da rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ed intervento notarile*, in *Notariato* 3/2013, 297.

³⁵ Cfr. M. Cera, *op. cit.* 108-113.

³⁶ Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.* 330.

artt. 2442 e 2481 *ter* c.c. è questione non pacifica: una tesi è favorevole all'imputazione al capitale sociale della riserva legale in quanto sostiene che tale imputazione conferisce un maggiore vincolo rispetto alla sola riserva legale³⁷; la tesi della indisponibilità, che rappresenta la dottrina maggioritaria, sostiene invece che l'accantonamento degli utili alla riserva legale è previsto al fine di tutelare l'integrità del capitale e qualora fosse possibile imputare liberamente al capitale la riserva legale così formata, il capitale rischierebbe di rimanere privo della sua diretta protezione³⁸ in quanto è evidente il legame di proporzionalità tra le due poste di patrimonio netto, che sottolinea suddetta funzione di protezione della riserva rispetto al capitale.

Conformemente alla dottrina maggioritaria e alla giurisprudenza che si è espressa in merito³⁹, la riserva legale è dunque soggetta ad un regime di indisponibilità espressamente derogabile in funzione della copertura delle perdite che costituirebbe l'unica modalità di utilizzazione.

Non può esservi alcun dubbio che la riserva legale possa essere utilizzata per coprire le perdite e debba essere utilizzata a tal fine. Ciò in quanto la previsione normativa *ex art.* 2430 c.c. secondo cui è ipotizzata, per poi imporne la ricostituzione, una diminuzione "per qualsiasi ragione" della riserva legale, come ormai pacifico, si riferisce alla diminuzione della

³⁷Cfr. C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, secondo il quale «può infatti osservarsi [...] per quanto riguarda il profilo prettamente patrimoniale può osservarsi che l'inderogabilità della disciplina dettata dal legislatore in relazione ad alcune riserve (legale, da sovrapprezzo, da rivalutazione) va intesa, se è vero che è stabilita in funzione del rafforzamento del capitale sociale, nel senso che è da ritenersi vietata una disciplina statutaria che attribuisca una maggiore disponibilità a queste riserve, mentre è ammissibile l'introduzione di vincoli ulteriori, o con clausola statutaria o mediante il trasferimento delle poste ad altre sottostanti ad una disciplina più rigida. Ed è indubbio che l'imputazione a capitale verrebbe a creare sulla riserva legale un vincolo maggiore di quello originario, e per di più occorrerebbe procedere successivamente alla costituzione di una riserva legale di importo superiore, in proporzione al nuovo capitale sociale. A ritenerla ammissibile, l'imputazione a capitale della riserva legale potrebbe però avvenire solo in assenza di riserve statutarie o disponibili, altrimenti si darebbe luogo ad un «vuoto» inammissibile nella progressione delle poste passive del bilancio, dal momento che non può mancare un fondo, pur minimo, di riserva legale se vi sono altre riserve da utili».

³⁸ Cfr. M. Cera, *op. cit.* 111.

³⁹ M. Cera, *op. cit.* 110-111. G. E. Colombo, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in Giur. comm., 1984, I, 844-845. In giurisprudenza: Trib. Cassino, 7 febbraio 1992, in Foro it., 1993, I, 600, Trib. Bologna 3 dicembre 1995, in Soc. 6/1996, 688 secondo cui è illegittimo l'aumento gratuito del capitale sociale effettuato mediante utilizzo della riserva legale; si afferma in tale sentenza che «L'automatismo insito nel meccanismo assicurato dall'art. 2430, Codice civile, definisce, pertanto, un momento di doverosità lineare ed ultimativa, senza che sia dato ammettere il passaggio a capitale della riserva legale senza disconoscere la ragione fondativa del medesimo: la riserva legale si costituisce come «cuscinetto» del capitale, il cui carattere di indisponibilità si afferma come assoluto (pur a fronte di «passaggi» in crescita nella scala delle rigidità) proprio perché solo la assolutezza realizza la finalità prevista dalla norma». In senso favorevole alla imputazione a capitale della riserva legale, v. C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, *cit.*, B. Quatraro, S. D'Amora, R. Israel e G. Quatraro, *Trattato teorico pratico delle operazioni sul capitale*, 2001, Milano, 225 ss.

riserva in presenza di perdite che l'abbiano intaccata⁴⁰. Non è inoltre possibile utilizzare la riserva legale per rimborsare il socio in caso di recesso del socio⁴¹.

Con riguardo all'ordine in base al quale utilizzare la riserva legale per la copertura delle perdite di esercizio, sembra pacifico, sia in dottrina⁴² che in giurisprudenza⁴³, che dovranno essere prima erose le riserve facoltative (ed in genere disponibili)⁴⁴, poi quelle statutarie ed infine quella legale.

Il regime di utilizzabilità invece cui è sottoposta la parte della riserva legale c.d. "accelerata" ovvero la parte formata con la destinazione di utili in misura superiore alla ventesima parte degli stessi è stato discusso in dottrina⁴⁵. È stato infatti osservato che non è disponibile (nemmeno ai fini dell'imputazione a capitale) la riserva legale costituita in forma accelerata (cioè con accantonamento maggiore ad un ventesimo degli utili annuali) in

⁴⁰ G. E. Colombo, *op.cit.*, 844.

⁴¹ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 201-2012/I, Recesso nella s.r.l.: derogabilità del termine di 180 giorni e possibilità di attingere alla riserva legale, in CNN Notizie del 12.4.2013:«[...] Nel caso in esame si chiede se, prima di intaccare il capitale, sia possibile attingere alla riserva legale. La riserva legale (o riserva da utili), è soggetta ad un regime di indisponibilità derogabile solo in funzione della copertura delle perdite che costituisce l'unica modalità di suo utilizzo ammessa da dottrina e giurisprudenza. [...] È indubbio, inoltre, che si tratta di principi strettamente legati alla essenziale funzione della riserva legale che è quella di assicurare stabilità al capitale sociale evitando che questo possa essere colpito direttamente dal verificarsi di eventuali perdite. Tali considerazioni, insieme al dato testuale della mancata ricomprensione della riserva legale - e comunque, in generale, delle riserve indisponibili - nell'ambito degli elementi utilizzabili in funzione del rimborso al socio, inducono a ritenere non percorribile la via del ricorso alla riserva legale per liquidare il receduto. Dunque, se il valore della quota di liquidazione spettante al socio receduto è di importo superiore all'ammontare delle riserve disponibili, è necessario ricorrere alla riduzione del capitale sociale [...]».

⁴² Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.*, 330 e Cfr. G. E. Colombo, Il Bilancio d'esercizio, in Trattato delle società per azioni, 7*, diretto da G.E.Colombo e G.B. Portale, Torino 1995, 509 ss.

⁴³ Cfr. Cassazione civile sez. I, 06 novembre 1999, n. 12347 in cui si afferma quanto segue «è principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale. Quest'ordine, e soprattutto la posizione finale attribuita del capitale sociale, traggono la loro ragion d'essere dal dato che il capitale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Quindi, mira non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi».

⁴⁴ Cfr. G. E. Colombo, Il Bilancio d'esercizio, *ult. op. cit.*, 510 secondo cui con riguardo alle riserve disponibili, una deliberazione assembleare è necessaria solo per stabilire quale ridurre tra riserve di pari disponibilità. Con riguardo invece alla riserva c.d. "targata" ("targata" equivale a personalizzata in quanto costituita con versamenti provenienti da un solo socio), in dottrina è stato ritenuto che, quest'ultima, deve essere intaccata dalle perdite successivamente alle altre riserve e quindi anche alla riserva legale, data la particolare circostanza che la caratterizza: tale opinione, riferita alle riserve targate da versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale, è condivisa da G.B. Portale, Appunti in tema di "Versamenti in conto futuri aumenti di capitale" eseguiti da un solo socio, in Banca borsa 1995, I, 98 e G. E. Colombo, Il Bilancio d'esercizio, *ult. op. cit.*, 511.

⁴⁵ Secondo autorevole dottrina è legittima una clausola statutaria o una delibera dell'assemblea o decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio che disponga di accantonare una percentuale maggiore di utili di quella richiesta per legge (pari almeno al 5% dell'utile d'esercizio) alla riserva legale. Tale allocazione implica che la formazione della riserva legale sia accelerata in quanto raggiungerà la quinta parte del capitale in tempi più brevi.

quanto la parte di riserva così costituita è soggetta in tutto e per tutto alla riserva legale fino a che non abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale; di conseguenza, la destinazione di utili in misura superiore al minimo obbligatorio alla costituzione della riserva non è disponibile in quanto l'accantonamento, sebbene accelerato, risponde ad un interesse generale⁴⁶.

In dottrina è stato osservato che non vi è dubbio che l'ammontare dell'eccedenza della riserva legale rispetto al quinto del capitale non possa essere riserva legale in quanto quest'ultima è obbligatoria per legge, le modalità di costituzione sono specificamente previste ed inoltre è stabilito anche un rapporto quantitativo con il capitale sociale. Nel caso in esame siamo al di fuori della fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 2430 c.c. e non vi è spazio per l'applicazione della relativa disciplina⁴⁷. Non si configura pertanto come riserva legale l'accantonamento in eccedenza rispetto al quinto del capitale⁴⁸, essendo quest'ultimo riconducibile ad una riserva volontaria o facoltativa (quando l'accelerazione è riconducibile alla volontà dei soci) o statutaria (qualora derivi da una clausola statutaria) e dunque disponibile⁴⁹ nonché distribuibile⁵⁰; in tale ultimo caso occorrerà rispettare preventivamente le regole per la modifica o la soppressione delle destinazioni previste nello statuto per riserve con scopi specifici, in base all'utilizzo che si vorrà farne.

Analogamente, nell'ipotesi di accantonamento degli utili a riserva legale "accelerata" sulla base di una delibera dell'assemblea, la medesima assemblea potrà deliberare sulla distribuzione degli utili precedentemente destinati all'autofinanziamento, come accade per una riserva facoltativa.

Si può concludere che il regime dell'indisponibilità per aumenti gratuiti del capitale sociale e dell'indistribuibilità ai soci è applicabile solamente alla parte di riserva legale pari al quinto del capitale sociale; la disciplina della quota di riserva legale eccedente dovrebbe essere ricostruita sulla base del vincolo che ne ha disposto l'accantonamento. Ne deriva, pertanto, che la parte eccedente sarebbe disponibile; nel caso in cui si sia formata in virtù di una

⁴⁶ Cfr. M. Cera, *op. cit.*, 112 e G. E. Colombo, *op.cit.*, 845. Un risalente orientamento aveva ritenuto intangibile anche la parte di riserva eccedente il quinto del capitale sociale. Sul punto A. Giuliani, Sulla utilizzazione delle riserve per aumento di capitale in Riv. dir. comm., 1963, 502 ss.

⁴⁷ G. Mucciarelli, G. Strampelli, L'aumento gratuito del capitale sociale, in Rivista delle società, 59/2014, fasc. 2°- 3°.

⁴⁸ G. E. Colombo, *op.cit.*, 845.

⁴⁹ Cfr. Trib. Cassino, 7 febbraio 1992, in Foro it., 1993, I, 600 che ritiene in tema di aumento di capitale che «*la riserva legale è tale, e quindi non è disponibile da parte dell'assemblea, solo fino a che raggiunga il quinto del capitale sociale: ogni ulteriore accantonamento in eccedenza, rispetto all'ammontare prescritto dalla legge, pur se imputato a riserva legale, si sottrae al regime di indisponibilità proprio di detta riserva. È, dunque, lecito il passaggio a capitale, ai sensi dell'art. 2442 c.c., della parte della riserva legale eccedente il quinto del capitale sociale*».

⁵⁰ Cfr. G. A. M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima), Studio n. 99-2011/I, del Consiglio Nazionale del Notariato. Sul punto, già in passato, M. Cera *op. cit.* 112 ss.

clausola statutaria, sarà necessaria una modifica della medesima, al fine dell'utilizzo della medesima per scopi differenti. La nota integrativa deve dunque evidenziare necessariamente, se sussistente, la differenza di disciplina delle varie "quote" della riserva legale⁵¹.

Nulla vieta che la parte di riserva legale che perda tale natura in seguito ad una riduzione del capitale e dunque sia "esuberante" nonché liberata possa essere disponibile anche per un eventuale futuro aumento del capitale⁵².

Secondo un altro orientamento, invece, anche la parte di riserva che non supera il limite della riserva legale è imputabile a capitale in quanto l'imputazione a capitale della riserva, a differenza della distribuzione ai soci che ridurrebbe il patrimonio sociale, vincolerebbe in maniera più rigorosa una parte del patrimonio a garanzia dei creditori⁵³.

5.1. La riserva legale di cui all'art. 2463, co.5, c.c.

Con riguardo alla riserva legale delle nuove s.r.l. a capitale minimo è stata introdotta una disciplina speciale *ex art. 2463, co. 5, c.c.* che, a differenza della disciplina generale *ex art. 2430 c.c.*, prevede che l'accantonamento deve essere almeno pari a un quinto degli utili netti annuali, fino al raggiungimento dell'ammontare di diecimila euro. Il comma 5 dell'art. 2463 c.c., rispetto all'art. 2430, costituisce norma integrativa, differenziandosene non solo per l'entità degli accantonamenti ma anche in quanto prevede espressamente la possibilità di utilizzare la riserva per gli aumenti di capitale, mentre resta confermato l'obbligo di reintegrare la riserva nel caso diminuisca "per qualsiasi ragione"; ne deriva che la riserva deve essere reintegrata qualora risulti diminuita perché è stata utilizzata per coprire delle perdite o, eventualmente, per un aumento gratuito di capitale⁵⁴. L'espressa disponibilità per aumenti gratuiti del capitale sociale sancita dall'art. 2463, co. 5, c.c. implica una riflessione con riguardo alla disciplina della riserva legale ordinaria, la cui indisponibilità per aumenti di capitale è stata oggetto di discussione in dottrina. La differente finalità attribuita alla riserva *ex art. 2463, co. 5 c.c.* (che è quella di fornire un sussidio alla formazione del capitale sociale, compensando la mancanza del capitale sociale minimo) rispetto a quella ordinaria, chiarisce la *ratio* della norma che risponde all'esigenza di favorire la capitalizzazione della società, in considerazione del fatto che si tratta di società con capitale inferiore alla soglia di 10.000

⁵¹ Con riferimento alle informazioni da fornire in Nota integrativa cfr. art. 2427, co. 1, numero 7-*bis* c.c.

⁵² G. E. Colombo, *op.cit.*, 845.

⁵³ G. E. Colombo, *op.cit.*, 845-846 si veda anche C. Costa, *Riserva nelle società*, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, *cit.*

⁵⁴ Si veda C. Bauco, T. Di Nardo, N. Lucido, *Società a responsabilità limitata semplificata*, del CNDEC e FNC, febbraio 2016, «Con riferimento all'aumento gratuito di cui all'art. 2481-ter c.c. non dovrebbero emergere particolari problematiche nell'imputare a capitale la riserva accantonata ai sensi dell'art. 2463, quinto comma, c.c. con la conseguenza che, nei casi in cui a seguito dell'aumento il capitale superi i 10.000 euro, la s.r.l.s. si evolverà necessariamente in s.r.l. ordinaria e il regime di accantonamento tornerà ad essere quello tradizionale, vale a dire quello della riserva legale di cui all'art. 2430 c.c.».

euro. Considerata tale funzione della riserva legale, finalizzata a compensare la mancanza del capitale sociale minimo, la disciplina speciale tende a legittimare l'autofinanziamento della società a capitale minimo sopperendo alla mancanza di conferimenti, che vengono pertanto formati in maniera progressiva con i risultati positivi della gestione. Solo quando la somma del capitale e della riserva legale avrà raggiunto la soglia di 10.000 euro, l'eccedenza (rispetto alla parte che permette di raggiungere la cifra obiettivo di 10.000 euro) potrà svolgere la funzione di protezione del capitale sociale che è quella tipica della riserva legale "ordinaria" ex art. 2430 c.c.

Dal testo di cui all'art. 2463, comma 5, c.c. che contiene una disciplina integrativa di quella contenuta nell'art. 2430 c.c. non emerge alcun obbligo per la società ad accantonare due riserve legali; ne consegue che qualora la riserva legale di cui all'art. 2463, co. 5, c.c. abbia raggiunto un importo che sommato al capitale sia pari a 10.000 euro e abbia raggiunto il quinto dell'importo del capitale sociale ex art. 2430 c.c., la società non sembrerebbe tenuta a provvedere ulteriormente. Tuttavia, qualora sia superata la soglia dei 10.000 euro, l'accantonamento verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all'art. 2430 c.c. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all'art. 2463, comma 5, c.c., applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro.

Nulla vieta che anche nelle s.r.l. a capitale minimo, qualora la riserva legale abbia raggiunto entrambi i limiti di cui agli artt. 2463, co. 5 e 2430 c.c., l'importo eccedente possa essere imputato a riserva volontaria o statutaria come osservato per la riserva legale c.d. "accelerata" per la parte eccedente il quinto del capitale sociale.

Ne consegue che la riserva legale iscritta in bilancio a seconda delle parti di cui si compone può essere soggetta a differenti regime di disponibilità e distribuibilità. Ne deriva che:

- a) la riserva legale ex art. 2430 c.c. per la parte pari a un quinto del capitale sociale è disponibile solo per la copertura delle perdite ed è indisponibile;
- b) la riserva legale ex art. 2430 c.c. per la parte eccedente il quinto del capitale sociale, costituita a seguito di deliberazione dell'assemblea ordinaria è disponibile sia per la copertura delle perdite che per aumenti gratuiti del capitale sociale ed è distribuibile; per quanto concerne la riserva legale per la parte eccedente il quinto del capitale sociale, qualora derivi da una clausola statutaria, al fine della disponibilità occorrerà, al fine dell'utilizzo per scopi differenti della medesima, rispettare preventivamente le previsioni statutarie e le regole per la modifica o la soppressione delle destinazioni previste nello statuto;
- c) la riserva legale formata ex art. 2463, co. 5, c.c. è disponibile sia per la copertura delle perdite (per ultima rispetto alle altre poste del patrimonio netto) che per aumenti gratuiti del capitale sociale ed è indisponibile;
- d) la riserva legale ex art. 2463, co. 5, c.c. per la parte eccedente i limiti di cui agli artt. 2463, co. 5, e 2430 c.c. vale quanto indicato nel punto b).

Deve essere data opportuna informazione nella nota integrativa al bilancio *ex art. 2427, co.1, n. 7-bis, c.c.* dei differenti regimi di disponibilità e/o distribuibilità oltre che di tutte le tipologie di riserve⁵⁵ anche delle varie “parti” della riserva legale; è infatti richiesta *«l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi».*

6. Le riserve statutarie

Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve e disciplinarne le condizioni, i vincoli per i quali sono istituite nonché le modalità di formazione e movimentazione⁵⁶. Tale previsione può risultare sia in fase costitutiva sia in una fase successiva. Una modifica in tal senso, nonché una variazione del vincolo (ad esempio al fine di trasformare la riserva maturata fino a quel momento in riserva libera) e/o delle modalità di formazione della riserva, o una soppressione della medesima implica una modifica statutaria, con le relative formalità previste (con assemblea straordinaria o decisione dei soci *ex art. 2479, co. 2, n. 4 c.c.*). In dottrina si distingue l’ipotesi in cui lo statuto abbia previsto una specifica destinazione delle suddette riserve da quella in cui nulla è indicato⁵⁷; in tale ultimo caso parte della dottrina ritiene disponibili per l’aumento gratuito del capitale le riserve statutarie prive di specifica destinazione⁵⁸; secondo altra parte della dottrina, qualora non sia prevista dallo statuto una specifica destinazione la riserva può essere utilizzata oltre che per il passaggio a capitale anche per gli scopi più svariati (quali la copertura di perdite in concorso con la riserva legale o prima di questa, distribuzione ai soci etc.). Nel caso in cui lo statuto preveda una specifica destinazione (ad esempio per fronteggiare un rischio particolare o per scopi ben determinati), secondo la dottrina maggioritaria, la riserva statutaria può diventare disponibile solo subordinatamente ad una modifica della clausola statutaria relativa⁵⁹.

⁵⁵ Cfr. par. 10.

⁵⁶ Cfr. OIC 28, cit. 4.

⁵⁷ Cfr. M. Cera, *op. cit.*, 117 *«la disponibilità o meno della riserva statutaria dipende dal contenuto della relativa clausola e dalla eventuale particolare destinazione attribuita alla riserva».*

⁵⁸ Cfr. G. F. Campobasso, *Diritto Commerciale, Diritto delle Società*, 2 Torino, 2015, 513-514 che ritiene la riserva statutaria “priva di specifica destinazione” disponibile per un aumento di capitale senza necessità di modifica statutaria.

⁵⁹ F. Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano 2011, 467. B. Quatraro, S. D’amora, R. Israel e G. Quatraro, *op. cit.*, 232 e. M. Caratozzolo, *op. cit.*, 330. Cfr. anche G. E. Colombo, *Il Bilancio d’esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, 7*, diretto da G.E.Colombo e G.B. Portale, Torino 1995, 512 – 513 secondo il quale invece: *«potranno essere imputate a capitale [...] le riserve statutarie, sia se prive di specifica destinazione (o destinate proprio a “futuri aumenti di capitale” sia quando specificamente destinate ad altri fini (in quest’ultimo caso non vi sarà bisogno che la deliberazione dell’assemblea straordinaria di aumento del capitale sia affiancata da altra deliberazione modificante la clausola statutaria sulla riserva: la clausola statutaria, quanto all’obbligo di*

La riserva statutaria non è invece distribuibile salvo che lo statuto preveda che detta riserva, dopo aver raggiunto un determinato livello, debba restare a disposizione dell'assemblea. La possibilità di distribuzione è vincolata alla previsione statutaria e qualora non fosse contemplata, occorrerà una modifica statutaria in tal senso⁶⁰.

7. Altre riserve

La voce A)VI "Altre riserve, distintamente indicate" accoglie tutte le altre riserve esplicitamente previste dal Codice civile nonché quelle utilizzate nella prassi dalle società. Sulla base di quanto indicato dall' OIC 28, Patrimonio netto, sono classificabili nella suddetta voce tutte le altre riserve che non sono state già iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto⁶¹. A titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano le seguenti riserve⁶²:

- la "Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice civile": come già precedentemente illustrato⁶³, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione della deroga, ex art. 2423, co. 5, c.c. devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato tramite l'ammortamento o il realizzo del bene rivalutato⁶⁴;
- la "Riserva azioni (quote) della società controllante": ai sensi dell'art. 2359-bis, co. 4, c.c. «una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite»⁶⁵;
- la "Riserva da rivalutazione delle partecipazioni": ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 4, c.c. «quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o

accantonamento annuo, non verrebbe modificata; il prelievo dalla riserva per un fine – aumento del capitale – diverso da quello per cui è stato fatto l'accantonamento non è "modifica della clausola" bensì utilizzo difforme da quello previsto nella clausola: utilizzo che può essere disposto dall'assemblea straordinaria)».

⁶⁰ Cfr. A. Busani, Massimario delle operazioni societarie Autori: Angelo Busani, Milano, 2015, 215 che contempla anche il caso di distribuibilità della suddetta riserva, qualora lo statuto le abbia assegnato una funzione di conguaglio dividendi.

⁶¹ Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, non indicano separatamente le riserve che compongono la voce AVI "Altre riserve".

⁶² Cfr. OIC 28 cit., par. 14, elenca le seguenti riserve da classificare nella voce AVI "Altre Riserve, distintamente indicate".

⁶³ *Supra* par. 4.

⁶⁴ Sulla utilizzabilità per l'aumento gratuito di capitale nonché per la copertura delle perdite in senso favorevole, cfr. A. Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2015, 206.

⁶⁵ Dopo le modifiche di cui all'art. 6, co. 1, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, la disciplina di tale Riserva, a differenza dalla Riserva per azioni proprie, non ha subito alcuna modifica. Per la sua utilizzabilità cfr. nota 91. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell'annullamento di azioni proprie *infra* par. 9, e OIC. 28, cit. par. 34 e 35.

- all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile»⁶⁶;*
- la "Riserva per utili su cambi non realizzati": ai sensi dell'art. 2426, co.1, n. 8-bis, c.c., «*le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo[...]*»⁶⁷. Lo scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione di utili di natura valutativa (con le ovvie conseguenze sul patrimonio) fino a che questi ultimi non vengano effettivamente realizzati⁶⁸;
 - le "Riserve per versamenti effettuati dai soci"⁶⁹: sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica. A tal fine possono individuarsi le seguenti riserve che hanno uno specifico vincolo di destinazione: la Riserva per "Versamenti in conto aumento di capitale" che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio; la Riserva per "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" che accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale⁷⁰; la Riserva per "Versamenti in conto capitale" che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale; la Riserva per "Versamenti a copertura perdite" che accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita. I suddetti versamenti non costituiscono prestiti restituibili (che devono invece essere iscritti nella voce D3 del Passivo⁷¹) ma rappresentano vere e proprie riserve di capitale la cui normale

⁶⁶ Per l'iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all' OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".

⁶⁷ L'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera" nei par. 44-47 specifica che «*Tale disciplina si applica all'utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.*

L'importo dell'eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato d'esercizio per poi essere accantonato in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, in un'apposita riserva non distribuibile denominata "Riserva utili su cambi". Qualora il risultato netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio».

⁶⁸ Sull'utilizzo della Riserva utili su cambi per la copertura di perdite di esercizi precedenti (prima della realizzazione degli utili) nonché per l'aumento gratuito del capitale sociale e per la copertura delle perdite dopo che l'utile sia stato realizzato, in senso positivo cfr. A. Busani, *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2015, 217.

⁶⁹ OIC 28, cit. 14.

⁷⁰ La riserva per versamenti in conto futuro aumento del capitale è da ritenersi assoggettata ad uno specifico vincolo di destinazione e, pertanto, da restituire ai soci se poi l'aumento non viene effettuato. Diverso è il discorso per la riserva per versamenti in conto capitale. Cfr. M. Caratozzolo, *op.cit.* 342.

⁷¹ Cfr. OIC 19, *Debiti*, Dicembre 2016, par. 20.

destinazione è quella di essere portate ad aumento del capitale sociale o essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio⁷²;

- la “Riserva da conguaglio utili in corso”: tale riserva accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno;
- la “Riserva straordinaria”: tale riserva è facoltativa ed è costituita con delibera assembleare (in sede di approvazione del bilancio e di ripartizione dell’utile d’esercizio). In assenza di una specifica destinazione in sede di delibera dell’assemblea ordinaria si configura come una riserva di tipo generico ed è liberamente utilizzabile come osservato per la riserva statutaria⁷³ ed il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione⁷⁴. Qualora sia prevista una specifica destinazione per suddetta riserva, occorrerà una delibera assembleare per la variazione della stessa.

Infine, tra le Altre riserve, secondo autorevole dottrina possono classificarsi anche le riserve derivanti da operazioni straordinarie, tra cui a titolo esemplificativo la “Riserva avanzo da concambio di fusione”, che normalmente assume la natura di riserva di capitale la cui disciplina, secondo la dottrina maggioritaria, è rappresentata dalla normativa in materia di riserva da soprapprezzo, data la sua genesi⁷⁵.

8. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015, recependo la direttiva 2013/34/UE, ha apportato numerose modifiche al Codice civile con riguardo alle disposizioni di redazione del bilancio di esercizio. In particolare, relativamente alla copertura dei rischi finanziari ed alla rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, il nuovo art. 2426, co. 1, n. 11-*bis* c.c. impone di rilevare nel conto economico le variazioni di *fair value*⁷⁶ degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti⁷⁷. L’Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente pubblicato il nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari derivati⁷⁸ definendo i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* e le

⁷² Cfr. M. Caratozzolo, *op.cit.* 341-342.

⁷³ Cfr. M. Caratozzolo, *op. cit.*, 330.

⁷⁴ Cfr. A. Busani, *op. cit.*, 216.

⁷⁵ Cfr. A. Busani, *op. cit.*, 201 ss. Per il regime di disponibilità si veda *supra* par. 3.

⁷⁶ Per la definizione di *fair value* si veda IASB, Principio contabile IFRS 13 Fair Value Measurement, 2011.

⁷⁷ Cfr. OIC 28, cit. 5. Si evidenzia nel medesimo Oic 28, par. 20 che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis*, del codice civile. Di conseguenza lo schema di stato patrimoniale non include la voce AVII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

⁷⁸ Si rinvia al Principio OIC 32, Strumenti finanziari derivati, Dicembre 2016 per un approfondimento sul tema.

informazioni da fornire in nota integrativa. Come previsto dal Principio contabile Nazionale OIC 32, Strumenti finanziari derivati, par. 15 «*la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari [...]. La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del Codice civile*⁷⁹: “*le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*” [...]⁸⁰.

Il modello contabile della copertura dei flussi finanziari previsto dal nuovo OIC 32 prevede che «*ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita alimenta la voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D) del conto economico*»⁸¹.

⁷⁹ Cfr. art. 2426, co. 1, n 11 bis: «*gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*».

⁸⁰ Ne deriva che le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le seguenti finalità: emissione di obbligazioni, distribuzione degli utili ai soci, aumento di capitale sociale, riduzione del capitale per perdite anche nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale.

⁸¹ Cfr. OIC 32, Strumenti finanziari derivati, par. 85.

L'articolo 2427-*bis*, comma 1, numero 1b-*quater*, stabilisce che la nota integrativa debba indicare «una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio».

Con riferimento alle informazioni da fornire, ai sensi del suddetto articolo, sulla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, l'OIC 28, Patrimonio Netto, ha proposto un esempio dello schema della tabella da riportare in nota integrativa di seguito indicato⁸²:

All'inizio dell'esercizio precedente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazione di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio precedente
All'inizio dell'esercizio corrente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazione di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio corrente

9. La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Nella precedente formulazione l'art. 2357-*ter*, co. 3, c.c.⁸³ imponeva, a fronte dell'acquisto di azioni proprie, la costituzione e il mantenimento di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, finché le azioni non fossero state trasferite o annullate. Dopo le modifiche di cui all'art. 6, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, l'art. 2357-*ter*, al co. 3, c.c. ora prevede che «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo»⁸⁴.

⁸² Cfr. OIC 28, Patrimonio netto, 14.

⁸³ Il precedente testo dell'art. 2357 *ter*, comma 3, c.c. prevedeva che «una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate».

⁸⁴ Il co. 3 dell'art. 2357 *ter* è stato così sostituito dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con decorrenza dal 01 gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016. L'art. 6, co. 1, D. Lgs. 139/2015 ha modificato oltre l'art. 2357-*ter* anche gli artt. 2424 e 2424-*bis* c.c. Nell'art. 2424 c.c. è stata prevista tra le voci del patrimonio netto al numero "X" la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", al posto della "Riserva per azioni proprie in portafoglio"; all'art. 2424 *bis* c.c., dopo il sesto comma, è stato aggiunto il seguente comma: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-*ter*». La "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" accoglie dunque, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'art. 2357-*ter*, comma 3, c.c. Cfr. OIC 28, cit. par. 18.

La nuova previsione normativa ha modificato il trattamento contabile delle “azioni proprie in portafoglio”, in quanto, l’acquisto di azioni proprie viene ora iscritto con “segno negativo” tra le voci di patrimonio netto della società in una apposita riserva denominata “Riserva negativa per acquisto di azioni proprie in portafoglio” (Voce X del patrimonio netto)⁸⁵ mentre non viene più iscritto né il valore delle azioni proprie in portafoglio né la “Riserva per azioni proprie in portafoglio”⁸⁶.

Prima delle suddette modifiche, l’iscrizione del valore delle azioni proprie nell’Attivo dello Stato Patrimoniale (fra le Immobilizzazioni finanziarie oppure nell’Attivo Circolante a seconda della destinazione durevole o meno) e la contestuale iscrizione del medesimo valore in una riserva indisponibile di pari importo (che doveva essere mantenuta finché tali azioni non fossero state alienate o annullate) era disposta in ottica prudenziale ed al fine di limitare il rischio dell’azzeramento del valore delle azioni proprie con ovvie conseguenze sul patrimonio della società emittente⁸⁷. Sulla natura della Riserva per azioni proprie in portafoglio, se fosse una vera e propria riserva oppure soltanto una posta rettificativa dell’attivo, vi sono state differenti opinioni; secondo un orientamento⁸⁸, si trattava di una posta meramente rettificativa dell’attivo, priva di sostanziale contenuto economico, ed in quanto tale non doveva essere considerata tra le voci del patrimonio netto rilevanti ai fini della copertura delle perdite. Secondo un’altra tesi⁸⁹ invece, la riserva per azioni proprie in portafoglio consisteva in una vera e propria riserva in senso tecnico e non costituiva una

⁸⁵ Cfr. OIC 28, cit., 35 in cui si legge che «La nuova versione dell’OIC 28 recepisce anche le novità legislative relative all’art. 2357-ter del codice civile. Ai sensi del novellato articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto, nella nuova versione dell’OIC 28, l’acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto; e quindi si è proposto di imputare direttamente a patrimonio netto le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate» e F. Dezzani, “Riserva negativa per acquisto azioni proprie in portafoglio”: acquisto, vendita ed annullamento, in Il fisco n. 47 del 2016, pag. 1-4568). L’acquisto di “azioni proprie” viene iscritto al costo sostenuto nella voce “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

⁸⁶ Cfr. L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in Le Società 6/2016, 668.

⁸⁷ Cfr. L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in Le Società 6/2016, 667 in cui si ritiene che «il legislatore del Codice civile in una prospettiva prudenziale, aveva inteso “antergare” al momento stesso del loro acquisto il rischio dell’azzeramento del valore delle azioni proprie, ossia della perdita integrale del patrimonio della società emittente che era divenuta titolare».

⁸⁸ Cfr. N. De Luca, Riserve indisponibili, riserve indisponibili e incidenza perdite, in Riv. delle società, 2013, 478-479 secondo cui è proprio la prospettiva del possibile annullamento o della gratuita distribuzione ai soci a convincere che la riserva azioni proprie ha natura di posta rettificativa dell’Attivo e non può svolgere alcuna delle funzioni proprie delle riserve, tra cui quella di protezione del capitale dall’incidenza delle perdite. Lo stesso A. richiama a favore della tesi che tale riserva fosse una mera posta rettificativa dell’attivo (nt. 43) G.E. Colombo, Il bilancio di esercizio delle società per azioni, Padova, 1965, 111. In simili termini si veda anche G.A.M. Trimarchi, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte), Studio di Impresa n. 140/2011/I, paragrafo 3.

⁸⁹ U. La Porta, La collocazione della riserva per azioni proprie nel bilancio della società, in Le Società, 2/2001, 153.

posta rettificativa della corrispondente posta attiva, proprio perché destinata ad esprimere valori facenti parte del patrimonio netto della società dando conto, oltre che dell'impiego patrimoniale effettuato con l'acquisto, anche della sorte dei valori (ovverosia delle riserve impiegate che da disponibili diventavano, dopo l'utilizzo per l'acquisto, indisponibili)⁹⁰; ne conseguiva che, proprio per tale funzione prudenziale, tale riserva non potesse essere utilizzata per la copertura di perdite, avendo già assolto a questa funzione fin dal momento della sua costituzione⁹¹.

Alla luce della modifiche di cui all'art. 6, co. 1, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, dubbi sono stati sollevati in merito alla copertura di perdite di bilancio in presenza della Riserva Negativa Azioni Proprie. Un orientamento in dottrina ha ritenuto che le riserve disponibili o gli utili distribuibili utilizzati per l'acquisto delle azioni in virtù del limite posto dall'art. 2357, co. 1, c.c. secondo cui «*la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato*» e corrispondenti alla riserva negativa devono essere 'erosi' prima che le perdite intacchino il capitale sociale ma non sono disponibili per la distribuzione⁹². Un opposto orientamento ritiene, invece, che gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto delle azioni, seppur iscritti in bilancio nel loro originario ammontare, salva ogni opportuna

⁹⁰ Nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1996, n. 8048 che afferma che: «*Vero è, comunque, che la posta passiva di cui è parlato non ha affatto funzione meramente rettificativa dell'attivo, ma costituisce invece una vera e propria riserva, destinata ad esprimere valori facenti parte del patrimonio netto della società. E ciò si desume con assoluta evidenza non solo dal già citato ultimo comma dell'art. 2357-ter, che appunto parla di "riserva indisponibile", ma anche, e soprattutto, dal tenore del vigente art. 2424, che appunto include la "riserva per azioni proprie in portafoglio" tra le poste del passivo destinate a rappresentare il patrimonio netto della società (ed impone di iscrivere le azioni proprie all'attivo, distinguendo tra quelle che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e quelle che fanno parte dell'attivo circolante)*».

⁹¹ Cfr. L. De Angelis, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in *Le Società* 6/2016, 667-669. Con riguardo invece alla Riserva costituita a fronte di azioni o quote della controllante detenute in portafoglio, è stato ritenuto che quest'ultima non abbia funzione correttiva dell'Attivo ma serve ad impedire l'ulteriore impiego degli utili a fini di distribuzione o di aumento di capitale. Tale riserva è astrattamente utilizzabile anche a copertura delle perdite generali, purché la stessa sia ricostituita successivamente con gli utili degli esercizi successivi. Cfr. N. De Luca, Riserve indisponibili, riserve indisponibili e incidenza perdite, *op. cit.*, 481.

⁹² N. De Luca, La riserva "negativa" per azioni proprie in portafoglio, in *Le Società*, 1/2016, 11-12 che ricorda, a tal fine, la tesi che reputa scorretto il mantenimento in bilancio di riserve distribuibili o utili portati a nuovo in presenza di perdite di esercizio (G.E. Colombo, Il bilancio di esercizio, in *Trattato Colombo-Portale*, 7*, Torino, 1994, 551 ss.) secondo cui le voci di segno opposto dovrebbero infatti essere consolidate, senza la necessità di una deliberazione assembleare, necessaria solo per la riduzione del capitale. Di pari avviso cfr. U. La Porta, *op.cit.* 155 sebbene con riguardo alla precedente riserva "azioni proprie": «*quantunque indisponibile (come, del resto, la riserva legale) costituisce, in ogni caso, una componente attiva di patrimonio netto che necessariamente concorre alla sua determinazione e non può rimanere integra in presenza di una perdita che incida sul capitale sociale. Di diverso avviso è altra parte della dottrina, la quale ricorda come gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto di azioni proprie (corrispondenti al valore della riserva negativa per azioni proprie), siano non soltanto indisponibili ma altresì indisponibili per ogni utilizzo, inclusa la copertura delle perdite [...] Nulla può pertanto escludere che la riserva per azioni proprie resti assorbita dalla perdita di bilancio (la quale ultima, non a caso, investe e travolge la stessa riserva legale), se non ragionamenti meramente formalistici (come quello che imporrebbe all'assemblea di annullare prima le azioni proprie, rendendo così disponibile la riserva, che potrebbe essere utilizzata per coprire la perdita)*».

specificazione in nota integrativa, non sarebbero disponibili per la parte corrispondente all'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie per i seguenti fini: per l'aumento di capitale sociale a titolo gratuito, per acquistare altre azioni proprie, per coprire eventuali perdite, per calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni⁹³ o per la distribuzione di dividendi ai soci⁹⁴.

Non vi sono dubbi invece circa la circostanza che dette riserve siano disponibili (e dunque distribuibili ai soci) in caso di annullamento delle azioni proprie, oppure in caso di alienazione delle azioni proprie⁹⁵.

Infine, come chiarito nell' OIC 28, Patrimonio netto⁹⁶, in caso di annullamento, la riserva negativa dovrà essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale⁹⁷.

A tal proposito, si riporta quanto osservato nel suddetto Principio⁹⁸:

⁹³ Si intende il limite di cui all'art. 2412 c.c.

⁹⁴ Cfr. Consiglio notarile di Milano, Massima n. 145. Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili "utilizzate" per l'acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) 17 maggio 2016. La massima 145 si sofferma sul regime di disponibilità delle Riserve Utilizzate. Ciò in quanto, a differenza della disciplina in vigore sino al 31 dicembre 2015, esse non vengono più ridotte di un ammontare pari a quanto iscritto all'attivo nella voce "azioni proprie in portafoglio", bensì permangono iscritte in bilancio quali riserve "apparentemente" disponibili. In dottrina, sebbene con riguardo alla riserva per azioni proprie, cfr. G. Bianchi, Le operazioni sul capitale sociale, Padova, 1998, 165-166 ritiene che la stessa abbia uno scopo specifico e non possa essere utilizzata in altro modo, fino a che le azioni rimangono nel patrimonio della società, nè per la distribuzione, nè per la copertura delle perdite, nè per aumento gratuito del capitale.

⁹⁵ Si veda anche Consiglio notarile di Milano, Massima n. 146, Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle azioni proprie (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) in cui si legge che: «*in conseguenza dell'annullamento delle azioni proprie, le Riserve Utilizzate tornano pertanto ad essere disponibili - nel rispetto dell'art. 2445 c.c., ove applicabile, e salvo ogni diverso vincolo statutario - al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire le eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni*». La massima sottolinea che le Riserve Utilizzate per l'acquisto di azioni proprie tornano ad essere disponibili per effetto dell'annullamento, nella misura derivante dalle circostanze del caso concreto, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 c.c. E' inoltre specificato che la stessa assemblea che procede all'annullamento delle azioni proprie e alla riduzione del capitale sociale può nella stessa sede disporre delle Riserve Utilizzate rese disponibili per uno degli utilizzi cui erano originariamente destinate, ma tale deliberazione deve comunque ritenersi subordinata alla mancata opposizione dei creditori entro i termini di cui all'art. 2445 c.c. Tale ultima norma non deve peraltro ritenersi applicabile nei casi in cui l'annullamento delle azioni proprie avvenga nell'ambito di un'operazione di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite, come più analiticamente esaminato nella successiva Massima n. 147, Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) secondo cui «*ai fini della riduzione del capitale sociale a copertura di perdite in presenza di azioni proprie e della relativa "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" sono indisponibili la parte degli utili e delle riserve disponibili utilizzata per l'acquisto delle azioni proprie ("Riserve Utilizzate"). Conseguentemente, la copertura delle perdite viene effettuata: (i) con utilizzo degli utili e delle riserve disponibili, fatta eccezione per le Riserve Utilizzate, che pertanto rimangono temporaneamente iscritte per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie; (ii) con utilizzo di tutte le altre riserve ivi compresa la riserva legale; (iii) con riduzione del capitale sociale di un importo pari alla parte residua delle perdite non ancora coperte. [...]*».

⁹⁶ Cfr. OIC 28, cit. par. 37-39.

⁹⁷ Cfr. N. De Luca, La riserva "negativa" per azioni proprie in portafoglio, 11 ss.

⁹⁸ Cfr. OIC 28, cit. par. 37-39.

«Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" che ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto»⁹⁹.

10. Esempi di schemi in Nota Integrativa

Con riferimento alle voci del patrimonio netto, l'articolo 2427, co. 1, c.c. richiede di indicare nella nota integrativa «le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni»¹⁰⁰ e «l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi»¹⁰¹.

⁹⁹ Nell'OIC 21, Partecipazioni e azioni proprie, Agosto 2014, emanato prima delle modifiche introdotte dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con riguardo all'art. 2357-ter c.c., era previsto che: «nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di bilancio delle azioni proprie è uguale, maggiore, o minore del valore nominale. Nel primo caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile. Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile. Nel terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile. Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è iscritto nel conto economico nella voce C) "Proventi e oneri finanziari". Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile».

¹⁰⁰ Cfr. numero 4 dell'art. 2427, co. 1, c.c.

¹⁰¹ Cfr. numero 7-bis dell'art. 2427, co. 1, c.c.

Con riguardo alle suddette informazioni da fornire in nota Integrativa, si riportano di seguito gli esempi di schemi delle tabelle proposti nell' OIC 28, Patrimonio Netto (Dicembre 2016). In dettaglio per le informazioni di cui al numero 7-bis dell'art. 2427, co. 1, c.c. è proposto il seguente schema¹⁰²:

Descrizione	Importo	Origine/natura (eg riserva di capitale o di utili)	Possibilità di utilizzo (eg A,B,C,D)	Quota disponibile*	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserva di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Altre riserve						
<i>Riserva per azioni o quote di società controllante</i>						
<i>Riserva da utili netti su cambi</i>						
<i>Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto</i>						
<i>Riserva da deroghe ex articolo 2423</i>						
(...)						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
Utili (perdite) portati a nuovo						
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Legenda:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci
- D: per altri vincoli statuari

*Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

¹⁰² Cfr. OIC 28, cit. 12 e par. 41 che con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, ritiene che in genere è sufficiente fornire un'informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni riguardanti l'importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.

Per le informazioni di cui al numero 4 dell'art. 2427, co.1, c.c. qualora si ritenga fornire tali informazioni in forma tabellare, è proposto il seguente schema¹⁰³:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ¹	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

¹ Indicare in colonne distinte le diverse riserve.

¹⁰³ Cfr. OIC 28, cit. 13.



ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE. *PRIMI SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE*

*Mario Cicala**

Sommario: Premessa: l'esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie favorevoli al contribuente (ma è una novità?). – 1. Le disposizioni del decreto legislativo 156/2015: perplessità. – 2. Mancata esecuzione di una sentenza e diritto al risarcimento del danno. – 3. Problematiche di diritto transitorio. – 4. Una considerazione finale.

Premessa: l'esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie favorevoli al contribuente (ma è una novità?)

Quando un giudice si pronuncia su una questione controversa appare logico che il rapporto di cui si discute sia provvisoriamente disciplinato dalla decisione giudiziaria, ancorché essa non sia ancora definitiva, non sia ancora “passata in giudicato”. Si è quindi affermato nel nostro ordinamento il principio secondo cui le sentenze anche di primo grado sono di regola immediatamente esecutive; esso è ormai pacificamente applicato nel diritto processuale civile (art. 282 c.p.c.) e nel diritto processuale amministrativo, e costituisce una manifestazione di fiducia e di rispetto dello Stato nei confronti dei “suoi” giudici.

Invece, secondo una prassi assai risalente, le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente vengono eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato; quasi che la giurisdizione tributaria sia una giurisdizione “minore”, meno attendibile di altre.

A dire il vero, il testo originario dell'art. 68, comma 2, D.lg. 546/1992 - che regola il pagamento dei tributi in pendenza di giudizio - stabilisce che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. E dunque la diligente Amministrazione avrebbe dovuto e dovrebbe, spontaneamente rimborsare immediatamente almeno tutto quanto versato e che risulti non dovuto in base ad una sentenza¹, ancorché non definitiva.

¹ La legge parla di sentenza della commissione tributaria provinciale, ma sembra ovvio che la norma sia applicabile anche alle sentenze delle commissioni di secondo grado. In questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n. 20526/2006, secondo cui “il comma 2 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce addirittura che se il ricorso viene accolto, il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale (ma sembra logico che a maggior ragione il rimborso sia dovuto ove sia intervenuta la sentenza d'appello) deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali

Ma la Amministrazione è solita tenere in poco conto questa indicazione legislativa, e le sue stesse circolari che ne raccomandano il rispetto, e dunque la nobile norma di principio è nella prassi quasi divenuta “telum imbellis sine ictu”.

In questa situazione di fatto, è parsa una rilevante novità l’art. 10 della legge delega 23/2014 che ha demandato al legislatore delegato il compito di inserire nell’ordinamento processuale tributario “10) la previsione dell’immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”.

In attuazione di questo principio, è stato inserito nel testo del d. legs 546/1992 un articolo 67-bis (esecuzione provvisoria), secondo cui “le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive”, ma, si soggiunge prudentemente, “secondo quanto previsto dal presente capo”.

A sua volta il “nuovo” art. 69 del D.legs 546/1992 intitolato “esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente” afferma al primo comma “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente² e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”.

Il medesimo comma soggiunge “tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”³.

Mentre il secondo comma prevede che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi”.

Infine è stata inserita la norma transitoria secondo cui “in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale” (analoga disposizione si trova nel secondo comma dell’art. 68).

² Rientra quindi nella previsione della norma la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno.

³ Il parere del Consiglio di Stato di cui si riferirà nella nota successiva sembra dar per scontato che l’imposizione al contribuente vincitore di una “idonea garanzia” debba costituire quasi un’ipotesi normale in quanto “la garanzia assicura, nell’applicazione dei principi europei e nazionali sul giusto processo, la parità ed eguaglianza delle parti nel processo tributario.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 156/2015: perplessità

Il sistema delineato dal legislatore delegato suscita forti perplessità; oltre a presentare difficoltà interpretative e lacune.

Il più immediato problema è costituito dalla disposizione transitoria secondo cui “fino all’approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall’articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69”. Ma questo ostacolo sembrerebbe ormai in via di soluzione, avendo il Consiglio di Stato espresso un parere sostanzialmente favorevole sulla bozza di decreto ministeriale⁴; e dunque sarebbe fugata la preoccupazione che si ripeta qui quanto accaduto in riferimento al primo comma dell’art. 8 dello Statuto del contribuente secondo cui “l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”; norma ancora largamente inapplicata non essendo a tutt’oggi stati ancora emessi “i regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui doveva essere disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione”⁵.

⁴ La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso nella adunanza di Sezione del 17 novembre 2016 il parere numero 02529/2016 datato 2 dicembre 2016, favorevole con osservazioni schema di decreto recante regolamento di attuazione dell’art. 69, comma 2 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. In detto parere si leggono numerose importanti osservazioni, non tutte a mio avviso condivisibili e che costituiranno probabilmente lo spunto per una lettura critica del decreto ministeriale. Riporto si seguito i passaggi che mi paiono più importanti: Il regolamento si inserisce armonicamente nel sistema del processo tributario, disciplinando nel dettaglio una misura compensativa del principio, introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, di immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente, senza incidere sulle leggi e sui regolamenti vigenti, ad eccezione dei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché Iva riscossa all’importazione, per i quali trovano applicazione le disposizioni UE che impongono lo svincolo della garanzia solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Come esattamente rilevato nella scheda AIR, l’attuazione del principio di esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente deve tener conto del rischio che, una volta ottenuto – in virtù di una sentenza esecutiva ma impugnata dall’Amministrazione – il pagamento di una somma a titolo di rimborso, non sia più possibile il recupero delle somme erogate in caso di successiva riforma della sentenza. La necessità in via generale di una garanzia, per le somme eccedenti l’importo di diecimila euro, ha anche l’indubbio vantaggio di evitare che la parte pubblica nei casi di impugnazione di una sentenza che la condanni a rimborsare somme al contribuente, sia indotta a chiedere sistematicamente la sospensione degli effetti della decisione. Ciò al fine di evitare rischi di responsabilità per danno erariale nell’ipotesi in cui, in caso di successiva riforma della sentenza, non fosse più possibile recuperare le somme per insolvenza del contribuente. In definitiva la garanzia assicura, nell’applicazione dei principi europei e nazionali sul giusto processo, la parità ed eguaglianza delle parti nel processo tributario. Ciò implica che la disciplina regolamentare non possa essere – se non marginalmente – ispirata alla tutela dell’interesse finanziario dello Stato, ma debba muoversi nell’ottica del temperamento tra il diritto del contribuente, la garanzia di solvibilità in ipotesi di ribaltamento della sentenza, l’efficienza del processo. In tal senso la previsione di un tetto a “soli” diecimila euro e di un periodo temporale ridotto per l’escussione possono apparire sbilanciate a favore dell’Erario, ma si tratta di una scelta del legislatore, cui il regolamento può solo dare attuazione.

⁵ Invece l’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente), che impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fidejussioni richieste dal contribuente per ottenere

Il timore dell'inerzia dell'esecutivo mi ha indotto, in un precedente scritto, ad ipotizzare l'attivazione degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo; che prevedono il ricorso avverso l'inerzia della pubblica amministrazione, ed in ultima ipotesi la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Amministrazione stessa⁶. Non sembra ci sarà però bisogno di ricorrere a questo strumento giudiziario, ancorché il Ministero non sembri avere fretta di adempiere all'obbligo imposto dalla legge, forse nella convinzione di così ritardare l'applicazione di una norma sgradita e possibile fonte di esborsi per la mano pubblica.

Il prospettato completamento del quadro normativo previsto nel decreto delegato, consente di dedicare la nostra attenzione alle aporie indotte da tale atto legislativo.

Una prima perplessità nasce dal testo della norma delegata secondo cui sono esecutive "le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2". La norma- ad esempio- esclude dalla esecutività le sentenze che, smentendo un provvedimento della Agenzia, riconoscano ad una istituzione il carattere di onlus e quindi le relative agevolazioni (e si stenta a comprendere il perché). Vi è poi il rischio che in sede di applicazione della norma la esecutività sia riconosciuta solo alle sentenze che recano nel dispositivo la esplicita condanna della Amministrazione al "pagamento di somme"; e non a quelle ove il pagamento di somme al contribuente costituisce una conseguenza inevitabile della sentenza ma non è enunciata nel dispositivo⁷.

la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha natura immediatamente precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della sua integrità patrimoniale, a prescindere dell'emanazione dei decreti ministeriali d'attuazione, e ricomprende anche i costi delle fidejussioni stipulate prima della sua entrata in vigore (Cass. 5 agosto 2015, n. 16409).

⁶ Esiste in proposito qualche precedente di notevole interesse. Segnalo in particolare la sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 4713 del 13 ottobre 2015, che in riforma della pronuncia di primo grado ha accolto il ricorso della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) ed ha "ordinato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e del Piano della performance nel termine di giorni 180 dalla comunicazione o notificazione della sentenza". Minacciando esplicitamente la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento (tanto che la Amministrazione ha adempiuto all'obbligo evidenziato). In termini analoghi è la sentenza del TAR Sicilia – sez. II 1361/2016 che ha censurato l'inerzia del Comune nella emanazione di un regolamento necessario per consentire l'accesso degli avvocati comunali al compenso tratto dalle propine.

Quanto ai soggetti legittimati a promuovere simile controversia, a me sembra che l'interesse a ricorrere debba essere riconosciuto agli ordini professionali abilitati alla difesa avanti alla giustizia tributaria). La legittimazione spetta poi anche ai singoli contribuenti in contenzioso con la Amministrazione ed interessati, ad esempio, a conseguire sentenze esecutive o ad ottenere la esecuzione coattiva delle sentenze che già abbiano in mano.

⁷ Qualche appiglio in questo senso offre Cass. 18 dicembre 2013, n. 28286: il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario, prevista dall'art. 70 d.leg. n. 546/1992, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire; ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in virtù del quale sia stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso effettuato in via accelerata.

Un'ulteriore perplessità, formulata dal prof. Cesare Glendi in sede di audizione parlamentare, è la scomparsa della facoltà concessa al contribuente vittorioso dal testo originario del D. lgs 546/1992 di ricorrere - oltre che alla procedura del giudizio di ottemperanza anche alle "norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo".

Con un conseguente indebolimento della posizione del contribuente creditore, in controtendenza con l'obbiettivo conclamato, nella legge delega, e secondo cui tale posizione dovrebbe essere rafforzata.

Una terza perplessità nasce dalla stessa previsione che il giudice, nel momento in cui si dichiara persuaso dell'esistenza di un diritto del contribuente, imponga a quest'ultimo di prestare un'idonea garanzia per il caso in cui nelle successive fasi del processo abbia a soccombere⁸. Saggiungo che, dati i limiti propri del giudizio di ottemperanza, non mi pare possibile sostenere che la garanzia possa essere imposta in tale sede⁹.

Il legislatore delegato sembra cioè auspicare l'emanazione di sentenze "perplesse"; in cui il giudice dica "riconosco che hai ragione, ma dubito tu ce l'abbia per davvero"¹⁰.

⁸ La garanzia è prevista solo a carico del contribuente dal momento che si dà per scontato che la Amministrazione sia sempre solvibile e quindi non possa essere tenuta a dar garanzie.

⁹ Cfr. la sentenza della Cassazione n 8846 del 4 maggio 2016 : l' art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e dunque anche le Agenzie delle entrate), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, a non procedere al pagamento riguarda il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nella fase amministrativa e non può invece avere valenza procedurale nell'ambito giudiziale re paralizzare il giudizio di ottemperanza. Vedi altresì la sentenza n. 30058 del 23 dicembre 2008: la facoltà concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, prevista dall'art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (c.d. «fermo amministrativo»), può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo; il giudizio di ottemperanza, infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere in esame l'applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del fermo amministrativo. Nel giudizio di ottemperanza, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, di talché deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza. Ne deriva, per ineludibile sviluppo logico, che il fermo amministrativo, finalizzato alla compensazione del debito dell'erario con il credito vantato a diverso titolo nei confronti del contribuente, non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza ma solo in quello di cognizione.

¹⁰ Il pericolo di simile contraddizione è stato ben tenuto presente dal legislatore nella ipotesi di sospensione della sentenza di secondo grado disposta dall'ufficio di secondo grado. Qui non si richiede almeno esplicitamente un *fumus boni juris* in favore dell'istante, in quanto sarebbe paradossale che l'ufficio che ha emanato una sentenza dichiarata sussistente un "fumus" di erroneità avverso la sentenza stessa.

Una formula che può anche piacere a chi come me vede nel dubbio un motore essenziale del sistema giudiziario, ma che - confrontata con il regime proprio di altre sentenze - alimenta la sensazione che la giurisdizione tributaria sia una sorta di “giurisdizione Cenerentola”, circondata di limiti e diffidenze sconosciute ad altre giurisdizioni.

Non si comprende come mai nel processo tributario non siano sufficienti la sospensione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello (art. 283 del codice di procedura civile, art. 52 del D. Legs. 546/1992) e la sospensione della esecutività della sentenza d’appello da parte del medesimo ufficio giudiziario in caso di ricorso per cassazione (art. 373 cod. proc. Civ., art. 62 bis del D. Legs 546/1992). E debba aggiungersi un altro rimedio intrinsecamente contraddittorio.

2. Mancata esecuzione di una sentenza e diritto al risarcimento del danno

Appare opportuno domandarsi se il mancato adempimento di obblighi gravanti sulla Amministrazione tributaria, ed in primis del dovere di procedere al rimborso delle imposte indebitamente percepite (almeno quando l’indebito sia accertato da una sentenza) dia luogo ad una obbligazione di risarcimento del danno; e quale sia il giudice competente a questo accertamento.

Una puntuale risposta è enunciata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16797 del 9 agosto 2016¹¹ secondo cui l’omesso o ritardato versamento di rimborsi dovuti legittima

¹¹ Invece la recentissima sentenza della Cassazione n. 24215 del 29 novembre 2016, sia pure in un mero obiter, riassume la tesi secondo cui in tema di rimborso di credito irpeg, si applica, quanto alla misura degli interessi spettanti sulle somme dovute in restituzione, la disciplina dettata dagli art. 1 e 5 l. 26 gennaio 1961 n. 29 (e succ. modif.), la quale, per il suo carattere di specialità, esclude l’applicabilità dell’art. 1224, 2° comma, c.c., con la conseguenza che il contribuente non ha diritto al risarcimento dell’eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall’art. 1 l. cit. (Cass. 29 aprile 2009, n. 10018). Al contrario, la sentenza 4 febbraio 2004 n. 2087 aveva affermato che la disciplina del rimborso di tasse ed imposte indirette sugli affari (e dei relativi interessi), dettata dagli art. 1 e 5 l. 26 gennaio 1961 n. 29 (e successive modificazioni), riguarda esclusivamente una specifica disciplina di interessi che restano pur sempre «interessi legali», perciò non esclude l’applicazione del 2° comma dell’art. 1224 c.c., con la conseguenza che il contribuente ha diritto al risarcimento dell’eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dal citato art. 1 l. n. 29 del 1961 (applicazione in tema di rimborso della tassa addizionale sul consumo dell’energia elettrica). La disciplina del rimborso di tasse ed imposte indirette sugli affari (e dei relativi interessi), dettata dagli art. 1 e 5 l. 26 gennaio 1961 n. 29 (e successive modificazioni), riguarda esclusivamente una specifica disciplina di interessi che restano pur sempre «interessi legali», perciò non esclude l’applicazione del 2° comma dell’art. 1224 c.c., con la conseguenza che il contribuente ha diritto al risarcimento dell’eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dal citato art. 1 l. n. 29 del 1961 (applicazione in tema di rimborso della tassa addizionale sul consumo dell’energia elettrica).

A sua volta, la sentenza 12 maggio 2003, n. 7236 aveva, invece, affermato che in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società nel registro delle imprese, si applica, quanto alla misura degli interessi spettanti sulle somme dovute in restituzione, la disciplina dettata, in materia di riscossione di tasse ed imposte indirette sugli affari, dagli art. 1 e 5 l. 26 gennaio 1961 n. 29 (e succ. mod.), la quale, per il suo

il giudice tributario a condannare la Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 1224 del codice civile¹².

La sentenza dà atto che ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ. presupposto del riconoscimento del maggior danno da ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria - oltre naturalmente alla dimostrazione, anche presuntiva, della sua sussistenza¹³ - è che il debitore sia costituito in mora.

La mora del debitore presuppone però solo l'attualità e l'esistenza dell'obbligazione, non rilevando invece che il credito - nell'an o nel quantum - sia o possa essere contestato dal debitore. In quanto la liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione in tema di pagamento. Pertanto, sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere,

carattere di specialità, esclude che possa applicarsi il disposto del 2° comma dell'art. 1224 c.c., con la conseguenza che il contribuente non ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dal cit. art. 1 l. n. 29 del 1961.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 26403 del 30 dicembre 2010 ha affermato: in tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, primo comma, e 1284 cod. civ., stante la speciale disciplina dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -relativa a tutti gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - la specialità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.; pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 cod. civ., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa (nei medesimi termini è l'ordinanza n. 7803 del 20 aprile 2016).

¹² 1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie. — 1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

¹³ Cfr. la sentenza della Cassazione n. 23021 del 11 novembre 2016 secondo cui nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, nel caso di specie per ritardato rimborso di imposta il danno da svalutazione monetaria non è in re ipsa ma deve essere provato dal creditore, quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali: prova da valutarsi con particolare rigore relativamente ai crediti nei confronti dell'erario, in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria. Cui si affianca la sentenza n. 11943 del 10 giugno 2016, secondo cui nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il maggior danno di cui all'art. 1224 comma secondo cod.civ. deve essere provato dal creditore quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali; tale principio trova applicazione anche in materia di crediti nei confronti dell'erario, ma, in considerazione della specificità della obbligazione tributaria, la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutato con particolare rigore (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31/07/2007, Rv. 598300; Sez. U, Sentenza n. 9499 del 16/07/2008, Rv.;604419). È perciò non adeguatamente motivata la sentenza di merito la cui motivazione si esaurisce nella astratta affermazione secondo cui l'ulteriore risarcimento spetta "in base alla prevalenza del tasso di interesse dei titoli di Stato annuali o degli interessi legali", ma non specifica se il contribuente abbia assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un maggior danno, quantomeno sotto il profilo che, nel periodo di interesse, il saggio medio di interesse dei titoli di Stato con scadenza annuale era stato effettivamente superiore al saggio degli interessi legali.

quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui. In tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l'obbligazione inadempita stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data dell'interpellatio, e liquida gli eventuali danni. Tale principio si applica anche al ritardato pagamento di rimborso d'imposta.

E qualora il contribuente evidenzi in un suo atto (domanda di rimborso o dichiarazione dei redditi) un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso essendo l'Amministrazione – attraverso la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente – messa in condizione di conoscere la pretesa creditoria; e da quel momento decorre, secondo i principi generali, l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2)¹⁴.

Dunque il contribuente (specie se imprenditore) può richiedere il risarcimento del danno per il mancato adempimento dell'obbligo di rimborso formulando la relativa richiesta nel processo introdotto contro il rifiuto opposto esplicitamente o tacitamente dalla Amministrazione. Ed ovviamente questo diritto non è venuto meno con la emanazione del decreto delegato 156/2015.

Un problema si pone ove la Amministrazione ammetta esplicitamente il debito senza soddisfarlo; in questo caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario¹⁵. E sempre davanti al giudice ordinario si dovranno chiedere i danni per mancata esecuzione del giudicato, non sussistendo un processo tributario in cui la domanda di risarcimento possa inserirsi; e mancando nel diritto processuale tributario una disposizione

¹⁴ In base a Cass. 19 ottobre 2012, n. 17993: è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, e non a quella del tribunale ordinario, la domanda con la quale il contribuente chieda la condanna dell'erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2° comma, c.c., in conseguenza della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza.

¹⁵ Con la sentenza 20426 del giorno 11 ottobre 2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda di cancellazione dell'ipoteca (nella specie i ruoli sottesi all'ipoteca concernevano tributi) e del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento danni nei confronti del concessionario per la riscossione per il comportamento asseritamente illecito tenuto nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25931 del 5 dicembre 2011: anche prima della riforma di cui all'art. 12 della legge n. 448/2001, l'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992 riservava alle Commissioni Tributarie tutte le cause promosse in via cognitoria dal contribuente contro l'Amministrazione in materia di pagamento o di restituzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; per quanto riguardava più in particolare le controversie in tema di rimborso, tale principio generale non soffriva (e non soffre) eccezione in favore del giudice ordinario se non nel caso in cui l'Amministrazione abbia proceduto al riconoscimento del debito e non residuasse più alcuna questione sull'esistenza dell'obbligazione, il *quantum* della restituzione e le modalità della sua esecuzione. Pertanto non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione (nel caso di specie concretantesi nella richiesta di un decreto ingiuntivo) con cui il contribuente chieda il rimborso di quanto versato a titolo di imposta e dovutogli in restituzione in base alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale; e tale difetto di giurisdizione permane anche se la sentenza di primo grado sia, nelle more del giudizio avanti al giudice ordinario, confermata dalla Commissione Regionale (ed il relativo ricorso sia respinto dalla Corte di Cassazione).

simile a quella presente nell'art. 112 del Codice del processo amministrativo¹⁶, che consente di introdurre la domanda nel giudizio di ottemperanza¹⁷. Quindi in tale giudizio la responsabilità dell'inadempiente può solo essere affermata nei limiti propri dell'art. 96 c.p.c. (così detta "lite temeraria")¹⁸.

Il risarcimento in questione può raggiungere, poi, somme cospicue. Si consideri che nel processo in cui si è inserita la sentenza 16797/2016 la Commissione Tributaria regionale ha liquidato un danno di € 6.124.797,31 e la Cassazione ha censurato solo un profilo secondario della condanna¹⁹.

¹⁶ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

¹⁷ Cfr. la sentenza della Cassazione n. 24215 del 29 novembre 2016: in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato, di talché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla relativa decisione, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della rivalutazione ovvero degli interessi deve ritenersi esclusa, in quanto ciò presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza (Cass. n. 25696 del 09/12/2009; Cass. n. 13681 del 24/06/2005; Cass. n. 3555 del 22/02/2005). È stato altresì ritenuto (Cass. n. 3555 del 22/02/2005) che il giudice dell'ottemperanza, facendo corretta applicazione dell'art. 70, co. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui stabilisce che il collegio adotta i provvedimenti necessari all'ottemperanza, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione, deve considerare il ricorso nel suo complesso, compresa la richiesta di pagamento degli interessi, avuto riguardo alla natura meramente accessoria di tale obbligazione e alla compatibilità di tale interpretazione del giudicato sia con il dispositivo che con la sua motivazione.

¹⁸ 96. Responsabilità aggravata. — Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (c. 2043), che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare (p.c. 669-bis ss.), o trascritta domanda giudiziale (c. 2652, 2690) o iscritta ipoteca giudiziale (c. 2818), oppure iniziata (p.c. 491) o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

¹⁹ Con la ordinanza 18854/2009 (pur essa pronunciata nella vicenda in cui si inserisce la sentenza 16797/2016, e che non mi risulta massimata) la Cassazione ha affermato la applicabilità anche nel risarcimento dei danni da omesso rimborso di imposte del principio di cui alla sentenza n. 19499 del 2008, secondo cui: "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore

Da ultimo, non sembra del tutto fuor di luogo ricordare che l'art. 328 del codice penale sanziona la condotta del pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia deve essere compiuto senza ritardo. Ed è anche punito il pubblico ufficiale entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponda esponendo le ragioni del ritardo.

La, sia pure astratta, configurabilità di un reato consentirebbe poi il risarcimento anche del danno non patrimoniale (art. 185, secondo comma del codice penale)

3. Problematiche di diritto transitorio

In primo luogo appare logico domandarsi se la provvisoria esecutività assista anche le sentenze emesse prima della emanazione dei decreti amministrativi di attuazione, o addirittura prima della emanazione del decreto legislativo 156/2016 ²⁰.

A me pare che la risposta positiva si imponga quanto meno per quanto attiene alla casistica contemplata nell'art. 68.

Tale articolo prevede infatti un obbligo della amministrazione che risale al testo originario della norma; la riforma del 2015 soltanto pone a disposizione del contribuente uno strumento processuale più incisivo per rendere efficace l'obbligo di diritto sostanziale; e dunque è logico che questo strumento si applichi anche alle sentenze pregresse che quell'obbligo affermino.

Del resto il comportamento omissivo della Amministrazione che non adempia agli obblighi posti dall'art. 68 ha sempre costituito un illecito.

La recente sentenza della Cassazione n. 18027 del 14 settembre 2016 ha drasticamente ribadito essere la norma in questione fonte di un obbligo ex lege da indebito, atteso che,

abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale". Si badi però che sussistono anche massime secondo cui In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli art. 1224, 1° comma, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina dell'art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 - relativa a tutti gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - la specialità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, 2° comma, c.c.; pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa (Cass. 30 dicembre 2010, n. 26403).

²⁰ Si veda, ad esempio la guida de "Il Fisco" del luglio 2016, con scritti di Bruzzone, Lovecchio, Berti, Lamberti, Cicala.

quando l'impugnazione della parte trova accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell'intero o solo in parte, l'amministrazione in virtù dell'obbligo da essa stabilito - ma più in generale dell'obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa - è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute, maggiorate degli interessi di legge, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Poiché prima della emanazione del D. Legs 156/2015 la norma non contemplava l'ipotesi di una possibile inottemperanza dell'amministrazione, si è posto il problema di quali strumenti sollecitatori si offrissero al contribuente insoddisfatto per pretendere che l'amministrazione dia corso al prescritto adempimento. Esclusa all'epoca la praticabilità del rimedio rappresentato dal giudizio di ottemperanza, di cui al successivo art. 70, si è ritenuto che il contribuente potesse sollecitare l'adempimento dell'amministrazione facendo pervenire alla medesima una formale richiesta di procedere al rimborso delle somme indebitamente trattenute. Ciò al fine di superare la preclusione altrimenti discendente dall'elenco tendenzialmente tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario²¹. Da questo preliminare adempimento che si impone alla parte per il carattere necessariamente chiuso del processo tributario - non discende però la conseguenza secondo cui sarebbe applicabile il termine dell'art. 21, comma 2, D.lg. 546/92, di modo che, ove esso sia decorso l'istanza sarebbe tardiva e la parte sarebbe inesorabilmente decaduta dal diritto al rimborso²².

Il ritardo nella emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizione relative alla esecutività delle sentenze non definitive apre le porte ad un'ulteriore considerevole quantità di problemi.

La stampa specializzata (cfr. Il Sole 24 ore del 5 ottobre 2016; Norme e tributi del 23 novembre 2016) ha dato notizia di un fluire di sentenze di merito che tentano di scavalcare l'inadempimento ministeriale²³.

²¹ Si veda Cass. n. 24937 del 2011: prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, il rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, non ricevendo il prescritto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito (Cass. n. 20616 del 2008).

²² Ciò in quanto l'istanza di rimborso non è funzionale all'insorgenza dell'indebito, che nasce invece ex lege dalla sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente e che perciò stesso ha reso i pagamenti da questi effettuati in pendenza del giudizio privi di causa. Qui l'istanza ha dunque il solo scopo di sollecitare l'amministrazione all'adempimento e di precostituire in favore del contribuente, in caso di persistente inadempimento, il presupposto formale per poter legittimamente accedere al giudice tributario. Dunque l'istanza ha solo la funzione di consentire al giudice tributario di dichiarare la illegittimità del rifiuto (espresso o tacito) della amministrazione a restituire le somme richieste.

²³ Cfr. la sentenza n. 315/13/16 del 20 giugno 2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia (Presidente ed estensore il compianto collega Massimo Crotti) nel cui dispositivo si legge "la Commissione accoglie il ricorso ordinando all'Ufficio la immediata restituzione di quanto richiesto, rimborso che, una volta ottenuto, dovrà essere restituito alla Regione nei modi e tempi che la giustizia civile disporrà o nei modi e nei

Ci si può domandare se la posticipazione della entrata in vigore dei nuovi principi coinvolga solo l'art. 69 (che la disposizione transitoria esplicitamente richiama) o se "per trascinarsi" tocchi anche i rimborsi previsti dall'art. 68.

Ed ancora, la esecuzione delle sentenze che riconoscono al contribuente il diritto a percepire meno di diecimila euro (oltre alle spese di lite) non può essere subordinata al rilascio di idonea garanzia. Ha un senso che anche per concludere con una esecuzione coattiva queste controversie di modesto importo si debba attendere la emanazione di un atto amministrativo che non le riguarda?

Spingendosi ancora più in là: può il giudice dare atto che nel caso di specie non è necessaria alcuna cauzione e quindi rendere immediatamente eseguibili sentenze che coinvolgano somme superiori ai diecimila euro? In caso di risposta positiva ritengo questo accertamento sia di competenza del giudice del merito²⁴ e non di quello della ottemperanza.

Vi è poi il problema delle sentenze che, come quelle catastali, non incidono direttamente sull'ammontare di un debito tributario ma coinvolgono un suo presupposto. Ben si può sostenere che esse non sono toccate dal decreto attuativo e quindi sono fin d'ora esecutive.

4. Una considerazione finale:

Nell'esprimere l'auspicio che le perplessità, i nodi cui ho fatto cenno vengano risolti mi permetto di sottolineare come i ritardi e le complicazioni alimentino un'economia contenziosa e perciò malata a scapito della economia sana e produttiva di beni per la collettività.

Se la Amministrazione versa immediatamente ad un'azienda la somma dovuta in base alla normativa vigente, la contesa finisce; e la azienda può utilizzare la somma ai propri fini commerciali o produttivi.

Se invece i tempi si allungano, la azienda potrà promuovere un contenzioso, chiederà i danni, che risulteranno come nell'esempio concreto già esposto cospicui. E nel frattempo magari la impresa in bonis verrà rimpiazzata dal curatore fallimentare.

tempi derivanti da sussunti accordi tra società ricorrente e Regione. L'Ufficio viene condannato alle spese di lite, liquidate in 70.000 euro non ritenendo di condizionare parte ricorrente ad alcun vincolo fidejussorio stante la patrimonializzazione del gruppo. La suddetta sentenza è immediatamente esecutiva".

²⁴ La circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 della Agenzia delle entrate – Dir.Affari Legali, Contenzioso e Riscossione Riforma del processo tributario - Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, riconosce è "opportuno che, nei giudizi aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito ad una istanza di rimborso di somme superiori a diecimila euro, gli Uffici provvedano a fornire al giudice eventuali elementi in loro possesso idonei ad incidere negativamente sul giudizio di solvibilità del contribuente, al fine di ottenere, in caso di soccombenza, la previsione di una idonea garanzia". Come si vede, l'agenzia considera scontato che la garanzia venga concessa dal giudice del rapporto; e non da quello dell'ottemperanza.

Forse il PIL non ne avrà pregiudizio, posto che nel calcolo del prodotto interno entrano anche le spese legali (come quelle mediche ed ospedaliere) ma l'economia reale non ne avrà un adeguato beneficio.

Questo mi pare lo snodo essenziale della nostra riflessione, la causa prima delle nostre preoccupazioni a fronte dello stato dell'odierna realtà tributaria italiana, composta da un insieme di leggi, provvedimenti giurisdizionali, prassi ed atti amministrativi in cui è sempre più difficile ravvisare l'organicità propria di un vero e proprio sistema giuridico.

POSTILLA

Il 13 gennaio 2017 è stata depositata la sentenza n. 758/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato il principio secondo cui "qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, l'atto impositivo, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata"; ed, in applicazione di questo principio, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso di una curatela avverso la iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle imposte e degli accessori posti a carico della società fallita da un avviso di accertamento annullato da una sentenza non definitiva del giudice tributario.

La sentenza 758/2017 valorizza il significato e la portata dei provvedimenti del giudice tributario, che vengono in toto equiparati agli analoghi atti emessi dal giudice ordinario o da quello amministrativo. E in questa autorevole affermazione mi sembra trovino conforto le opinioni espresse nel mio intervento, in particolare quella espressa nel primo paragrafo e secondo cui la Amministrazione ha l'obbligo di dare esecuzione alle sentenze del giudice tributario, e quest'obbligo ha natura istituzionale e dunque sussisteva anche prima che venisse specificamente disciplinato dall'art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha introdotto varie modifiche al d.lgs. n. 546/92 in attuazione dell'art. 10 della legge di delega n. 23 del 2014 (modifiche per altro non applicabile alla controversia decisa dalle sezioni unite).



IL QUID PLURIS DELLA PRATICA COLLABORATIVA E LA FUNZIONE SOCIALE DEL PROFESSIONISTA COLLABORATIVO

Debora Pompilio

Sommario: 1. Premessa. – 2. Origini del diritto collaborativo. – 3. I principi della pratica collaborativa. – 4. La pratica collaborativa in Italia. – 5. Il commercialista collaborativo: stato dell'arte e prospettive future.

1. Premessa

“Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede d’aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende; l’altro gli ribatte qualcosa che non ha relazione con quello che lui ha detto; è un dialogo tra sordi, una conversazione senza né capo né coda. Ma i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso?”¹.

La grande verità racchiusa nella riflessione che spinge il Signor Palomar a paragonare il linguaggio umano al fischiare dei merli è una: il problema è capirsi.

Il dialogo presuppone, innanzitutto, l’ascolto: non di rado, conversazioni dai buoni argomenti faticano a trovare un lieto epilogo poiché vengono demolite da un atteggiamento poco costruttivo degli interlocutori, che si manifesta specialmente nell’ambito di situazioni conflittuali, in cui, il più delle volte, è l’impulsività delle emozioni a dominare l’utilizzo delle parole e ad influenzarne la comprensione.

Lo spirito della pratica collaborativa è proprio quello di valorizzare l’importanza strategica del dialogo nella gestione dei conflitti, al fine di creare un clima di cooperazione tra le parti in lite e tra i diversi professionisti che le assistono, tale da agevolare la ricerca di soluzioni conciliative alle questioni oggetto di disputa.

Trattasi di un metodo di risoluzione non contenziosa delle controversie che si colloca nell’alveo delle procedure di *Alternative Dispute Resolution* (ADR) e che aggiunge alle modalità tradizionali di negoziazione un impegno etico delle parti e dei professionisti alla rinuncia di qualsivoglia strategia processuale e al rispetto di rigorosi ed imprescindibili principi².

La pratica collaborativa, seppur con ritardo rispetto ad altri Paesi, si sta positivamente affermando nell’ordinamento italiano, con particolare riguardo all’ambito dei conflitti familiari, gestiti con la cooperazione di più professionisti specificamente formati alla pratica

¹ I. Calvino, *Palomar*, Opere di Italo Calvino, 1994, Mondadori Editore, Milano.

² Cfr. M.A. Foddai, *Gli avvocati e le nuove forme di ADR: il diritto collaborativo*, in www.dirittoestoria.it, n. 13/2015. Per una disamina sugli aspetti generali del metodo collaborativo si rinvia all’analisi di C. Marcucci, *La Pratica Collaborativa*, in www.praticacollaborativa.it, nella sezione articoli e news.

collaborativa, tra cui può figurare il c.d. commercialista collaborativo, chiamato, in via generale, a fornire alle parti una consulenza neutrale sulle questioni economiche, patrimoniali e fiscali legate alla crisi della famiglia.

La collaborazione tra più professionalità, nelle modalità che, di seguito, verranno approfondite, consente alle parti di avere un approccio multidisciplinare alle questioni tra loro insorte e di poter affrontare i vari profili del conflitto attraverso l'ausilio di competenze e abilità diverse che, in un clima di cooperazione, fiducia e trasparenza, le affiancano nella ricerca di soluzioni condivise.

Ai fini della presente analisi, non può sottacersi che nel nostro ordinamento, all'interno della grande famiglia delle ADR, esistono già diversi procedimenti non contenziosi finalizzati ad affrontare situazioni di crisi familiari, tutti accumulati dalla *ratio* di affidare la composizione del conflitto familiare all'incontro consensuale delle parti, così da rappresentare una efficace alternativa ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.

Si pensi alla mediazione familiare, che seppur ancora carente di una propria normativa *ad hoc*³, da decenni si propone come attività di sostegno alle coppie che vivono un momento di conflitto familiare: in tale procedimento, il mediatore familiare, una figura terza e imparziale che mantiene una posizione di equidistanza tra le parti, affianca le parti nella ricerca di un accordo e le aiuta a dialogare in modo rispettoso, facendo leva sui rispettivi interessi e cercando di comporli bonariamente, al fine di addivenire ad una rottura del rapporto in modo civile e costruttivo, specialmente in presenza di figli⁴.

O ancora, al procedimento di negoziazione assistita, introdotto ad opera del D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, che escludendo la presenza di un terzo imparziale, cui sottoporre la cognizione della lite, affida la risoluzione del conflitto all'incontro consensuale tra le parti, impegnate a raggiungere un accordo attraverso reciproche concessioni.

In particolare, il nuovo istituto può essere attivato dai coniugi per giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio, ovvero di modifica delle relative condizioni, senza che sia necessario adire l'autorità giudiziaria, dal momento che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti

³ La mediazione familiare rientra nell'ambito di applicazione della legge 14 gennaio 2013 n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate.

⁴ Lo stesso *modus operandi* si rinviene nel procedimento di mediazione delle controversie civili e commerciali, di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, che tuttavia, per espressa previsione normativa (cfr. art. 2 del D. Lgs. n. 28/2010), può avere ad oggetto unicamente i diritti disponibili connessi al procedimento di separazione e di divorzio e dunque, i profili di carattere economico riguardanti i coniugi, come ad es. l'ammontare dei contributi di mantenimento.

Peraltro, va evidenziato che, tra le materie in relazione alle quali è previsto l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della successiva ed eventuale domanda giudiziale (cfr. art. 5, comma 1 *bis*, D. Lgs. n. 28/2010) vi rientrano le successioni ereditarie, le divisioni e i patti di famiglia, tutti aspetti frequentemente correlati alla rottura del vincolo coniugale.

giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio⁵.

Tutto ciò evidenzia la *voluntas legis* di orientare la collettività verso metodi di risoluzione delle controversie più rapidi, risolutivi e duraturi rispetto alle ordinarie vie giudiziali, che permettano alle parti di affrontare in maniera più attiva e diretta la gestione del conflitto, a costi contenuti e in un clima costruttivo.

Il che, rappresentando il principale obiettivo anche della pratica collaborativa, porta a interrogarsi su quali siano i punti di forza che attribuiscono a tale istituto un valore aggiunto rispetto ai menzionati procedimenti di ADR, con particolare riferimento alla negoziazione assistita, in relazione alla quale le differenze parrebbero, *prima facie*, minime, dal momento che la pratica collaborativa è un procedimento di negoziazione stragiudiziale.

Tuttavia, come si vedrà, sono le peculiari modalità con cui la contrattazione stragiudiziale si svolge, nonché l'approccio etico delle parti e dei professionisti alla risoluzione delle controversie, ad arricchire la pratica collaborativa di un *quid pluris* che, come è stato sostenuto tra gli operatori del settore, è tale da poter paragonare la negoziazione assistita ad una scatola vuota, da riempire necessariamente con i contenuti ed i principi che ispirano la pratica collaborativa⁶.

In ogni caso, quanto premesso, non deve portare a ritenere che la sfera di applicazione dell'istituto in esame sia limitata esclusivamente all'ambito del diritto di famiglia: seppur vero che, ad oggi, è questo l'unico settore in cui la pratica collaborativa è stata sperimentata, lo spunto per approfondire l'argomento nasce anche dal crescente interesse che la Categoria sta manifestando alla diffusione di tale metodo in altri ambiti che richiedono la gestione dei conflitti, con particolare riguardo alla conflittualità societaria, ai passaggi generazionali tra le imprese e alla gestione della crisi di impresa, ossia alcuni dei principali contesti in cui maggiormente si esplicano le competenze professionali dei commercialisti.

⁵ Cfr. art. 6, comma 3, D. L. n. 132/2014.

⁶ Così C. Marcucci, *La negoziazione assistita, una scatola vuota da riempire con la pratica collaborativa*, in www.praticacollaborativa.it, nella sezione articoli e news. In particolare, l'Autrice, pur riconoscendo nella "privatizzazione del rapporto coniugale", la portata rivoluzionaria della L. n. 162/2014, ne evidenzia molteplici lacune, essenzialmente riconducibili alla mancanza, nel testo di legge, di qualsivoglia riferimento alle modalità concrete con cui la negoziazione deve svolgersi, ai principi di trasparenza e di riservatezza del procedimento, alla specifica formazione degli avvocati, nonché alla previsione, in capo agli stessi, della preclusione di continuare a rappresentare le parti in un futuro giudizio contenzioso, in caso di esito negativo della trattativa. Trattasi proprio di quegli stessi principi che, come si avrà modo di approfondire, caratterizzano, imprescindibilmente, la pratica collaborativa e che, solamente laddove applicati anche alla negoziazione assistita, permettono che la portata rivoluzionaria della stessa "non vada completamente smarrita" e che "l'accordo di separazione (o di divorzio) raggiunto all'esito di essa non finisca per rappresentare un prodotto identico al tradizionalissimo ricorso per separazione consensuale (o al ricorso congiunto per divorzio), con l'unica differenza di aver bypassato la necessità di un'udienza di comparizione personale dei coniugi".

Competenze che, se arricchite con i principi di negoziazione alla base della pratica collaborativa, possono condurre a un cambio di prospettiva nel modo di vivere la professione, tale da esaltarne anche la funzione sociale.

2. Origini del diritto collaborativo

La paternità del diritto collaborativo viene attribuita a Stuart G. Webb, un avvocato matrimonialista del Minnesota che, nel corso della sua carriera, si trovò a vivere un momento di profonda insoddisfazione professionale legato alla presa di coscienza degli effetti, molto spesso distruttivi per l'intera famiglia, che conseguivano alle tradizionali modalità di svolgimento dei giudizi contenziosi di separazione e di divorzio.

La convinzione che la via giudiziale non fosse quella giusta da percorrere per risolvere le controversie familiari portò Stuart G. Webb ad elaborare una nuova modalità di risoluzione delle stesse, sviluppata dall'intuizione che le abilità degli avvocati nel ricercare tecniche di *problem solving* sarebbero state maggiormente stimolate in un contesto estraneo alla litigiosità intrinseca nelle aule dei Tribunali, che permettesse agli avvocati stessi di allontanarsi dalle tecniche e dalle strategie tipiche del contenzioso.

Spinto da tale ideologia, nel 1990 Stuart G. Webb indirizzò una lettera al giudice della Corte Suprema del Minnesota in cui dichiarò la sua intenzione di non voler più assistere i clienti nei processi giudiziari e, al contempo, delineò un sistema di risoluzione stragiudiziale dei conflitti basato su una condotta collaborativa tra i rispettivi avvocati delle parti in lite ed ispirato alla logica del *win – win*, (vincitore – vincitore), ossia alla ricerca di soluzioni condivise che determinassero la “vittoria” di entrambe le parti, a differenza di quanto avviene nei processi giudiziari, in cui, solitamente, alla parte che vince si contrappone quella soccombente⁷.

Secondo Webb, la realizzazione di quella che, all'epoca, poteva sembrare un'utopia, richiedeva, in primo luogo, un cambiamento radicale nelle modalità di approccio dei professionisti alla gestione dei conflitti familiari, al punto tale che gli avvocati, anziché incentrarsi sulla lite, avrebbero dovuto focalizzarsi unicamente sulla ricerca di una soluzione: un atteggiamento che sarebbe stato maggiormente incentivato eliminando, in radice, la possibilità di instaurare un procedimento contenzioso legato alla fattispecie già esaminata in sede stragiudiziale.

Considerare l'avvocato di controparte non più come un avversario, ma piuttosto come un prezioso alleato, avrebbe facilitato la ricerca di una soluzione ai conflitti che, se condivisa in un clima positivo e costruttivo, avrebbe verosimilmente arrecato alle parti un effettivo e

⁷ Il testo tradotto in italiano della lettera che Stuart G. Webb indirizzò all'On.le A.M. “Sandy” Keith Giudice Suprema Corte del Minnesota è disponibile al seguente link: <http://iicl.it/wp-content/uploads/2016/03/StuWebb.pdf>.

maggiore reciproco beneficio rispetto alle decisioni assunte da un terzo imparziale, qual è il giudice.

Da qui, l'idea di definire gli avvocati formati a tale *modus operandi* come avvocati collaborativi e il loro operare come diritto collaborativo.

Da qui, l'idea di scommettere sulla collaborazione per gestire i conflitti.

Una scommessa che si rivelò vincente.

Era il 1 gennaio 1990 quando Stuart G. Webb divenne il primo avvocato collaborativo americano; da allora, questo metodo si è diffuso in tutto il mondo, dando vita ad un'associazione mondiale, la *International Academy of Collaborative Professional (IACP)*⁸, cui hanno aderito oltre 5.000 professionisti appartenenti non più unicamente alla categoria degli avvocati, ma anche a quella di altri esperti, tra cui i commercialisti, gli esperti delle relazioni, esperti della salute mentale, etc.

Ed invero, il successivo sviluppo del diritto collaborativo è stato prevalentemente di tipo multidisciplinare, pur diffondendosi secondo vari modelli che si differenziano in relazione al diverso coinvolgimento nel percorso collaborativo dei vari professionisti: in tutti i modelli è prevista la presenza necessaria dei rispettivi avvocati delle parti, mentre gli altri esperti vengono, eventualmente, coinvolti nel ruolo di professionisti neutrali, in relazione alle specificità del singolo caso⁹.

In ogni caso, a prescindere dalla struttura, tutti i modelli risultano accumulati dal rispetto dei principi fondamentali ed inviolabili del diritto collaborativo che, nel tempo, proprio in conseguenza della sua nuova veste multidisciplinare, ha assunto, la denominazione di pratica collaborativa.

⁸ www.collaborativepractice.com

⁹ I modelli multidisciplinari di pratica collaborativa che si sono sviluppati nel tempo sono essenzialmente tre: il modello del *team* con il *coach* di divorzio, formato almeno da due avvocati collaborativi e da due *coach* del divorzio (ossia professionisti rientranti nella categoria degli psicologi, dei mediatori, degli assistenti sociali, etc., che hanno il compito di facilitare la comunicazione e l'interazione sia tra le parti che tra i professionisti del *team* e, per questo, definiti anche come facilitatori della pratica) che lavorano individualmente con le rispettive parti e a cui, in relazione alle esigenze del caso concreto, possono aggiungersi lo specialista del bambino, altra figura chiave presente al tavolo collaborativo per tutelare gli interessi degli eventuali figli minori e l'esperto finanziario; il modello LWPO (*Lawyers Working With Other Professionals*), che prevede come necessaria la sola presenza degli avvocati collaborativi e, in via meramente eventuale, l'apporto professionale di altri esperti, che tuttavia rimangono estranei al *team* e non vincolati contrattualmente allo stesso; il modello interdisciplinare "Il Lego" che viene costruito, *step by step*, in relazione alle necessità specifiche dei clienti e nell'ambito del quale, pertanto, possono trovare spazio molteplici figure professionali, come ad es. esperti finanziari, *coach* del divorzio, esperti delle relazioni, mediatori familiari, etc. Tale ultimo modello è quello attualmente sperimentato nell'ordinamento italiano e, pertanto, sarà oggetto di un'analisi più dettagliata nel corso della trattazione. Per un approfondimento più specifico sugli altri modelli, si rinvia a N. J. Cameron "Pratica collaborativa, approfondiamo il dialogo – un percorso innovativo dei conflitti familiari", a cura di C. Mordiglia, 2016, Bruno Mondadori, Milano-Torino, 10 e ss.

3. I principi della pratica collaborativa

L'avvio del percorso collaborativo presuppone la sottoscrizione del c.d. accordo di partecipazione, attraverso il quale le parti e tutti i professionisti coinvolti si obbligano al rispetto dei seguenti, imprescindibili, principi, elaborati dalla IACP¹⁰:

- divieto, per i clienti e per tutti i professionisti che compongono il *team* collaborativo, di intraprendere, nella fase di negoziazione, un procedimento contenzioso legato al caso collaborativo; divieto che, qualora infranto, comporta la rinuncia all'incarico conferito e l'automatica conclusione del processo collaborativo.

Tale caratteristica, anche nota come *disqualification agreement* o clausola di esclusione, costituisce il cuore del contratto collaborativo¹¹ ed è quella che più distingue, in termini di benefici, la pratica collaborativa dagli altri procedimenti di ADR.

Ed invero, la minaccia di agire in giudizio è spesso utilizzata per sollecitare le parti a concludere un accordo, che, anche se non ritenuto soddisfacente, le stesse, specialmente in relazione ai conflitti che richiedono una soluzione rapida, sono portate a tollerare, pur di non affrontare le lungaggini dei processi contenziosi.

Nella negoziazione attuata nell'ambito del procedimento collaborativo, invece, le parti, in quanto vincolate, unitamente ai professionisti, ad evitare il contenzioso, possono più liberamente autodeterminarsi, non vivendo il timore di sentirsi minacciate da un esito processuale della vicenda;

- conferimento del mandato ai professionisti limitato al perseguimento dell'accordo sulle questioni oggetto della procedura collaborativa, con l'espresso divieto di assistere e rappresentare le medesime parti nell'eventuale giudizio contenzioso che, nell'ipotesi di fallimento della procedura collaborativa, le stesse decidessero di instaurare.

La questione non è di poco conto: la circostanza che la fattispecie esaminata in sede collaborativa non potrà essere gestita in sede contenziosa, incentiva maggiormente i professionisti coinvolti nel procedimento collaborativo a concentrarsi unicamente sulla soluzione del conflitto, con la non trascurabile certezza per le parti che, in caso

¹⁰ Cfr. IACP *Principles of Collaborative Practice* (January 24, 2005) - *I principi della pratica Collaborativa* sul sito www.praticacollaborativa.it

¹¹ Così N. J. Cameron, *Pratica collaborativa, approfondiamo il dialogo – un percorso innovativo dei conflitti familiari*, op. cit., 18 e ss. In particolare, l'Autrice, per enfatizzare l'incidenza del *disqualification agreement* sulla condotta degli avvocati, rievoca il c.d. dilemma del pistolero "se abbasso il fucile sarò ucciso o lo abbasserà anche Wild Bill?", definendo l'accordo di *disqualification* "l'equivalente contrattuale di una città senza fucili", dove nessuno dei litiganti, in forza delle "nuove regole del gioco" che escludono la minaccia del contenzioso e le relative tattiche e strategie, deve preoccuparsi di chi sparerà per primo.

di mancato accordo, nessuna delle due avrà mai l'avvocato di controparte schierato contro in un giudizio contenzioso¹².

Al riguardo è doveroso puntualizzare che la preclusione in esame non è riferibile unicamente agli avvocati che assistono le parti nel procedimento collaborativo. Come anticipato, tutti i professionisti che prestino la loro opera in un procedimento collaborativo sono vincolati al rispetto di tale principio che, in riferimento ai professionisti neutrali, si traduce nel divieto generale di comparire nel successivo giudizio contenzioso.

Inoltre, per quanto attiene alla figura dei commercialisti e degli esperti contabili, i principi formulati dalla IACP prevedono anche il divieto specifico di intrattenere relazioni professionali con i clienti durante o dopo la fine del caso collaborativo (fermo restando la possibilità di assistere i clienti nell'esecuzione di quanto previsto nell'accordo finale)¹³.

- osservanza dei canoni di trasparenza, riservatezza e buona fede nello svolgimento del percorso collaborativo. In particolare, l'impegno alla trasparenza si declina nell'obbligo, gravante sulle parti e sui professionisti, di condividere e scambiarsi informazioni e documenti rilevanti per affrontare le questioni su cui verte il conflitto; il professionista, peraltro, laddove apprenda che una parte abbia omesso delle informazioni o le abbia fornite in maniera non veritiera, è tenuto a rinunciare all'incarico ogniqualvolta la stessa parte, pur se ammonita, continui a violare l'obbligo di trasparenza.

Inoltre, per incentivare l'instaurarsi di un clima di fiducia tra le parti, che consenta alle stesse di potersi esprimere liberamente e nella più assoluta confidenzialità, tutta la procedura è coperta dalla riservatezza delle informazioni scambiate e dei documenti prodotti che, pertanto, non possono essere rilevati né ad altri soggetti che non abbiano preso parte al procedimento collaborativo, né in un futuro ed ipotetico giudizio contenzioso, salvo il consenso del cliente e, in ogni caso, nel rispetto delle pattuizioni disciplinate nell'accordo di partecipazione e delle regole deontologiche proprie di ciascuna categoria professionale.

- partecipazione attiva delle parti in tutte le fasi del procedimento collaborativo per far sì che le stesse siano coinvolte in maniera diretta nelle trattative, secondo modalità improntate alla fiducia, all'ascolto e al rispetto delle reciproche priorità.

¹² Cfr. presentazione Associazione Italiana Professionisti Collaborativi, *Noi in breve*, in www.praticacollaborativa.it.

¹³ Cfr. *IACP Ethical Standards for Collaborative Practitioners - Gli Standard Etici IACP per i professionisti collaborativi*, sul sito www.praticacollaborativa.it

4. La pratica collaborativa in Italia

All'interno del nostro ordinamento, la pratica collaborativa, pur non essendo ancora giuridicamente riconosciuta, si è diffusa attraverso le diverse associazioni di professionisti collaborativi¹⁴ che, nel corso degli ultimi anni, si sono costituite e sono entrate a far parte della comunità collaborativa internazionale IACP, conformandosi ai principi e agli standard etici e di formazione dalla stessa elaborati.

Ed invero, dal momento che il procedimento collaborativo rappresenta una nuova modalità di esercizio della professione incentrata su specifiche tecniche di negoziazione, il requisito imprescindibile e abilitante all'utilizzo del termine "professionista collaborativo" è rappresentato dalla formazione iniziale e continua che, in linea con i principi individuati dalla IACP, è erogata dalle associazioni di cui sopra, tanto in forma teorica, anche attraverso l'intervento di docenti americani con comprovata esperienza nel campo, quanto in forma pratica, attraverso la costituzione di *practice group*, nell'ambito dei quali vengono organizzate attività di approfondimento, simulazioni e discussioni.

In Italia, dove la pratica collaborativa ha solo di recente debuttato, i casi collaborativi trattati, la maggior parte dei quali conclusi positivamente, hanno riguardato gli aspetti del diritto di famiglia, fermo restando quanto già anticipato in relazione alla volontà di promuovere la diffusione dell'istituto anche in altri contesti.

Il modello prescelto per la gestione dei conflitti familiari è quello del *team* multidisciplinare, anche detto "il Lego", poiché viene costruito, di volta in volta, in relazione alle necessità specifiche del singolo caso¹⁵.

Inizialmente le parti, nell'ambito dell'incontro preliminare che si svolge con i rispettivi avvocati collaborativi incaricati di gestire il conflitto familiare, vengono compiutamente informate sulle diverse procedure esperibili in alternativa al percorso collaborativo e sui metodi che ne caratterizzano lo svolgimento, con particolare riguardo al rispetto dei principi di riservatezza, trasparenza e correttezza, quest'ultima *in primis* richiesta in riferimento al divieto di minacciare una procedura contenziosa legata al caso collaborativo e, più in generale, al dovere di affrontare il percorso collaborativo secondo modalità improntate al rispetto, all'ascolto e alla comprensione reciproca.

Da qui, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di partecipazione, ha avvio il procedimento collaborativo, nel corso del quale le parti sono libere di avvalersi del supporto

¹⁴ In Italia, attualmente, esistono tre associazioni di professionisti collaborativi: l'associazione Associazione Italiana Professionisti Collaborativi (AIADC), con sede a Milano, l'Istituto Italiano di Diritto Collaborativo (IIICL) con sede a Roma e il Gruppo di pratica collaborativa di Ronald D. Ousky, che fu il primo collaboratore di Stuart G. Webb, con sede in Ascoli Piceno.

¹⁵ Per una puntuale analisi delle varie fasi in cui si articola il procedimento collaborativo si rinvia a N.J. Cameron, "Pratica collaborativa, approfondiamo il dialogo – un percorso innovativo dei conflitti familiari", *op. cit.*, cap. 8, traduzione a cura di F. King.

degli esperti che più ritengono idonei per affrontare i molteplici risvolti connessi alla separazione, ovvero al divorzio, fermo restando il rispetto dell'unico limite rappresentato dalla necessità che debba trattarsi di professionisti specificamente formati alla pratica collaborativa, di cui, pertanto, ne devono condividere obblighi, divieti, finalità e regole di condotta.

Tali professionisti, a differenza degli avvocati che rappresentano gli interessi di ciascuna parte, si inseriscono nel procedimento in qualità di esperti neutrali, garantendo in tal modo una valutazione imparziale, ciascuno secondo le proprie competenze e in un clima di reciproca fiducia e disponibilità, sugli ulteriori profili connessi al conflitto familiare, come, ad esempio, quelli finanziari, emotivi, relazionali, genitoriali, etc.

La presenza, nel *team* collaborativo, sia degli avvocati che degli esperti imparziali, garantisce l'emersione di un contesto tarato sulle esigenze specifiche delle singole persone che vengono poste al centro dell'intera procedura collaborativa, nell'ambito della quale i professionisti divengono alleati in vista del raggiungimento di un unico obiettivo: massimizzare la possibilità di individuare una soluzione al conflitto, nell'interesse di tutti.

L'inconfutabile validità di tale metodo, tuttavia, è destinata, inevitabilmente, a confrontarsi con una questione pratica legata ai costi della procedura che, in conseguenza del coinvolgimento di più professionisti, potrebbero presumersi elevati al punto tale da portare a ritenere che la pratica collaborativa sia un procedimento *d'élite*, accessibile solo a pochi.

Sul punto, pertanto, si rendono doverose alcune considerazioni.

Innanzitutto, i costi del procedimento in esame sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli di un processo giudiziario.

In secondo luogo, gli onorari dei vari professionisti vengono concordati in anticipo con i clienti e, in ogni caso, per quanto concerne i compensi degli avvocati, non si discostano dai tariffari normalmente utilizzati nell'ambito della negoziazione tradizionale, dove, peraltro, molto spesso si inseriscono altri professionisti, parimenti retribuiti.

Infine, la comprovata stabilità degli accordi raggiunti all'esito del percorso collaborativo, dovrebbe condurre ad effettuare un'analisi dei relativi costi basata sul criterio del rapporto costo/efficacia: se i risultati di un determinato procedimento si rivelano, nel tempo, insoddisfacenti, qualsiasi prezzo sia stato corrisposto comporta una perdita, e non solo in termini economici.

Molto spesso, le tradizionali convenzioni di separazione e/o di divorzio, non recepiscono appieno le reali esigenze delle parti che, pur accettandone il contenuto, conservano un atteggiamento ostile e conflittuale verosimilmente destinato a riemergere nel tempo, così da richiedere un ulteriore intervento in merito alle questioni ancora irrisolte.

Per converso, il raggiungimento di un accordo costruito mediante il coinvolgimento diretto delle parti, *“mettendo in gioco le emozioni e le motivazioni che non rimangono sopite o,*

*peggio, frustrate dalla pronuncia di un soggetto terzo che non può e/o non vuole conoscere*¹⁶ garantisce allo stesso durata e stabilità, che si traducono in una indubbia efficacia del procedimento collaborativo e nella conseguente sostenibilità dei relativi costi.

Un'ulteriore critica che è stata avanzata nei confronti della pratica collaborativa attiene alla circostanza che si tratti di un metodo valido solo se applicato a delle coppie che non vivano un conflitto profondo e che, pertanto, siano maggiormente predisposte a cooperare.

In realtà, è proprio nelle situazioni particolarmente conflittuali che la pratica collaborativa esprime il suo massimo potenziale: la cooperazione, infatti, non presuppone affatto l'assenza o la tenuità di un contrasto, ma rappresenta, piuttosto, un modo per placarlo ed aiutare le parti nel comprenderne le motivazioni, per indirizzarle verso soluzioni che tendano al maggior beneficio reciproco¹⁷.

Per quanto attiene alla validità degli accordi raggiunti in sede collaborativa, occorre sottolineare che, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, ad opera del quale, come noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della negoziazione assistita, gli accordi raggiunti nell'ambito del procedimento collaborativo dovevano necessariamente essere trasfusi in un ricorso per la separazione consensuale, ovvero in un ricorso congiunto per divorzio, da depositare in Tribunale ai fini dell'omologazione.

L'art. 6 del D.L. citato, invece, ha previsto che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, una volta sottoscritto dalle parti e dai difensori¹⁸, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Una volta raggiunto l'accordo, è previsto l'intervento del Pubblico Ministero che, tuttavia, si differenzia a seconda della presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap, ovvero economicamente non autosufficienti: in tal caso, infatti, il Pubblico Ministero è chiamato ad effettuare una valutazione della bontà dell'accordo in relazione alle

¹⁶ C. Mordiglia, *La pratica collaborativa: un metodo sostenibile*, in www.praticacollaborativa.it, nella sezione articoli e news.

¹⁷ Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui l'idoneità del procedimento collaborativo per la gestione del conflitto deve essere valutata con attenzione: si pensi, a titolo esemplificativo, alle situazioni di gravi violenze familiari, in relazione alle quali potrebbe rendersi necessaria la richiesta di un immediato intervento del giudice per l'emissione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'art. 342 *bis* c.c. Sul punto, si rinvia a N.J. Cameron, *Pratica collaborativa, approfondiamo il dialogo – un percorso innovativo nei conflitti familiari*, op. cit., 148-152.

¹⁸ La sottoscrizione dell'avvocato ha la funzione di certificare l'autografia delle firme delle parti e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, così da escludere la presenza di condizioni lesive dei diritti indisponibili delle parti.

superiori esigenze della prole, potendone autorizzare l'esecuzione solo laddove lo stesso risponda all'interesse dei figli.

Nella diversa ipotesi in cui i coniugi non abbiano figli (ovvero abbiano dei figli che non versino nelle condizioni su descritte), il controllo del Pubblico Ministero è limitato alla regolarità formale dell'accordo concluso, accertata la quale il Pubblico Ministero comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione di una copia all'ufficiale dello stato civile e per lo svolgimento degli ulteriori e successivi adempimenti.

Con l'introduzione della negoziazione assistita, pertanto, il controllo di carattere giurisdizionale proprio dei procedimenti in materia di famiglia è stato definitivamente eliminato e sostituito con un mero controllo di carattere amministrativo, nelle modalità di cui sopra.

Quanto detto rileva significativamente ai fini della presente analisi, in considerazione del fatto che la pratica collaborativa rappresenta una specifica tecnica di negoziazione stragiudiziale e, pertanto, anche l'accordo raggiunto in sede collaborativa può essere predisposto ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, permettendo agli avvocati di evitare il passaggio in Tribunale.

5. Il c.d. commercialista collaborativo: stato dell'arte e prospettive future

Tra le questioni che più alimentano la conflittualità dei coniugi in procinto di separarsi rientrano, indubbiamente, quelle economiche, con particolare riguardo alla determinazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali, all'attribuzione dei beni che compongono il patrimonio familiare, nonché alla determinazione del contributo del mantenimento al coniuge e ai figli.

Ogniquale volta, nell'ambito del procedimento collaborativo, tali aspetti si presentino particolarmente complessi, può rilevarsi utile incaricare della gestione delle risorse familiari il c.d. *financial specialist*, o esperto finanziario, che, all'interno del nostro ordinamento, corrisponde alla figura del commercialista iscritto all'albo e formato alla pratica collaborativa.

Come rilevato, infatti, il commercialista, al pari degli altri esperti eventualmente coinvolti nella gestione del conflitto familiare, può inserirsi nel *team* collaborativo unicamente se abbia seguito lo specifico percorso di formazione erogato dalle associazioni menzionate, dimostrando, in tal modo, di aver appreso le tecniche e le strategie proprie della pratica collaborativa e di condividerne i metodi, gli obiettivi ed i principi etici, primo fra tutti lo spirito di cooperazione reciproca e rispettosa cui improntare il lavoro in *team* con altri professionisti.

È altresì doveroso rammentare che, nell'ambito del procedimento collaborativo, il commercialista riveste un ruolo neutrale e mantiene, pertanto, una posizione di equidistanza dalle parti, al fine di individuare delle soluzioni alle questioni economiche, patrimoniali e fiscali, nell'interesse di entrambe e, soprattutto, dei figli, laddove presenti.

Ne consegue che, all'interno del *team* collaborativo, non potrà mai essere coinvolto un professionista legato da un rapporto professionale con una delle due parti, neppure se formato alla pratica collaborativa: il che, influisce significativamente sull'atteggiamento psicologico delle medesime poiché, nell'ambito di un contesto imparziale, possono sentirsi maggiormente libere di esprimersi e di ponderare la convenienza degli accordi proposti, senza nutrire il sospetto di soluzioni faziose.

Il contributo del commercialista all'interno del gruppo collaborativo incaricato di gestire un conflitto familiare può essere, essenzialmente, ricondotto a tre aree di consulenza finanziaria¹⁹:

- consulenza preventiva, finalizzata alla raccolta dei dati e delle informazioni che consentano di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale della famiglia e di analizzarne i flussi di denaro.

Tale fase preliminare, in particolar modo nelle separazioni più difficili, richiede alle parti un grande sforzo di fiducia e di lealtà reciproche e, conseguentemente, l'utilizzo da parte del professionista di significative abilità, anche comunicative, nella gestione del conflitto.

- consulenza produttiva, finalizzata alla predisposizione di *budget* e report economici e finanziari che tengano conto delle capacità economiche, dei bisogni e delle aspettative reciproche delle parti e che illustrino alle stesse come ottimizzare l'utilizzo delle risorse di cui dispongono;
- consulenza riparatrice, finalizzata a gestire una eventuale situazione di crisi finanziaria e di indebitamento della famiglia, attraverso una valutazione delle diverse alternative praticabili e la pianificazione di una strategia di risanamento dell'esposizione debitoria (come, ad esempio, pagamento dei debiti, gestione di un piano di rientro nei confronti dei creditori, anche attraverso il ricorso ad uno dei procedimenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla L. n. 3/2012).

Peraltro, nell'ambito delle suddette attività, le competenze specifiche dei commercialisti consentono alle parti di apprendere e di valutare anche l'impatto fiscale delle diverse

¹⁹ L'analisi avente ad oggetto il ruolo dello specialista finanziario richiama quella svolta da N.J. Cameron, *Pratica collaborativa, approfondiamo il dialogo – un percorso innovativo nei conflitti familiari*, op. cit., cap. 11, traduzione a cura di S. Cornaglia, cui si rinvia per un approfondimento più dettagliato sull'argomento.

soluzioni praticabili nella ripartizione dei redditi e dei beni: si tratta di un aspetto non di certo trascurabile, poiché fornisce alle parti un ulteriore elemento di giudizio nella valutazione degli accordi di natura economica, che consente di apprezzarne la convenienza anche in relazione all'opzione fiscale che ritengono più vantaggiosa.

Il tutto, in uno scenario caratterizzato dal confronto leale e costruttivo con gli altri professionisti collaborativi coinvolti che, durante il percorso collaborativo, più volte si incontrano nelle riunioni di *de-briefing* per esaminare gli sviluppi del conflitto nella rispettiva area di competenza nonché, al termine di ogni procedimento, per analizzarne la gestione complessiva, esaminandone i punti di forza e gli eventuali profili critici.

Dall'analisi finora condotta può, dunque, concludersi che le specificità del metodo collaborativo permettono di considerare la pratica collaborativa come una nuova opportunità per attenuare gli effetti, molte volte devastanti, dei conflitti familiari e per affrontarne, senza antagonismi, i profili giuridici, economici ed emotivi.

In particolare, tra i molteplici risvolti positivi connessi a tale procedimento, va evidenziato quello relativo alla stabilità degli accordi raggiunti in sede collaborativa: il coinvolgimento diretto delle parti in ogni aspetto del conflitto, la ponderazione dei rispettivi bisogni e la valorizzazione dei reciproci interessi agevolano il raggiungimento di soluzioni maggiormente condivise e, pertanto, efficaci e durature.

Da qui, il progetto di estendere l'applicazione della pratica collaborativa ad altri contesti che richiedono la gestione di un conflitto, anche solo potenziale, con particolare riguardo, alle questioni ereditarie, alle divisioni, ai conflitti condominiali e, per quel che più interessa la Categoria, alla materia del diritto societario.

Al riguardo, alcuni Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno già istituito delle apposite commissioni di studio, anche trasversali, sull'istituto, per promuoverne la diffusione nell'ambito della gestione dei conflitti endosocietari, dei passaggi generazionali nelle imprese e della crisi d'impresa.

In riferimento a tale ultimo settore, ad esempio, l'approccio collaborativo potrebbe rivelarsi particolarmente valido nel confezionamento dei piani attestati di risanamento di cui all'art 67, comma 3, lett. d), L.F., così da aiutare le imprese a costruire piani di risanamento sostenibili, solidi e di lunga durata.

Più in generale, nell'ambito societario, i principi della pratica collaborativa potrebbero essere applicati a tutti quei contesti che richiedono il bilanciamento di più interessi contrapposti, in vista della salvaguardia dell'impresa come bene comune, e dei molteplici interessi alla stessa sottostanti (conservazione del posto di lavoro, recupero del capitale investito, etc.)²⁰ e in

²⁰ Cfr. S, Cornaglia, *Avvocati e commercialisti insieme per valorizzare la funzione sociale delle professioni*, in www.praticacollaborativa.it, nella sezione articoli e news.

relazione ai quali, un approccio etico alla gestione dei conflitti, permetterebbe di attenuarne il potenziale distruttivo e, al contempo, di enfatizzare il ruolo sociale delle professioni. Pertanto, anche in considerazione della comprovata efficacia del metodo collaborativo nell'ambito del diritto di famiglia, l'obiettivo di promuoverne la diffusione in altri settori non può che valutarsi positivamente, auspicandone, quanto prima, la realizzazione: del resto, anche questa potrebbe rivelarsi una scommessa vincente.



IL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE: OBBLIGHI DI MODIFICHE STATUTARIE E NUOVI ASPETTI OPERATIVI

Roberto De Luca

ABSTRACT

Con l’emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e, in molti casi, non coordinata e disomogenea.

Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall’analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti. Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all’affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.

ABSTRACT

With the issuing of D.Lgs. 175/2016, a single normative corpus has now been created in terms of state-controlled companies. The principle merit of this is the organic regulation of a vast and complex matter, the norms governing which were previously fragmented, patchy and in many cases lacking in coordination.

The new consolidating Act was born of an analysis of the prerequisites that must be fulfilled in order for public bodies to buy or own company shares. The law applies to almost all of the operational aspects connected with such companies; from the activities permitted to business aims and from the qualifications required for directorship to the financial laws governing them.

The aim of the present document is to study some of the more relevant and incisive aspects of this law, paying particular attention to the obligatory statutory modifications required by the new norms and to the problems connected with the transferring of certain services “in-house”. The latter will also have to be carefully coordinated with the new laws governing tenders and licenses, and the way in which the norms interact must be studied.

Sommario: 1. Premessa: origini e *ratio* della norma. – 1.1. Le società partecipate in Italia. – 1.2. Vincoli, finalità e ambiti operativi delle società a partecipazione pubblica alla luce del nuovo Testo Unico. – 2. L'obbligo di modifica degli statuti. – 2.1. Modifiche in tema di revisione e controllo. – 2.2 Sistemi di *governance* e requisiti degli amministratori. – 3. Gli affidamenti in house: disciplina generale e coordinamento con il nuovo codice dei contratti. – 3.1. – Nuovi requisiti statuari e dubbi interpretativi. – 4. Nuove norme finanziarie ed effetti su enti pubblici e amministratori. – 5. Ulteriori adempimenti, tempistiche e regime sanzionatorio.

1. Premessa: origini e *ratio* della norma

Nel settembre 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito, anche “Testo Unico” o “TUPS”), contenuto nel D.Lgs. del 19/08/2016, n. 175.

Il provvedimento in questione rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n.124/2015¹ (c.d. legge Madia), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

L'obiettivo principale dell'intervento legislativo in oggetto è quello di creare una disciplina generale organica, in grado di superare le criticità emerse in relazione al quadro normativo precedente, che si presentava come il risultato di una serie di provvedimenti disomogenei e disorganici, in molti casi tra loro sovrapposti (*infra*): di conseguenza, la necessità di operare una generale semplificazione e stabilizzazione normativa è prodromica rispetto alla effettiva attuazione delle nuove regole in materia di partecipazioni e, conseguentemente, al migliore utilizzo delle risorse pubbliche, in quell'ottica di revisione ed efficientamento della spesa che i molti governi succedutisi nel corso degli ultimi anni stanno cercando di perseguire.

L'elaborazione del Testo Unico, dunque, è stata effettuata sulla base e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 18 della Legge delega, tra i quali, ad esempio²:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, al settore di riferimento agli interessi pubblici perseguiti, alla misura, natura e qualità della partecipazione (es.: diretta o indiretta), alla procedura di affidamento, nonché alla eventuale

¹ Legge del 07/08/2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Di recente, con sentenza n. 251/2016 (G.U. n. 48/2016) la Corte Costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che in materia di partecipazione azionaria pubblica il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

² Si veda Relazione Ministeriale al Decreto.

quotazione in borsa o emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica³;

- b) ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- c) determinazione del regime di responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
- d) definizione dei requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, al fine di assicurare la tutela dell'interesse collettivo e la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi;
- f) previsione di collegare il compenso economico variabile degli amministratori ai risultati economici ottenuti, in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, tenuto conto della congruità della tariffa e del costo di erogazione delle prestazioni;
- g) promozione della trasparenza, garantendo pubblicità, fruibilità e accessibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;
- h) attuazione dell'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari⁴;
- i) possibilità di elaborare piani di rientro per le società con bilanci in perdita, prevedendone anche l'eventuale commissariamento;
- j) regolazione dei flussi finanziari tra enti pubblici e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento e non discriminazione rispetto alle imprese private;
- k) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
 - per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello di *governance* societaria nonché individuazione di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

³ Ad esempio in materia di previsioni statutarie, organizzazione e crisi d'impresa (*infra*).

⁴ In base alla norma in questione, "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

- per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, determinazione di un numero massimo di esercizi chiusi con un risultato negativo che comportino obblighi di liquidazione delle società;
- rafforzamento delle azioni volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione di processi di aggregazione;
- introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione in precedenza menzionati, anche attraverso la riduzione dei trasferimenti dello Stato;
- introduzione di strumenti volti alla tutela dei livelli occupazionali nell'ambito dei processi di ristrutturazione e privatizzazione delle società partecipate;
- ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal D.Lgs. 267/2000, revisione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

In base a quanto evidenziato nell'apposita Relazione Ministeriale, il D.Lgs. 175/2016 risponde alle esigenze e dà attuazione ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega, attraverso i seguenti principali interventi, che saranno successivamente meglio specificati⁵:

- precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, con particolare riferimento alle ipotesi di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all'acquisto e gestione di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;
- indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica;
- previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche;
- rafforzamento degli oneri motivazionali e delle verifiche alla base della scelta di costituire società a partecipazione pubblica;
- introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo stesso decreto;
- razionalizzazione della *governance* delle società a controllo pubblico, con particolare riferimento alle ipotesi di crisi aziendale;
- introduzione di specifici requisiti per i componenti degli organi amministrativi delle società;

⁵ Sul punto, si veda anche Fondazione Nazionale Commercialisti, "Guida alla lettura del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", Osservatorio Enti Locali - settembre 2016.

- coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate;
- introduzione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto;
- coordinamento della disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in tema di appalti pubblici e concessioni;
- riordino della disciplina in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati;
- razionalizzazione delle disposizioni vigenti in tema di reclutamento del personale e previsione di particolari meccanismi di valutazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- abrogazione di una serie di disposizioni previgenti al fine di semplificare la disciplina della materia.

Giova sottolineare come il D.Lgs. 175/2016, in ogni caso, possa essere considerato come il passo finale di un'attività legislativa che nel corso degli anni ha interessato tale tipologia di società in maniera sempre più frequente ed incisiva, attraverso una serie di provvedimenti che perseguivano diversi obiettivi:

- L. 142/1990⁶, L. 448/1992⁷, D.Lgs. 267/2000⁸: espressa previsione del ricorso al modello societario;
- L. 127/1997⁹: obbligo di trasformazione societaria di aziende speciali e consortili;
- diverse leggi finanziarie, fino alla L. 311/2004¹⁰: incentivazione alla esternalizzazione anche attraverso società di attività e servizi;
- D.L. 223/2006¹¹: disciplina sulle società strumentali e tutela della concorrenza rispetto alle attività esercitate attraverso soggetti a partecipazione pubblica;
- L. 244/2007¹², D.L. 78/2010¹³, L. 190/2012¹⁴: ammissibilità del ricorso a società;

⁶ Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", successivamente abrogata.

⁷ Legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

⁸ Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265".

⁹ Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (c.d. Bassanini-bis).

¹⁰ Legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005).

¹¹ Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

¹² Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

- D.L. 112/2008¹⁵, D.L. 138/2011¹⁶, D.L. 179/2012¹⁷: interventi di tipo restrittivo per le società che gestiscono servizi pubblici locali;
- L. 296/2006¹⁸, D.L. 78/2010, D.L. 95/2012¹⁹: disciplina su costi della politica e azioni di *spending review*;
- L. 147/2013²⁰, D.L. 16/2014²¹, D.L. 66/2014²², D.L. 90/2014²³, L. 190/2014²⁴: introduzione vincoli più stringenti e sostanziali, soprattutto di natura finanziaria, per gli enti locali; definizione più chiara di limiti e opportunità, in materia finanziaria e organizzativa, a cui sono assoggettati società e altri organismi partecipati da enti pubblici.

1.1. Le società partecipate in Italia

La grande rilevanza del nuovo Testo Unico deriva anche dal fatto che impatterà su un numero significativo di soggetti, che si presentano tra loro molto eterogenei per dimensioni economiche, attività svolte, *stakeholders* di riferimento, e così via.

In base a recenti dati statistici²⁵, le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 9.867 ed impiegano 846.283 addetti. Si tratta di operatori che presentano una dimensione media elevata (117 addetti per impresa attiva) ed operano prevalentemente in settori ad alta intensità di capitale come quelli energetici, infrastrutturali e dei servizi avanzati. Una comparazione con l'anno precedente fa registrare una riduzione sia in termini numerici (-

¹³ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

¹⁴ Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

¹⁵ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

¹⁶ Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

¹⁷ Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

¹⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007).

¹⁹ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

²⁰ Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014).

²¹ Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

²² Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

²³ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

²⁴ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).

²⁵ Report Istat "Le Partecipate Pubbliche in Italia – Anno 2014". Comunicato del 23 dicembre 2016.

10% rispetto a 10.964 unità) che in relazione agli addetti impiegati (-11,2% rispetto a 953.100)²⁶.

Per quanto riguarda la tipologia di partecipazione pubblica, il 62,5% delle unità analizzate è sottoposto a controllo pubblico²⁷, ossia è assoggettato al potere di indirizzo decisionale di soggetti pubblici, mentre per le altre l'influenza del settore pubblico può risultare significativa ma non determinante²⁸. Analizzando le caratteristiche delle unità partecipate, l'Istat individua quattro sotto-insiemi di imprese, con una differente rilevanza ai fini dell'analisi dei dati, come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 1 – Unità a partecipazione pubblica per tipologia

Tipologia unità	Imprese		Addetti	
	N.	Variazione %	N.	Variazione %
Imprese attive	6.927	-10,8	810.405	-12,6
Non attive che presentano bilancio o Unico	1.138	-9,7	0	0,0
Imprese fuori campo osservazione Asia	910	-11,0	10.533	-19,7
Altre unità non classificabili	892	-2,4	25.345	103,9
TOTALE	9.867	-10,0	846.283	-11,2

Fonte: Istat, Registro delle Unità economiche a partecipazione pubblica.

In relazione alle sole imprese attive (6.927), il dato relativo all'intensità della partecipazione da parte di enti pubblici è sintetizzato nella tabella seguente.

Tabella 2 - Imprese attive e addetti delle imprese partecipate pubbliche per quota di partecipazione

Quota partecipazione pubblica	Imprese		Addetti	
	N.	%	N.	%
A. Quota <= 20%	1.543	22,3	130.980	16,2
B. 20% < Quota <= 50%	869	12,5	29.787	3,7
C. Quota > 50%	4.515	65,2	649.638	80,1
Totale	6.927	100	810.405	100

Fonte: Istat, Registro delle Unità economiche a partecipazione pubblica.

²⁶ Report Istat "Le Partecipate Pubbliche in Italia – Anno 2013". Comunicato del 16 novembre 2015.

²⁷ Il concetto di controllo è mutuato dalla disciplina stabilita dall'articolo 2359 del codice civile, come meglio specificato anche di seguito.

²⁸ Le imprese attive partecipate da almeno una amministrazione pubblica regionale o locale ammontano a 5.549, per un totale di 391.295 addetti.

La dimensione delle imprese attive in relazione al numero di addetti (il cui valore medio è pari a 117) varia in maniera significativa anche in base alla forma societaria, come esplicitato nella tabella seguente.

Tabella 3 - Imprese e addetti delle imprese partecipate pubbliche per forma giuridica

Forma giuridica	Imprese	Addetti	Addetti medi
Società per azioni	2.231	683.853	307
Società a responsabilità limitata	2.979	72.293	24
Società cooperativa	202	19.589	97
Consorzio	1.364	21.270	16
Ente pubblico economico, azienda speciale, ecc.	151	13.400	89
Totale	6.927	810.405	117

Fonte: Istat, Comunicato del 23 dicembre 2016, *cit.*

Per ciò che concerne i settori di attività, i dati disponibili evidenziano come quello delle società partecipate rappresenti un universo variegato, che fa riferimento a settori tra loro molto eterogenei, dai servizi professionali/scientifici alla gestione di reti e infrastrutture, dal trattamento dei rifiuti al trasporto e così via. La distinzione per settori e per numero di addetti impiegati delle imprese partecipate da almeno un'amministrazione regionale o locale è sintetizzata nella tabella seguente.

Tabella 4 - Imprese e addetti delle imprese a partecipazione pubblica per settore di attività e classe di addetti

Settori di attività economica	Imprese		Addetti	
	N.	%	N.	%
B - Attività estrattiva	5	0,1	534	0,1
C - Attività manifatturiere	104	1,9	3.429	0,9
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore [...]	548	9,9	20.113	5,1
E - Fornitura acqua; reti fognarie, trattamento rifiuti [...]	787	14,2	85.163	21,8
F - Costruzioni	182	3,3	4.157	1,1
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio [...]	459	8,3	11.643	3,0
H - Trasporto e magazzinaggio	615	11,1	121.686	31,1
I - Servizi di alloggio e ristorazione	88	1,6	3.468	0,9
J - Servizi di informazione e comunicazione	220	4,0	6.572	1,7
K - Attività finanziarie e assicurative	136	2,5	73.225	18,7
L - Attività immobiliari	292	5,3	933	0,2
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	826	14,9	13.642	3,5
N - Attività amministrative e di servizi di supporto	615	11,1	20.122	5,1
P - Istruzione	156	2,8	3.296	0,8
Q - Sanità e assistenza sociale	124	2,2	11.846	3,0
R, S - Altre attività di servizi	392	7,1	11.465	2,9
Totale	5.549	100	391.295	100

Fonte: Istat, Comunicato del 23 dicembre 2016, *cit.*

Restringendo il campo di indagine alle sole imprese attive in controllo pubblico, si individuano 4.515 unità che impiegano quasi 650.000 addetti e generano un valore aggiunto di quasi 56 miliardi, pari al 10,6% di quello realizzato dal complesso delle imprese dell'industria e dei servizi. In relazione ai risultati economici, le società controllate da soggetti pubblici registrano perdite di esercizio nel 27,6% dei casi, un dato inferiore rispetto a quello registrato dalle imprese "ordinarie": a livello aggregato, le perdite ammontano a circa 855 milioni di euro nel 2014, contro oltre 1,9 miliardi di utili, per un saldo complessivo positivo pari a poco più di 1 miliardo di euro.

I settori più rilevanti sono quelli della *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata* (62,3% del valore aggiunto dell'intero settore di riferimento) e della *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento* (61,5% del valore aggiunto dell'intero settore di riferimento).

Nell'ambito di tale tipologia di imprese, è possibile distinguere 2.992 unità che appartengono a gruppi con al vertice un'unica amministrazione pubblica e occupano 563.446 addetti. Le rimanenti 1.523 imprese, con 86.198 addetti, fanno invece riferimento a gruppi con al vertice una pluralità di amministrazioni pubbliche, che esercitano il controllo in modo congiunto oppure sono singole imprese (non appartenenti a gruppi), il cui capitale è controllato in modo congiunto da più amministrazioni pubbliche. Nel 2014, il numero di imprese a controllo pubblico è diminuito del 4,2% rispetto al 2013, mentre il numero di addetti è sceso dell'1,9%.

Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi gruppi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 55,2% di addetti delle imprese a controllo pubblico, mentre i comuni e le città metropolitane controllano rispettivamente 1.602 e 224 imprese (pari al 35,5% e al 5% delle imprese a controllo pubblico). Gli addetti delle imprese controllate dai Comuni sono 45.471 (7% del totale, per una dimensione media di 28 addetti), quelli delle imprese controllate dalle Città Metropolitane sono 89.964 (13,8% del totale, per una dimensione media di 402 addetti).

Tabella 5 - Imprese e addetti delle imprese a controllo pubblico per tipologia istituzionale del soggetto controllante

Soggetti controllanti	Imprese		Addetti		Addetti medi
	N.	%	N.	%	N.
Ministero dell'economia e delle finanze	355	7,9	358.591	55,2	1.010
Altri Ministeri e amministrazioni centrali	91	2,0	3.064	0,5	34
Regioni	294	6,5	43.093	6,6	147
Province	134	3,0	10.348	1,6	77

Province autonome	55	1,2	1.653	0,3	30
Comuni	1.602	35,5	45.471	7,0	28
Città metropolitane	224	5,0	89.964	13,8	402
Camere di commercio	69	1,5	1.711	0,3	25
Istituzioni sanitarie	35	0,8	5.799	0,9	166
Altre amministrazioni locali	133	2,9	3.753	0,6	28
Totale a controllo unico	2.992	66,3	563.446	86,7	188
Gruppi di istituzioni (controllo congiunto)	1.523	33,7	86.198	13,3	57
Totale imprese a controllo pubblico	4.515	100	649.644	100	144

Fonte: Istat, Comunicato del 23 dicembre 2016, *cit.*

1.2. Vincoli, finalità e ambiti operativi delle società a partecipazione pubblica alla luce del nuovo Testo Unico

Attesa l'ampiezza ed eterogeneità del fenomeno, uno dei meriti del nuovo Testo Unico risiede, come in precedenza menzionato, nell'aver definito una normativa organica che disciplini tutti gli aspetti relativi alle società in oggetto, a partire dalle forme giuridiche ammesse e degli scopi che possono perseguire.

Per ciò che concerne il primo aspetto, ad esempio, in base all'art. 3 del Decreto, le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa: di conseguenza, viene esclusa in maniera esplicita la possibilità che soggetti pubblici possano partecipare, ad esempio, in società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ad altre forme societarie previste dalla normativa di settore²⁹.

L'art. 4, d'altro canto, affrontando il delicato tema relativo alle finalità perseguibili attraverso le società a partecipazione pubblica, prevede condizioni e limiti per la costituzione di tali società ovvero per l'acquisizione e/o il mantenimento di singole partecipazioni, introducendo sia vincoli di scopo istituzionale che limitazioni relative all'attività svolta: la norma in questione, infatti, stabilisce come principio generale che "le amministrazioni pubbliche³⁰ non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società", ricalcando di fatto quanto stabilito già dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008)³¹.

²⁹ Si pensi, ad esempio alla società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463bis del codice civile.

³⁰ La catalogazione e definizione delle amministrazioni pubbliche è contenuta all'art. 2, comma 1, lett. a) del TUPS, in base al quale rientrano nel novero di tali soggetti, "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;

³¹ In particolare, art. 3 commi 27 e 28.

Tale principio generale viene meglio declinato al comma 2, delineando specifiche ipotesi e settori di attività, che hanno carattere tassativo³², in cui è ammessa la partecipazione pubblica all'interno di società, vale a dire:

- a) produzione di servizi di interesse generale³³, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ad essi funzionali;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale;
- d) attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un operatore economico selezionato in ogni caso con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- e) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- f) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e delle amministrazioni aggiudicatrici individuate all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- g) ottimizzazione e valorizzazione dell'utilizzo dei beni immobili appartenenti al patrimonio delle amministrazioni, tramite il conferimento di tali *asset* da parte delle stesse, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. In questo caso, la società a partecipazione pubblica dovrà prevedere un oggetto sociale che disciplini in maniera esclusiva lo svolgimento dell'attività in questione;
- h) gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, nonché realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane. Nell'ambito degli statuti societari e dell'oggetto sociale perseguito, tali attività non devono essere previste in maniera esclusiva, ma almeno in via prevalente, come stabilito dal comma 7;

³² La norma, infatti, stabilisce che le società a partecipazione pubblica possono essere costituite e le loro partecipazioni acquisite o mantenute "esclusivamente" per lo svolgimento delle attività indicate.

³³ In base all'art. 2, comma 1, lett. h) del Testo Unico, per servizi di interesse generale si intendono "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

- i) gestione di società con caratteristiche di start-up e spin-off universitari³⁴ previste dalla L. 240/2010³⁵.

Il nuovo Testo Unico, inoltre, al comma 4 dell'art. 4, stabilisce in maniera che le società *in house (infra)*, debbano prevedere come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco alle lettere sub a), b), d) ed e). Tale previsione è stata oggetto di numerose discussioni nell'ambito delle Commissioni Parlamentari, che hanno accolto la proposta formulata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in base alla quale le società *in house* possono svolgere anche "più attività" tra quelle previste dalla norma: una simile formulazione, specifica ed esplicita, ha dunque chiarito in maniera inequivocabile l'abrogazione del principio di esclusività dell'oggetto sociale prevista dall'art. 13 del sopra menzionato D.L. 223/2006.

Lo stesso art. 4, in ogni caso, accanto all'elencazione puntuale, stabilisce anche delle ipotesi derogatorie alla disciplina generale: il comma 5 ad esempio, se da un lato vieta alle società strumentali³⁶ controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in soggetti esistenti, dall'altro sancisce che il divieto in questione non si applica alle holding, vale a dire alle società il cui oggetto sociale esclusivo è rappresentato dalla gestione delle partecipazioni di enti locali, fatto salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Inoltre, in base al disposto del comma 9, attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, può essere prevista una deroga totale o parziale alla disciplina generale stabilita dal TUPS, alle restrizioni e ai vincoli in materia di costituzione o partecipazione, per singole società partecipate, in base alla quota detenuta, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta e al relativo interesse pubblico, ovvero per agevolare la quotazione su mercati finanziari regolamentati³⁷.

Ad ogni modo, anche laddove siano rispettati i requisiti e i parametri di cui all'art. 4 (in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali e alle attività ammesse), il nuovo Testo Unico impone stringenti oneri motivazionali a supporto della decisione dell'ente pubblico di procedere alla costituzione della società partecipata – anche mista – o all'acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta³⁸.

In base all'art. 5, infatti, la motivazione deve essere supportata da un'analisi e da una verifica della convenienza economica e della possibilità di destinazione alternativa delle risorse

³⁴ Costituiti ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 297/1999.

³⁵ Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". In particolare, il D.Lgs. 175/2016 richiama l'art. 6, comma 9.

³⁶ Vale a dire quelle che svolgono l'attività prevista alla lettera d) dell'art. 4, comma 2 del Testo Unico.

³⁷ Ai sensi dell'art. 18 del Decreto.

³⁸ Con l'eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.

pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio tramite affidamento in capo a operatori privati. La giustificazione, inoltre, deve dare conto in maniera adeguata della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

A tali fini, peraltro, attesa la necessità di tutelare il principio comunitario di libera concorrenza, l'atto deliberativo dovrà dare conto anche della compatibilità dell'intervento rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Prima della sua formale adozione, l'atto in questione deve essere inviato, "per fini conoscitivi"³⁹, alla sezione della Corte dei Conti competente e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Gli obblighi di modifica degli statuti

Uno degli elementi più rilevanti e incisivi sulla vita delle società a partecipazione pubblica e degli enti proprietari introdotti dal nuovo Testo Unico riguarda la necessità di provvedere a una serie di modifiche che le stesse dovranno apportare ai propri statuti.

2.1. Modifiche in tema di revisione e controllo

In primo luogo, l'art. 3 comma 2 varia alcuni aspetti relativi ai sistemi di controllo, stabilendo che per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere in ogni caso la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, negando di fatto il carattere facoltativo di tale scelta sancito dall'art. 2477, comma 1, C.C. e facendo venir meno la necessità di verifica di alcuni parametri ai fini dell'obbligatorietà della nomina di un soggetto destinato al controllo⁴⁰.

Per ciò che concerne le società per azioni a controllo pubblico, d'altro canto, in base al nuovo Testo Unico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale: tale previsione costituisce una deroga a quanto stabilito dall'art. 2409-bis, comma 2, C.C., in base al quale lo statuto delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.

Un simile orientamento esplicitato dal D.Lgs. 175/2016, se da un lato contravviene ai principi di *spending review* e risparmi di costo, dall'altro è verosimilmente ispirato a un principio generale di autonomia e terzietà dell'organo di controllo, che secondo il Legislatore sarebbe garantito in maniera più forte dal ricorso a un revisore legale dei conti o a una società di revisione esterna.

³⁹ Una simile formulazione lascia intendere che l'intervento della Corte dei Conti sulla procedura di costituzione o acquisto di partecipazione in società da parte di amministrazioni pubbliche si estrinsechi in attività conoscitiva/consultiva e collaborativa ma non di controllo preventivo (o successivo) sulle scelte dell'ente locale. Sul tema, cfr. V. R. Patumi, "Il ruolo dei controlli della corte dei conti", *Azienditalia*, 10/2016.

⁴⁰ In base al comma 2 dell'art. 2477, infatti, in via generale l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore sussiste solo se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

2.2. Sistemi di governance e requisiti degli amministratori

L'art. 11 del Testo Unico fornisce indicazioni puntuali sulle forme di *governance* da instaurare e sui requisiti che i soggetti in posizione apicale devono possedere nelle società a controllo pubblico⁴¹. In primo luogo, il comma 2 specifica che l'organo amministrativo di tali società "è costituito, di norma, da un amministratore unico". Il comma successivo, tuttavia, consente una possibilità di deroga "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa", nel caso in cui siano verificati alcuni criteri, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁴², ammettendo la creazione di un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) o l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dalla normativa civilistica⁴³.

Sempre in tema di modalità di *governance*, il comma 9 stabilisce che gli statuti delle società a controllo pubblico dovranno prevedere:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società⁴⁴.

Per ciò che concerne gli aspetti soggettivi, il comma 1 stabilisce che, fatta salva la possibilità di prevedere nello statuto ulteriori e più stringenti requisiti e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, i membri dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di

⁴¹ Ai sensi dell'art. 2, la disciplina in esame non si applica alle società quotate e a quelle non quotate che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti per l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, per effetto dell'art. 26, comma 5, del Decreto.

⁴² Il provvedimento in questione sarà adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (vale a dire entro il 23 marzo 2017).

⁴³ Si tratta del sistema "dualistico" (basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza) e del sistema "monistico" (basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno), previsti paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V, titolo V, del libro V del codice civile. Ad ogni modo, laddove la scelta della società ricada su uno dei sistemi alternativi, l'art. 11, comma 3, specifica che "il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque".

⁴⁴ Giova sottolineare come, in base al comma 13 della norma, le società a controllo pubblico limitano la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai soli casi previsti dalla legge. Nell'ipotesi di loro costituzione, ai componenti non può comunque essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e deve essere proporzionata alle competenze, alla qualifica professionale e all'entità dell'impegno richiesto per lo svolgimento della funzione.

onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In base al comma 4 dell'art. 11, nella scelta degli amministratori, gli enti sono tenuti ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011⁴⁵: qualora la società abbia optato per un organo amministrativo di tipo collegiale, lo statuto deve prevedere espressamente l'osservanza di tale obbligo nella procedura di nomina degli amministratori.

A tali prescrizioni si aggiunge la necessità di rispettare il dettato dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs. 95/2012⁴⁶, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni inserite in elenco ISTAT (tra cui le società partecipate) sono soggette al divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito, oltre che ad ulteriori restrizioni in relazione al conferimento di incarichi ai dipendenti.

La norma esplicita in maniera ancor più puntuale alcuni aspetti relativi a ipotesi di inconferibilità e incompatibilità: il comma 8, ad esempio, prevede che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possano essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza⁴⁷; nel caso in cui, invece, siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza⁴⁸.

A norma del comma 11, nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono un controllo di tipo indiretto, non è consentito nominare amministratori della società controllante, a meno che agli stessi non siano attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche o di favorire l'espletamento dell'attività di direzione e coordinamento.

Sempre in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in base al comma 14 rimangono inalterate e in vigore le disposizioni stabilite dal D.L.39/2013⁴⁹, che ha introdotto

⁴⁵ Legge 12 luglio 2011, n. 120, "Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati".

⁴⁶ Decreto-legge del 06/07/2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

⁴⁷ Tale previsione, di fatto, contravviene a quanto stabilito in precedenza dal succitato D.L. 95/2012 (c.d. Decreto sulla *Spending Review*).

⁴⁸ In relazione a tale prescrizione, l'art. 16, comma 10 del nuovo Testo Unico, prevede che le società debbano adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 23 marzo 2017.

⁴⁹ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

una normativa organica sul tema, delineando una disciplina valida sia in relazione alle pubbliche amministrazioni che a soggetti privati in controllo pubblico.

Il nuovo Testo Unico affronta anche la tematica relativa ai compensi da riconoscere per lo svolgimento di funzioni di *governance* all'interno di società a controllo pubblico: per quanto riguarda i parametri da individuare per stabilire i compensi degli amministratori, il comma 6 demanda a un Decreto del MEF il compito di determinare indicatori sia di tipo qualitativo che quantitativo che consentano di definire cinque fasce, in base alle quali classificare le società a controllo pubblico: ad ogni fascia verrà assegnato una soglia massima di remunerazione non solo per gli amministratori ma anche per componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti; in ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo comunque non potrà superare il limite di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche di eventuali compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico⁵⁰.

Nelle more dell'emanazione del succitato provvedimento ministeriale, il comma 7 introduce un regime transitorio, stabilendo che rimarranno in vigore le disposizioni del D.L. 95/2012 (art. 4, comma 4, secondo periodo)⁵¹, e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Il comma 11, inoltre, prevede l'obbligo di stabilire per previsione statutaria il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

In ultimo, l'art. 11, al comma 16, prevede che le disposizioni fin qui analizzate non trovino applicazione diretta per le società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico. Ad ogni modo, nel caso in cui una P.A. detenga una partecipazione superiore al 10% del capitale, propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle sopra menzionate (in tema di limite numerico degli organi di amministrazione e dei relativi compensi, vincoli verso i dipendenti, ulteriori previsioni statutarie limitative e, divieto di corresponsioni di ulteriori indennità ai dirigenti, e così via).

⁵⁰ Il comma 10 stabilisce il divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

⁵¹ La norma in questione dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza". In seguito all'emanazione del decreto del MEF, tale norma sarà definitivamente abrogata.

3. Gli affidamenti in house: disciplina generale e coordinamento con il nuovo codice dei contratti

Uno degli aspetti di maggiore rilievo trattati dal nuovo Testo Unico è rappresentato dalle modalità di affidamento di servizi ricorrendo a società a controllo pubblico, attraverso il metodo *c.d. in house*⁵². In base all'art. 2, comma 1, lett. o), rientrano nel novero delle società in house quelle su cui "un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto"⁵³. Tale requisito è rispettato nel momento in cui il controllo esercitato dall'ente pubblico sia equiparabile a quello praticato sui propri servizi, esercitando "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata" (art. 2, comma 1, lett. c)⁵⁴.

In base all'art. 16, comma 2, lett. c), ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la stipula di appositi patti parasociali i quali, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, C.C., possono avere durata superiore a cinque anni.

Secondo il disposto dell'art. 16, comma 1, inoltre, affinché sia possibile l'affidamento, è necessaria che non sussista la presenza di operatori privati ovvero – ai sensi della direttiva

⁵² Il modello societario *in house providing* è stato elaborato dalla giurisprudenza europea con la nota sentenza Teckal della Corte di Giustizia CE (10 novembre 2005), in cui sono stati definiti gli elementi essenziali affinché una società a partecipazione pubblica possa rappresentare uno strumento attraverso il quale gli enti soci provvedono all'autoproduzione di beni o servizi necessari per soddisfare gli interessi generali curati dalla P.A.. Successivamente la giurisprudenza europea si è pronunciata specificando le caratteristiche dei suddetti requisiti, al fine di chiarire le condizioni di legittima applicazione in ambito pubblicistico del modello di società in house, precisa che è consentito il rispetto del requisito del controllo analogo anche nel caso di partecipazione pubblica indiretta tramite holding interamente posseduta dal soggetto pubblico (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006).

⁵³ Tale previsione è conforme ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici, laddove è previsto prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta. Giova ricordare come sull'aspetto del "controllo congiunto" – tra l'altro previsto dalla Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 - si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato (ad esempio con le sentenze nn. 1365/2009, 1447/2011, 1801/2014), stabilendo che il requisito del controllo analogo è rispettato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché sia effettivo e i soci pubblici agiscano in maniera unitaria. Secondo il D.Lgs. 50/2016 (art. 5, comma 5), il controllo congiunto sussiste quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata che beneficia dell'affidamento diretto sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. In ogni caso, i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; di conseguenza, nelle società partecipate da un numero elevato di soggetti pubblici, non sarà necessario prevedere un consigliere di amministrazione per ciascun socio, ma può essere sufficiente che ciascun amministratore sia espressione di più soci, attraverso, ad esempio, attribuzione di apposita delega;
- b) in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del nuovo Testo Unico, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica (per esempio, approvandone gli atti di programmazione annuale o pluriennale);
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

⁵⁴ Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

2014/24/UE – che quest’ultima sia prevista a seguito di prescrizioni di legge⁵⁵ e risulti comunque priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società, sulla scorta di quanto previsto anche dall’art. 5, comma 1, lett. c)⁵⁶.

Come già accennato, le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 (art. 16) in tema di affidamenti coordinano la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea (in particolare con la succitata direttiva 2014/24/UE) e con il D.Lgs. 50/2016, in base al quale non rientrano nel suo perimetro applicativo concessioni, appalti e accordi nell’ambito del settore pubblico gli affidamenti in house, rispetto ai quali l’art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici definisce diverse tipologie⁵⁷:

- ‘classico’ (comma 1);
- indiretto (comma 2);
- verticale rovesciato o orizzontale, con contratto assegnato dalla controllata a un’altra controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice (comma 3)⁵⁸;
- con controllo analogo congiunto (commi 4 e 5).

3.1. Nuovi requisiti statutarî e dubbi interpretativi

Oltre agli aspetti analizzati in precedenza, l’art. 16 del nuovo Testo Unico incide in maniera significativa e specifica sugli statuti delle società titolari di affidamenti in house. Il comma 2 della norma, ad esempio, consente a tali entità la possibilità di prevedere alcune specifiche disposizioni, ai fini di realizzare l’assetto organizzativo menzionato al comma 1, quali:

- a) per le società per azioni è possibile inserire negli statuti una clausola in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società, in relazione alla composizione del CdA nel sistema di *governance* tradizionale (ex art. 2380-bis) e alla

⁵⁵ Una simile formulazione ha rafforzato la disciplina stabilita dall’art. 5 del Codice degli appalti, laddove il termine “prevista” è stato sostituito da “prescritta”, contribuendo a rendere più puntuale e restrittiva l’interpretazione del dettato del D.Lgs. 50/2016 (sul punto, in ogni caso, la giurisprudenza si era già espressa in tal senso: cfr. Consiglio di Stato n. 2660/2015).

⁵⁶ Una simile prescrizione sembra limitare la partecipazione di operatori privati prevalentemente al ruolo di soci di capitali o, in ogni caso, di soggetti svolgenti funzioni meramente operative, privi di poteri di indirizzo strategico.

⁵⁷ Sul tema, anche Assonime, “Codice appalti e concessioni: contratti esclusi e affidamenti in house”, Atti del Seminario *Utilitatis Codice appalti e concessioni: quid novi?*, Roma, 27 settembre 2016, G. Bruzzone e R. Marzulli.

⁵⁸ In base a tale norma, l’affidamento in house è consentito “anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

composizione del consiglio di gestione qualora si opti per il sistema dualistico (ex art. 2409-novies);

- b) per le società a responsabilità limitata gli statuti possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, C.C..

Il comma 3 dell'art. 16, inoltre, stabilisce gli statuti delle società in house devono prevedere espressamente che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci: anche tale prescrizione ricalca la disciplina del nuovo Codice degli appalti, facendo riferimento in maniera quasi pedissequa al dettato dell'art. 5, comma 1, lett. b)⁵⁹.

Vale la pena soffermarsi su una simile disposizione, in quanto l'interpretazione della lettera normativa potrebbe essere non univoca, anche in relazione alle esigenze di coordinamento con altre norme. Alcuni commenti sono orientati in maniera restrittiva, evidenziando come in base alla norma in questione, le società in house possono generare solo il 20% del proprio fatturato attraverso attività rivolte "al mercato", vale a dire a terzi e non nei confronti degli enti soci⁶⁰. Una interpretazione così orientata, tuttavia, rischierebbe di precludere l'affidamento in house a numerosi soggetti, imponendo di generare la parte più rilevante del fatturato da azioni effettuate direttamente nei confronti della P.A., negando di fatto la possibilità di affidare con tale metodo la gestione di servizi a rilevanza esterna e ad eventuale tariffazione sull'utenza. La lettura più corretta, invece, è probabilmente quella che consente di produrre un fatturato anche superiore al 20% attraverso prestazioni non rivolte all'ente socio, purché l'attività svolta rientri comunque nei compiti – intesi in senso ampio – affidati dall'amministrazione⁶¹. Un simile orientamento pare confermato da una lettura coordinata della norma in oggetto (art. 16) con l'art. 4, comma 4, del Testo Unico, il quale stabilisce che le società in house operano in via prevalente con gli enti partecipanti/affidanti, "salvo quanto previsto dall'art.16", di fatto stabilendo che tale ultima disposizione ha voluto ampliare le possibilità di azione dei soggetti in questione e attenuando la necessità dello svolgimento dell'attività nei confronti dell'amministrazione.

Ad ogni modo, rispetto a quanto fin qui discusso, il secondo periodo dell'art. 16, comma 3 del TUPS introduce un'ipotesi derogatoria, stabilendo che la produzione ulteriore rispetto al

⁵⁹ In mancanza di espressa previsione in tal senso nel nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate, apparrebbe corretta una lettura coordinata con l'art. 5, comma 7 del Codice dei Contratti, a norma del quale per determinare la percentuale in questione, "si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione".

⁶⁰ Cfr. Assonime, *cit.*

⁶¹ Si pensi, ad esempio, al caso di una società affidataria del servizio di gestione dei parcheggi: poiché in questo caso, verosimilmente, il fatturato non sarà generato da attività svolte direttamente nei confronti dell'ente pubblico, un'interpretazione restrittiva non consentirebbe l'affidamento in house. Tuttavia, atteso che l'attività in questione rientra, ad ogni modo, "nello svolgimento dei compiti" affidati dall'amministrazione, la previsione normativa apparrebbe comunque rispettata.

limite di fatturato sopra menzionato può essere consentita, purché consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In mancanza di deroghe, il comma 4 introduce anche un regime sanzionatorio piuttosto incisivo, sancendo che il mancato rispetto della soglia di cui sopra costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile⁶² e dell'articolo 15 del Testo Unico. Il comma 5 dell'art. 16, in ogni caso, stabilisce che la società in house può sanare l'eventuale inadempimento nell'ipotesi in cui:

- a) entro tre mesi dalla data in cui esso si è manifestato, sciolga i rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, rinunciandovi;
- b) rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. In una simile eventualità, le attività assegnate dovranno essere riaffidate attraverso procedure di gara da espletare entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l'ente socio⁶³;
- c) in caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l'attività se rientra nel novero di quelle ammesse ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento.

Per ciò che concerne il regime di responsabilità, giova sottolineare come, mentre per ciò che concerne le società a controllo pubblico si configurano le azioni civili previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, a norma dell'art. 12 del nuovo Testo Unico, per le società in house, è prevista la giurisdizione della Corte dei conti e la responsabilità per danno erariale degli amministratori e dei dipendenti⁶⁴.

⁶² Gli amministratori inadempienti, dunque, potrebbero essere oggetto di azione di responsabilità da parte dei soci.

⁶³ Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività laddove sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono comunque efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

⁶⁴ Ciò in quanto tali società sono considerate come vere e proprie articolazioni della P.A., anche dalla giurisprudenza maggioritaria. Sul punto, si vedano, ex multis, sentenze Cass., S.U. n. 2605 del 20 febbraio 2003; Cass., S.U. n. 19667 del 22 dicembre 2003; Cass., Sez. Un. n. 26283 del 25 novembre 2013 (nell'ambito di tale pronuncia, si afferma le società in house non possono essere considerate "come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna". Di conseguenza, atteso che non può ritenersi sussistente un rapporto di alterità tra ente pubblico partecipante e società in house, "è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità" e "il danno eventualmente inferito al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio - separato, ma pur sempre - riconducibile all'ente pubblico" dovendosi pertanto riconoscere in materia la giurisdizione della Corte dei conti); Cass., S.U. n. 5848 del 24 marzo 2015 (la sentenza stabilisce la sussistenza della giurisdizione ordinaria nel caso di società totalmente partecipata in difetto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la configurazione del modello *in house providing*, che devono essere esplicitati nello statuto sociale, in virtù del quale può riconoscersi l'esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio tra gli organi sociali e l'ente socio, in quanto sussiste una subordinazione degli organi amministrativi alla volontà della pubblica amministrazione al punto da renderli assimilabili ad una sua articolazione interna).

4. Nuove norme finanziarie ed effetti su enti pubblici e amministratori

In conformità a quanto disposto dalla L. 147/2013, commi 550 e 551, l'art. 21 del nuovo Testo Unico prevede conseguenze rilevanti per le amministrazioni pubbliche nel caso in cui le società partecipate mostrino una perdita di esercizio⁶⁵: gli enti che adottano la contabilità finanziaria nell'anno successivo sono tenuti ad accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; d'altro canto, le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità economico-patrimoniale, nel corso dell'esercizio successivo, adeguano il valore della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo rappresenti una perdita durevole di valore. L'importo accantonato è comunque svincolato e reso di nuovo disponibile in caso di ripianamento della perdita, dismissione della quota o messa in liquidazione della società.

Il comma 2 della norma, in sede di prima applicazione e nel caso di adozione di contabilità finanziaria, prevede aliquote di accantonamento specifiche per gli anni 2015, 2016 e 2017, sulla scorta di quanto stabilito dalla succitata L. 147/2013, come sintetizzato nelle tabelle seguenti.

Risultato di esercizio <u>peggiore</u> del risultato medio negativo del triennio 2011-2013	Aliquote accantonamento		
	2015	2016	2017
Differenza tra il risultato dell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato delle aliquote seguenti:	25%	50%	75%

Risultato di esercizio <u>migliore</u> del risultato medio negativo del triennio 2011-2013	Aliquote accantonamento		
	2015	2016	2017
Accantonamento pari ad una percentuale del risultato dell'anno precedente	25%	50%	75%

Risultato di esercizio negativo ma risultato medio del triennio <u>2011-2013 positivo</u>	Aliquote accantonamento		
	2015	2016	2017
Accantonamento pari ad una percentuale del risultato dell'anno precedente	25%	50%	75%

In ultimo, l'art. 21, al comma 3, riprende le previgenti misure sanzionatorie ai danni degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza (diretta e indiretta) delle

⁶⁵ Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Per quanto riguarda, invece, le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di enti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano presentato una perdita di esercizio: è prevista infatti una riduzione del compenso nella misura del 30% di quanto percepito. Inoltre, l'eventuale conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, a meno che la perdita non possa essere considerata coerente e fisiologica nell'ambito di un piano di risanamento approvato dall'ente.

5. Ulteriori adempimenti, tempistiche e regime sanzionatorio

Oltre alle modifiche statutarie, il nuovo Testo Unico (art. 20) impone ulteriori adempimenti in capo alle amministrazioni, a partire dall'obbligo di effettuare, con cadenza annuale un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, dirette o indirette. Nell'ambito di tale attività di verifica, l'amministrazione pubblica dovrà altresì dare avvio a un piano di razionalizzazione, corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove siano rilevate anche una delle seguenti fattispecie:

- partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di attività di cui all'art.4;
- società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili rispetto ad altre società partecipate o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano chiuso il bilancio in perdita per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'attività di analisi e l'eventuale elaborazione del piano sono effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno. I relativi provvedimenti, sono inviati alla struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del TUPS e alla sezione di controllo competente della Corte dei Conti⁶⁶. Nel caso il piano di razionalizzazione venga effettivamente redatto, entro il 31 dicembre dell'anno

⁶⁶ Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

successivo gli enti pubblici approvano una relazione sull'attuazione dello stesso, evidenziando i risultati conseguiti. La strategia di riassetto può prevedere, attraverso operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie⁶⁷.

Per l'inosservanza di tali adempimenti, la norma ha introdotto un regime sanzionatorio molto incisivo, che prevede una sanzione amministrativa variabile tra 5.000 e 500.000 euro, salvo il danno erariale ove esistente.

In ultimo, il nuovo Testo Unico (art. 15, comma 9) prevede un'ulteriore incisiva disposizione che introduce una sanzione civilistica, stabilendo la cancellazione d'ufficio (entro il 23 settembre 2017) da parte del conservatore del registro delle imprese delle società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. La cancellazione è preceduta da un avviso di avvio del procedimento a seguito del quale gli amministratori o i liquidatori, entro 60 giorni, possono presentare motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo degli enti. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione⁶⁸.

Oltre al processo di razionalizzazione periodica ex art. 20, il D.Lgs. 175/2016 (art. 24) introduce un adempimento *una tantum*, vale a dire una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del Testo Unico al verificarsi di alcune condizioni:

- la società non è riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;
- non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 in relazione alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società;
- la società è assoggettata al piano di razionalizzazione di cui all'art. 20, c. 2.

Ai fini della revisione straordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del TUSP (23 marzo 2017), ciascun'amministrazione effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con provvedimento motivato - da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo ex art. 15 con cui si individuano le società da dismettere e quelle oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche attraverso operazioni di liquidazione o cessione. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti⁶⁹, il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti

⁶⁷ I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sono disciplinati, fatto salvo quanto diversamente disposto nel Testo Unico, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

⁶⁸ Presumibilmente si tratta di regolarità formale, non essendo previsti dalla norma elementi sostanziali della deliberazione.

⁶⁹ L'eventuale alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

della società e, fatta salva la possibilità di cessione della partecipazione, quest'ultima può essere liquidata seguendo i criteri e i procedimenti civilistici.

Le tempistiche relative agli adempimenti introdotti dal nuovo Testo Unico in capo alle società partecipate, unitamente ad alcune disposizioni transitorie, sono contenute nell'art. 26 e sintetizzate nella tabella seguente⁷⁰.

Adempimenti in capo alle società partecipate		
Data	Tipo adempimento	Soggetti interessati
31/12/2016	Deliberazione di assemblea straordinaria di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del TUSP (art. 26, c.1).	Società a controllo pubblico
23/03/2017	Adeguamento alle disposizioni dell'art.11 c.8, in relazione a: divieto dei dipendenti della P.A. controllante o vigilante di essere amministratori; omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di società controllanti che siano anche amministratori di controllate (art. 26, c.10).	Società a controllo pubblico
23/03/2017	Ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. Trasmissione dell'elenco del personale eccedente alla Regione (art.25, c.1).	Società a controllo pubblico
Data approvazione bilancio	Nell'ambito della relazione dell'organo amministrativo sul governo societario, indicazione degli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c.3, da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (cfr. art. 6, c.4).	Società a controllo pubblico
23/09/2017	Cancellazione d'ufficio dal registro imprese delle società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno effettuato atti di gestione (art.20, c.9).	Società a controllo pubblico
23/09/2017	Comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (art. 25, c.3)	Società a controllo pubblico
23/09/2017	Inizio applicazione della nuova disciplina a specifiche tipologie di società (art. 26, cc. 4 e 5)	Partecipate che hanno deliberato la quotazione; Partecipate che entro il 30/06/2016 hanno adottato atti per l'emissione di strumenti finanziari quotati
31/12/2017	Deliberazione di assemblea straordinaria di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del TUSP (art. 26, c.1).	Società a partecipazione mista pubblico privata

Fonte: elaborazione da ANCI, *cit.*

⁷⁰ Si veda, a tale riguardo, "La nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica" - I Quaderni ANCI, 3 settembre 2016.



LA TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN SOCIETÀ DI CAPITALI TRA NORMATIVA PREVIGENTE E NUOVA DISCIPLINA

*Luca Scarpa**

Sommario: Considerazioni preliminari. – 1. Riflessioni sull’articolo 2500 - octies c.c. – 2. Legislazione speciale in materia. – 3. Disciplina codicistica della trasformazione eterogenea. – 4. Legislazione speciale e limiti alla trasformazione eterogenea. – 5. Conclusioni e rinvio.

Considerazioni preliminari

L’istituto della trasformazione ha subito radicali e incisive variazioni nel passaggio fra la disciplina del codice civile del 1942 e quella ridisegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6.

Quella di maggior rilievo è la previsione, degli articoli 2500-septies e 2500- octies, mirata a legittimare le **trasformazioni c.d. “eterogenee”**.

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata possono ora trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; analogamente i consorzi, le società consortili, le comunioni di azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

L’articolo 2500- septies prevede, fra l’altro, la trasformabilità delle società di capitali in associazioni non riconosciute, e non anche in associazioni riconosciute, mentre l’articolo 2500-octies prevede la trasformabilità in società di capitali delle sole associazioni riconosciute. In relazione a questa ultima fattispecie se ad attuare questa specie di trasformazione sono stati ammessi enti come i consorzi (soggetti di diritto non personificati) e perfino le comunioni di azienda (che non sono neanche soggetti di diritto diversi ed autonomi rispetto alle persone dei comunisti), ciò sta a significare che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali, **per cui sfugge la ratio di questa limitazione**, della quale nella relazione accompagnatoria non è data spiegazione.

Fra i profili di maggior rilievo della nuova disciplina della trasformazione, si rileva il principio che sancisce la continuità dei rapporti giuridici, sostanziali e processuali, dell’ente trasformato. È stato così codificato un principio affermato dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la trasformazione non determina l’estinzione di un soggetto e la creazione, al suo posto, di un soggetto nuovo, ma al contrario agisce soltanto sul piano della variazione delle regole di organizzazione e dello scopo del soggetto che la subisce, il quale resta uno ed uno solo, avocando a sé tutti i diritti e gli obblighi che aveva anteriormente alla trasformazione e conservando la titolarità di tutti i rapporti giuridici da cui era precedentemente interessato.

1. Riflessioni sull'articolo 2500 - octies c.c.

Le associazioni disciplinate dal primo libro del codice civile si caratterizzano, sul piano causale, per essere enti senza scopo di lucro, il che significa che ai soci ed agli amministratori è preclusa la ripartizione di avanzi di gestione nella forma della distribuzione- diretta o indiretta- di utili ovvero di appropriarsi del residuo netto al momento della liquidazione¹.

Con la trasformazione eterogenea, vicenda modificativa che prima della riforma societaria si riteneva preclusa, la associazione può sostituire la causa associativa adottando una finalità lucrativa ai sensi dell'articolo 2247 codice civile. L'articolo 2500-octies, comma 3, codice civile, che vieta la trasformazione eterogenea per "le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico", trova fondamento nella specifica considerazione della funzione della causa non lucrativa. Infatti, sia i soci sia tutti coloro che intrattengono rapporti (anche a titolo gratuito), agiscono sul presupposto che tali prestazioni sono destinate esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale dell'ente e non a favore dei soci e/o degli amministratori.

Una ragione non diversa riguarda il fatto che i contributi pubblici, nelle forme delle esenzioni fiscali ovvero dei finanziamenti diretti, sono attribuiti in ragione non solo dell'attività svolta dall'ente, ma anche del regime giuridico del soggetto destinatario di tali contributi. Attraverso la trasformazione eterogenea, i soci dell'associazione non lucrativa possono appropriarsi soggettivamente di un patrimonio che non è intrinsecamente loro e che non hanno contribuito a formare.

2. Legislazione speciale in materia

Alla luce di quanto si è considerato, si tratta a questo punto di verificare se la nuova norma codicistica abbia implicitamente abrogato le norme previgenti che nella legislazione speciale autorizzavano la trasformazione di una associazione in una diversa forma giuridica, ovvero, e alternativamente, si sovrapponga, integrandola, alla disciplina previgente.

Si deve preliminarmente chiarire che per "**disciplina previgente**", deve intendersi:

1. la trasformazione in società di capitali professionistica necessaria ai sensi dell'articolo 10 della legge 91/1981, come modificata dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, al fine di poter stipulare contratti con atleti professionisti (vicenda che comporta assunzione di una causa lucrativa in luogo di una precedente causa non lucrativa);
2. la trasformazione di associazioni sportive in società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, e viceversa, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, della legge

¹ G. Ponzanelli, Le "non profit organizations", Milano, 1985.

27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (vicenda che non comporta invece alcuna modificazione causale, data l'assenza di fine di lucro che caratterizza necessariamente le società sportive dilettantistiche anche se costituite in forma di società di capitali).

Per quanto concerne il profilo di cui sopra, inerente alla abrogazione implicita della nuova norma, si deve verificare se l'interprete possa giovare del noto criterio interpretativo, in ordine al quale la **“lex generalis posteriore non abroga la lex specialis anteriore”**.

Il legislatore della riforma del diritto societario ha scelto di non operare abrogazioni formali, compito assai arduo, se non di proibitiva realizzazione, e suscettibile di essere compiuto solo una volta che le novità della riforma fossero state effettivamente recepite dal sistema, sì che si è ritenuto preferibile la via della abrogazione tacita.

Per quanto la regola che fa leva sul rapporto tra specialità e generalità nella successione temporale delle norme, non rivesta un valore assoluto e possa considerarsi solo a livello di primo orientamento, essa deve essere accolta nel nostro caso in ragione delle seguenti considerazioni.

Nel caso della trasformazione eterogenea, l'ordinamento ha valutato la possibilità di modificare il connotato **causale** dell'ente. Mentre, però, la norma sulla trasformazione eterogenea costituisce una fattispecie generale che riguarda tutti i possibili aspetti di interessi riferibili alla causa non lucrativa, al contrario, le disposizioni contenute nelle leggi speciali valutano una particolare vicenda tipizzata, rispetto alla quale era possibile la trasformazione in un contesto in cui tale facoltà non era, in termini generali, consentita. Quindi a maggior ragione la fattispecie individuata in termini di eccezione dal legislatore allora, deve essere possibile oggi.

3. Disciplina codicistica della trasformazione eterogenea

La specifica fattispecie della trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica, fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione **“causalmente omogenea”** e non rientra nella fattispecie descritta dal legislatore all'articolo 2500-octies codice civile, non potendosi considerare a quei fini una trasformazione eterogenea.

In questa ottica, dunque, la mera modificazione strutturale dell'assetto organizzativo di una associazione senza scopo di lucro non determina una modificazione causale se, dalla trasformazione, risulti una società senza scopo di lucro².

² G. Volpe, Le società sportive, in Trattato delle s.p.a, Torino, 1998.

Le associazioni sportive possono, dunque, continuare a trasformarsi in forma societaria secondo le norme speciali espressamente previste per la particolare fattispecie, se gli atti di trasformazione siano **“direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva”** e la società risultante dalla trasformazione preveda, al pari dell’associazione, l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro.

Diverso, a seguito dell’introduzione da parte del citato decreto legge n. 485 del 1996 dello scopo di lucro per le società sportive professionistiche, risulta invece il ragionamento per quanto riguarda la ipotesi della trasformazione di associazione sportiva (dilettantistica) in società sportiva professionistica, stante la modificazione causale che tale vicenda comporta per l’ente. La trasformazione in oggetto, già ammessa dalla citata legge n. 91 del 1981, quale presupposto necessario al fine di stipulare contratti con atleti professionisti, a seguito di **“promozione sportiva”** configura una vicenda che, seppure qualificabile quale trasformazione eterogenea ai sensi dell’articolo 2500-octies codice civile, resta a sua volta sottoposta alla legislazione speciale di cui alla medesima legge n. 91 del 1981.

4. Legislazione speciale e limiti alla trasformazione eterogenea

Si ritiene che gli argomenti trattati sino a questo punto debbano considerarsi conclusivi e assorbenti, e tali da escludere che la trasformazione in società delle associazioni sportive in generale, sia preclusa dall’articolo 2500-octies codice civile.

Occorre comunque valutare in questo contesto se, una volta giustificata la legittimità di una trasformazione da associazione in società sportiva di capitali sulla base della legislazione speciale in materia, sia anche applicabile al caso di specie, per quanto non disposto dalla stessa legislazione speciale, la specifica disciplina di cui all’articolo 2500-octies codice civile, ed in particolare il limite alla trasformazione nel caso in cui l’associazione abbia usufruito di contributi pubblici.

È opportuno affrontare il problema distinguendo tra: a) trasformazione di associazione dilettantistica in società di capitali dilettantistica; b) trasformazione eterogenea di associazione dilettantistica in società di capitali professionistica; c) trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta.

a) Trasformazione delle associazioni dilettantistiche in società dilettantistiche e contributi fiscali neutrali rispetto alla forma.

Posto che la norma di cui all’articolo 2500-octies codice civile è finalizzata alla tutela della fede pubblica della destinazione dei contributi ai fini per cui sono stati destinati, deve

dedursi che non sono precluse le operazioni di trasformazione nel caso in cui i contributi pubblici di cui ha beneficiato l'associazione siano **neutrali rispetto alla forma**.

In questi casi il contributo pubblico è attribuito indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dalla causa, ma in ragione della specifica attività che si intende incentivare e tutelare.

È questo il caso dell'attività sportiva dilettantistica, la cui disciplina fiscale, è stata interpretata nel senso della sua applicazione sia alle associazioni che alle società sportive dilettantistiche.

b) Trasformazione eterogenea di associazioni dilettantistiche in società professionistiche.

Diverso il discorso da farsi per il caso di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva professionistica sulla base dell'articolo 10 della legge n. 91 del 1981.

La norma contenuta nell'articolo 2500-octies codice civile, infatti deve coordinarsi con l'articolo 223-octies delle disposizioni di attuazione al codice civile, che prevede che la trasformazione eterogenea è consentita alle associazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, salvo in questo ultimo caso che siano preventivamente versate le relative imposte.

La disposizione, in sostanza, legittima una lettura funzionale della fattispecie, collegando la tutela dell'interesse pubblico ai poteri di disposizione del patrimonio sociale, pensate in ragione delle finalità in concreto perseguite.

Dunque, non sembra di poter dubitare, che nella specifica ipotesi di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società professionistica, non vi sia distrazione dalle originarie finalità per cui è dettato il peculiare regime fiscale, volto a facilitare le incombenze contabili e fiscali degli enti che abbiano esclusivamente un fine sportivo³.

In questo senso sarà fondamentale il risultato economico e contabile che deriva dalla perizia giurata e della sua applicazione da parte degli amministratori.

Ovviamente la società professionistica risultante dalla trasformazione non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi a carattere dilettantistico.

c) Trasformazione eterogenea delle associazioni non riconosciute.

La disposizione di cui all'articolo 2500-octies codice civile esclude dall'elencazione degli enti ammessi alla trasformazione cosiddetta **progressiva** le associazioni non riconosciute, essendo testualmente dettata per la sola ipotesi in cui l'ente che si trasforma sia una

³ G. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in Rivista del notariato, 2003.

associazione riconosciuta. Tale divieto trova un suo fondamento nell'intento del legislatore di vietare la trasformazione ad enti che non offrono la garanzia di una accertata consistenza patrimoniale⁴.

Tuttavia la possibilità di applicare in via analogica le norme medesime anche alla trasformazione di associazioni non riconosciute in società deriva dalla valutazione di tre distinte considerazioni:

1. in primo luogo, tale modifica dell'atto costitutivo non lede alcun interesse generale né quello dei creditori, essendo consentita anche a centri di interesse privi di soggettività;
2. in secondo luogo, già anteriormente alla riforma del diritto societario, un indirizzo giurisprudenziale⁵ ammetteva la trasformazione di associazione non riconosciuta in società cooperativa;
3. infine, perché il regime della trasformazione si caratterizza per la continuità dell'esercizio dell'impresa, rispetto alla quale la forma giuridica di imputazione assolve un ruolo meramente strumentale.

5. Conclusioni e rinvio

Si ritiene, dunque, di pervenire alle seguenti conclusioni:

1. l'articolo 2500-octies codice civile non ha abrogato le norme previgenti che autorizzavano la trasformazione da associazione sportiva in società sportiva, dilettantistica oppure professionistica;
2. la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica, quando pure abbia ricevuto contributi pubblici ovvero usufruito delle agevolazioni fiscali di favore previste dalle leggi speciali, in società sportiva dilettantistica o professionistica non è preclusa dall'articolo 2500-octies comma 3 codice civile;
3. la disciplina della trasformazione eterogenea può applicarsi in via analogica anche alle associazioni non riconosciute.

Considerando le ulteriori specificità dell'argomento trattato, con particolare riferimento agli aspetti pratici di esecuzione, si rinvia a un prossimo articolo l'esame dei contenuti che hanno bisogno di trattazione ulteriore.

⁴ F. Galgano, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 2003.

⁵ Tribunale Udine, 20 luglio 1988, in Foro italiano, 1989.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



OSSERVATORIO ECONOMICO

Roma, 15 gennaio 2017

OSSERVATORIO ECONOMICO

DICEMBRE 2016

Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci



A cura della

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



INDICE

Sommario	3
Quadro economico generale	4
Quadro Macroeconomico e Pil Italia	8
Previsioni economiche	9
Indicatori Economici	10
Indice PMI italiano	11
Indice PMI Euro	12
Clima di fiducia	13
Congiuntura	14
Occupazione.....	15
Partite iva – aperture mensili – novembre.....	16
Entrate tributarie mensili -Novembre	17
Debito pubblico - Ottobre.....	18
Prestiti bancari e sofferenze - Novembre.....	19



SOMMARIO

LA CRESCITA RESTA MODERATA

Migliora la fiducia dei consumatori insieme agli indici pmi sia nel settore manifatturiero che nei servizi, ma la crescita resta moderata e inferiore all'1%. Le prospettive di breve termine sono per una prosecuzione del ritmo di crescita moderata, cioè inferiore all'1%, anche per il 2017.

Le misure pro crescita, e in particolare gli incentivi agli investimenti, contenute nella Legge di Bilancio per l'anno in corso delineano una politica economica espansiva i cui effetti sulla domanda interna, pure significativi, non avranno un impatto considerevole sulla crescita prevista per l'anno in corso.

Del resto, la politica monetaria accomodante voluta dalla Banca Centrale Europea non riesce a creare significative condizioni favorevoli a una ripresa del credito a favore delle Pmi.

Sul fronte occupazionale, la situazione resta critica con un tasso di disoccupazione che sfiora il 12%, mentre sul finire del 2016 si manifesta in maniera sempre più netta la crisi dell'imprenditorialità visibile nel forte calo delle nuove aperture di partite iva che diminuiscono del 10% rispetto al 2015. In questo quadro, l'unica nota "positiva" è nella crescita robusta del prelievo tributario nel corso del 2016: +4,8% per le imposte indirette e +3,1% per quelle dirette. Nel complesso, tenendo conto anche dei tributi locali, spinti in basso dal calo dell'Irap (-23% sul 2015), la crescita delle entrate tributarie sfiora il 2%.



QUADRO ECONOMICO GENERALE

INDICATORE	VALORE	VAR. %	
		(PERIODO ANNO PRECED.)	
Pil (mld. € 2016)	1.672	0,8	
Deficit (mld. € 2016)	-40	-2,4	
Debito pubblico (mld. € 2016)	2.220	132,8	
Pressione fiscale (mld. € 2016)	712	42,6	
Fiducia dei Consumatori (indice generale ISTAT Dicembre)	111,1	-6,0	
Fiducia delle Imprese (indice generale ISTAT Dicembre)	100,3	-5,1	
Composite Leading Indicator (CLI) (indicatore Oecd Ottobre)	100,1	-0,05	
Economic Sentiment Indicator (ESI) (indicatore Eurostat Dicembre)	104,2	-4,6	
Purchasing Manager Index (PMI) (indice Markit Novembre)			
○ Manufacturing	53,2	-2,4	
○ Services	52,3	-3,0	
Produzione Industriale (indice Ottobre)	93,8	-1,8	
Produzione Costruzioni (indice Ottobre)	65,8	-1,3	
Commercio al dettaglio (indice Ottobre)	95,6	-1,0	
Fatturato dell'industria (indice Ottobre)	98,7	-1,0	
Esportazioni Area Euro (mln. € Ottobre)	19.602	0,04	
Disoccupazione (Tasso, Ottobre)	11,9	0,05	
Disoccupazione (15-24) (Tasso, Ottobre)	39,4	-2,9	
Inflazione (NIC) (Tasso, Ottobre)	-0,1	0,1	
Assunzioni a tempo indeterminato (Gennaio-Ottobre, dati INPS)	1.043.555	-5,7	
Occupati totale (Stock Novembre, dati ISTAT)	22.774.582	0,9	
○ Dipendenti	17.318.396	1,1	
○ Indipendenti	5.456.186	0,1	
Partite Iva (2016, MEF)		<u>Nov.</u>	<u>Gen-Nov.</u>
○ Aperture totali	34.732	-10,6	0,1
○ Società di persone	1.964	-3,5	-7,7
○ Società di capitali	9.664	1,6	2,1
○ Persone fisiche	22.799	-15,4	0,1
Imposte totali (mln. €, Gennaio-Novembre 2016, MEF)			
○ Imposte dirette	449.950	1,7	
○ Imposte indirette	222.533	3,1	
○ Tributi locali	179.656	4,8	
	45.761	-14,4	
IRPEF	164.806	2,3	
IRES	34.775	5,8	
IVA	106.823	4,8	
IRAP	21.576	-22,7	
Prestiti totali (mln. € novembre 2016)	2.324.221	-0,5	
Sofferenze totali (mln. € novembre 2016)	199.061	-1,0	
Sofferenze su prestiti società non finanziarie (rapporto nov.)	18,1	17,8	

Elaborazioni FNC su dati Istat, Markit,, Oecd, Eurostat, Inps, Mef, Banca d'Italia.



Quadro macroeconomico e previsioni economiche 2016-2017.

Nella seconda parte dell'anno appena trascorso, l'economia globale è migliorata grazie alla spinta proveniente dal Pil degli Stati Uniti e grazie a una maggiore vivacità della crescita in Giappone e nei paesi emergenti. Il Pil nell'area dell'euro, invece, continua a crescere a un ritmo moderato così come in Italia. Nel 2016, per l'Italia, gli istituti di previsione si aspettano una crescita finale dello 0,9% rispetto a +1,7% in Germania, +1,3% in Francia e +3,2% in Spagna, mentre per il 2017 le previsioni al momento oscillano tra lo 0,8 e l'1%.

Analisi congiunturale. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) calcolato dalla Commissione europea in dicembre è invariato in Italia rimanendo fermo a 104,2. Il Composite Leading Indicator italiano (CLI) calcolato dall'Oecd in ottobre, continua a calare attestandosi a 100,1. L'indice Markit Pmi (*Purchasing Managers' Index*) sul manifatturiero italiano di dicembre è in risalita rispetto a novembre di 1 punto percentuale, attestandosi a 53,2 e raggiungendo il valore più alto da giugno. L'indice Pmi sui servizi, invece, sempre a dicembre si è contratto di un punto indietreggiando a 52,3.

L'indice Markit Pmi dell'eurozona continua ad aumentare in dicembre attestandosi nel manifatturiero a 54,9 (+1,2%), mentre cala leggermente nei servizi a 53,7 (-0,1%). L'indice tedesco invece sale nel manifatturiero di 1,2 punti (55,6) mentre cala nei servizi di 0,7 punti (54,3).

A novembre il clima di fiducia dei consumatori risale a 111,1 mentre a livello tendenziale si riporta un calo del 6%. La componente economica mostra un miglioramento significativo sull'ultimo mese portandosi a 133,8 mentre tendenzialmente risulta in calo del 18%.

Con riferimento alle imprese, la fiducia scende dell'1,1% in termini congiunturali e del 5,1% in termini tendenziali. Tra le componenti delle imprese si registra un peggioramento nelle imprese delle costruzioni e in quelle dei servizi e un miglioramento in quelle manifatturiere e del commercio.

Nel mese di novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile mentre cresce dello 0,1% su base annuale.

A ottobre l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una flessione (-0,4%), mentre la produzione industriale è invariata. Le vendite al dettaglio registrano una diminuzione congiunturale pari all'1,5% confermando le tendenze negative registrate nei mesi precedenti. Nell'industria si rileva una flessione congiunturale dello 0,7% nel fatturato e del 7,3% negli ordinativi. I flussi commerciali con l'estero nei paesi sia euro che extra registrano un calo a livello congiunturale, ma in termini tendenziali sono entrambi in lieve aumento dello 0,04% e 0,03%.

Occupazione. A novembre la stima degli occupati sale di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre. Su base annua si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+0,9% su novembre 2015); la crescita tendenziale è attribuibile ai lavoratori dipendenti (+1,1%) di cui i permanenti aumentano dello 0,9% mentre quelli a termine del 2,8%. I lavoratori indipendenti in termini tendenziali crescono dello 0,1%. Nello stesso periodo i disoccupati risultano stabili mentre mostra un significativo calo la disoccupazione giovanile (-2,9%).

Gli ultimi dati INPS relativi all'occupazione nel periodo gennaio-ottobre 2016 registrano un calo nelle assunzioni totali di periodo (-6,7%), trainato dal netto calo delle assunzioni a tempo indeterminato (-32%). Calano anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro (-29,4%) e le cessazioni totali (-4,6%). Le variazioni totali dei rapporti di lavoro diminuiscono



significativamente (-21,8%) a causa del netto calo di quelle a tempo indeterminato (-89,5%). Se si confronta il biennio 2015-2016 con il biennio precedente, si nota un aumento del 15,2% delle assunzioni a tempo indeterminato e dell'1,8% delle trasformazioni totali con una crescita più che doppia della variazione netta dei rapporti di lavoro (+120%). Se, infine, si confronta lo stesso periodo 2016 con lo stesso periodo 2014, si nota come le assunzioni a tempo indeterminato siano inferiori del 5,7% e le trasformazioni del 7,3% con un effetto negativo sulle variazioni nette a tempo indeterminato del 39%.

Partite Iva. Nel mese di novembre 2016 sono state aperte 34.732 nuove partite Iva. In termini tendenziali si registra una flessione del 10,6%. Rispetto al mese di novembre 2015 si rileva un calo del 15,4% nelle persone fisiche e del 3,5% nelle società di persone, mentre per le società di capitali si registra una crescita dell'1,6%. In base alla classificazione per settore produttivo il commercio continua a registrare il maggior numero di avviamenti di partite Iva (26,2% del totale), seguito dalle attività professionali (10,3%) e dall'agricoltura (1,1%). La ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile con il 62,3% di aperture di partite Iva da parte di soggetti di sesso maschile. Circa il 46% degli avviamenti è riferito a giovani di età inferiore ai 35 anni ed il 19,2% di coloro che hanno aperto una partita Iva in novembre è nato all'estero. I soggetti che hanno aderito al regime agevolato forfetario risultano il 27% del totale (9.361) in diminuzione del 24,4% in termini tendenziali.

Entrate tributarie. Nel periodo gennaio-novembre 2016 le entrate tributarie erariali ammontano a 404.189 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2015. Al mese di novembre risultano versati 2.050 milioni di euro di canone televisivo che con la vigente normativa risulta versato a partire dal mese di agosto. Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 224.533 milioni di euro, in aumento del 3,1% rispetto ai primi undici mesi del 2015. Le entrate IRPEF ammontano a 164.806 milioni di euro (+2,3%) trainate dall'andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+7,8%). L'andamento risente sia degli effetti delle disposizioni legislative sul versamento delle imposte, che dell'incremento delle ritenute a titolo di acconto. Il gettito IRES registra un incremento del 5,8% rispetto agli stessi mesi del 2015. Il risultato è dovuto dai versamenti in autoliquidazione e per il potenziamento dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica).

Le imposte indirette ammontano a 179.656 milioni di euro, in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2015. L'IVA prosegue in crescita del 4,8% e l'imposta di registro dell'11,6%, mentre l'imposta di bollo ha un decremento del 5,6% rispetto agli stessi mesi del 2015. Le entrate dell'accisa sui prodotti energetici registrano un calo di periodo dello 0,1%, mentre le accise sul gas aumentano del 20,3%.

L'IRAP registra un decremento di periodo del 22,7%; i tributi locali segnano un -14,4% tra il periodo gennaio-novembre 2016 e lo stesso del 2015.

Debito Pubblico. 2.223,8 miliardi il debito pubblico complessivo a ottobre 2016, in aumento rispetto a settembre dello 0,5%, lo stesso aumento che si verifica rispetto a ottobre 2015, di cui 2.133,2 miliardi sono a carico delle Amministrazioni centrali (+0,6% su settembre e +0,8% su ottobre 2015) e 90 miliardi a carico delle Amministrazioni locali (-1,2% su settembre e -5,9% su ottobre 2015). Il debito delle Regioni a ottobre è diminuito dell'1% in termini congiunturali e del 9,7% in termini tendenziali. Il debito dei Comuni è diminuito dello 0,3% su settembre e del 2,9% su ottobre 2015.



Prestiti bancari e sofferenze. I prestiti di novembre registrano un calo dello 0,2% rispetto a ottobre e dello 0,5% rispetto a novembre 2015. I prestiti dell'amministrazione pubblica diminuiscono dello 0,6% in termini congiunturali e del 3,2% in termini tendenziali. Le imprese registrano un calo a livello tendenziale del 2,3%. Le famiglie consumatrici mostrano un incremento nei prestiti rispetto a settembre (+0,3%) e rispetto a novembre 2015 (+1,4%). È evidente l'aumento di prestiti per crediti al consumo in termini tendenziali che risulta del 6,3%. A novembre, le sofferenze totali sono in aumento dello 0,2% su base mensile e in calo dell'1% su base annuale. Il "tasso di sofferenza", ovvero il rapporto tra sofferenze e prestiti totali è aumentato a ottobre attestandosi all'8,6%. In particolare, il tasso delle sofferenze verso le imprese (18,1%) e il tasso di sofferenza delle famiglie consumatrici (7%) risultano stabili.



QUADRO MACROECONOMICO E PIL ITALIA

Quadro Macroeconomico 2015-2017

Valori in mld. di euro e in percentuale del PIL

VOCE/ANNO	2015 [^]		2016 [^]		2017 [^]	
PIL Tasso di crescita		0,7%		0,8%		1,0%
PIL	1.642	100,0%	1.672	100,0%	1.704	100,0%
Debito pubblico	2.172	132,3%	2.220	132,8%	2.251	132,2%
Entrate totali PA	784	47,8%	786	47,0%	800	47,0%
Uscite totali PA	827	50,4%	826	49,5%	828	48,7%
Deficit pubblico	-42	-2,6%	-40	-2,4%	-27	-1,6%
Spesa per interessi	68	4,2%	66	4,0%	63	3,7%
Pressione fiscale	712	43,4%	712	42,6%	728	42,8%

Fonte: Conti economici Istat e Mef.

[^]PIL: quadro programmatico, Nota di aggiornamento DEF pubblicata il 27 settembre 2016.


Conti Economici Trimestrali

III Trimestre 2016

	Valori	Var. cong.	Var. tend.
PIL	392.303	0,3%	1,0%
Importazioni	109.920	0,7%	2,2%
Consumi	315.673	0,2%	1,0%
Investimenti	66.760	0,8%	2,3%
Scorte			
Esportazioni	119.129	0,1%	2,5%

Fonte: Istat, 1 dicembre 2016

Pil var. % tend. trimestrale 2012-2016





PREVISIONI ECONOMICHE

Congiuntura internazionale – Real GDP (PIL reale)

Outlook IMF Ottobre 2016

	2015	2016	2017	Rev. 2016 [^]	Rev. 2017 [^]
World Trade Volume	2,6	2,3	3,8	-0,4	-0,1
World Output*	3,2	3,1	3,4	0,0	0,0
Euro Area	2,0	1,7	1,5	0,1	0,1
Cina	6,9	6,6	6,2	0,0	0,0
India	7,6	7,6	7,6	0,2	0,2
Brasile	-3,8	-3,3	0,5	0,0	0,0
US	2,6	1,6	2,2	-0,6	-0,3
Giappone	0,5	0,5	0,6	0,2	0,5
Germania	1,5	1,7	1,4	0,1	0,2
Francia	1,3	1,3	1,3	-0,2	0,1
Spagna	3,2	3,1	2,2	0,5	0,1
Italia	0,8	0,8	0,9	-0,1	-0,1

IMF, Outlook 04 Ottobre 2016

[^]Differenze su stime precedenti (WEO Luglio 2016)

Previsioni PIL Italia 2016-2017

Stime del tasso di crescita del Prodotto interno lordo

Data	FORNITORE	2016	2017
18.02.16	OCSE	+1,0	+1,4
08.04.16	MEF	+1,2	+1,2
12.04.16	Fondo Monetario Internazionale	+1,0	+1,1
17.05.16	ISTAT	+1,1	
01.06.16	OCSE	+1,0	+1,4
06.06.16	Banca d'Italia	+1,1	+1,2
01.07.16	Centro Studi Confindustria	+0,8	+0,6
19.07.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,9	+1,0
15.09.16	Centro studi Confindustria	+0,7	+0,5
21.09.16	OCSE	+0,8	+0,8
27.09.16	MEF	+0,8	+1,0
04.10.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,8	+0,9
09.11.16	Unione europea	+0,7	+0,9
21.11.16	ISTAT	+0,8	+0,9
28.11.16	OCSE	+0,8	+0,9
09.12.16	Banca d'Italia	+0,9	+0,9
14.12.16	Centro Studi Confindustria	+0,9	+0,8



INDICATORI ECONOMICI

Indicatore Anticipatore OECD e Economic Sentiment Indicator EUROSTAT Italia

(media di lungo periodo=100)


Time	CLI	Var. %	ESI	Var. %
dic-15	100,9	0,02	109,2	0,4
gen-16	100,9	-0,03	107,5	-1,7
feb-16	100,8	-0,07	106,1	-1,4
mar-16	100,8	-0,09	103,7	-2,4
apr-16	100,7	-0,10	108,1	4,4
mag-16	100,6	-0,11	108,4	0,3
giu-16	100,4	-0,11	104,8	-3,6
lug-16	100,3	-0,11	105,2	0,4
ago-16	100,2	-0,09	103,1	-2,1
set-16	100,2	-0,06	103,5	0,4
ott-16	100,1	-0,05	105,0	1,5
nov-16			104,2	-0,8
dic-16			104,2	0,0

CLI (Composite Leading Indicator) dati estratti da OECD. ESI (Economic Sentiment Indicator) dati estratti da EUROSTAT.

Nota: L'Indicatore Anticipatore definito Composite Leading Indicator (CLI) è stato designato dall'OECD per anticipare i momenti critici inerenti l'attività economica; viene calcolato per 33 paesi OECD e confronta un insieme di componenti selezionate da un ampio range di indicatori economici di breve periodo. Nel calcolo del CLI italiano si considerano, tra gli altri, indicatori riferiti alla fiducia dei consumatori, agli ordini dell'industria, alle tendenze di produzione e all'inflazione. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) è un indicatore composito calcolato dall'Eurostat e formato da cinque indicatori di fiducia settoriali con diversi pesi: indice di fiducia industriale, di servizi, dei consumatori, edilizio e commercio al dettaglio (gli indicatori ESI e CLI hanno un valore medio di lungo periodo (1990-2015) pari a 100).

Andamento mensile CLI e Pil trimestrale 1996-2016

CLI (sx) Var. PIL (dx)



Elaborazioni su OECD data e Eurostat.



INDICE PMI ITALIANO

Purchasing Managers' Index (PMI)

(50 = assenza di cambiamenti rispetto al mese precedente)


Time	Manufacturing	Var. %	Services	Var. %
dic-15	55,6	0,7	55,3	1,9
gen-16	53,2	-2,4	53,6	-1,7
feb-16	52,2	-1,0	53,8	0,2
mar-16	53,5	1,3	51,2	-2,6
apr-16	53,9	0,4	52,1	0,9
mag-16	52,4	-1,5	49,8	-2,3
giu-16	53,5	1,1	51,9	2,1
lug-16	51,2	-2,3	52,0	0,1
ago-16	49,8	-1,4	52,3	0,3
set-16	51,0	1,2	50,7	-1,6
ott-16	50,9	-0,1	51,0	0,3
nov-16	52,2	1,3	53,3	2,3
dic-16	53,2	1,0	52,3	-1,0

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti il 30 Novembre 2016 MARKIT

Nota: Il Purchasing Managers' Index (PMI) è un indice calcolato da Markit che fornisce informazioni anticipate del settore privato tramite il monitoraggio di variabili quali la produzione, i nuovi ordini, l'occupazione e i prezzi. Questa indagine è nata originariamente per tracciare le condizioni degli affari nel settore manifatturiero per poi ampliarsi anche agli settori come quello dei servizi, l'edilizio e le vendite al dettaglio. Il PMI è un indice che varia tra 0 e 100; un valore pari a 50 rappresenta un assenza di cambiamenti nel settore rispetto al mese precedente.

Andamento del PMI manifatturiero e servizi Italia

(50= nessun cambiamento)



Elaborazioni su MARKIT data




INDICE PMI EURO

TIME	GERMANIA				EURO AREA			
	Manufact.	Var. %	Serv.	Var. %	Manufact.	Var. %	Serv.	Var. %
giu-16	54,5	-	53,7	-	52,8	-	52,8	-
lug-16	53,8	-0,7	54,4	0,7	52,0	-0,8	52,9	0,1
ago-16	53,6	-0,2	51,7	-2,7	51,7	-0,3	52,8	-0,1
set-16	54,3	0,7	50,9	-0,8	52,6	0,9	52,2	-0,6
ott-16	55,0	0,7	54,2	3,3	53,5	0,9	52,8	0,6
nov-16	54,4	-0,6	55,0	0,8	53,7	0,2	53,8	1,0
dic-16	55,6	+1,2	54,3	-0,7	54,9	+1,2	53,7	-0,1

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti il 30 Novembre 2016. MARKIT

Andamento mensile PMI

Germania (50= nessun cambiamento)



Elaborazioni su MARKIT data



CLIMA DI FIDUCIA


Indicatori del Clima di Fiducia

Dati mensili ISTAT – Dicembre 2016

Indicatore	Indice	Var. Cong.	Var. Tend.
Fiducia dei Consumatori	111,1	3,0	-6,0
Clima di Fiducia Economico	133,8	6,2	-18,0
Clima di Fiducia Personale	102,7	1,4	-1,8
Clima di Fiducia Corrente	106,2	2,5	-2,9
Clima di Fiducia Futuro	116,2	2,4	-10,4
Fiducia delle Imprese	100,3	-1,1	-5,1
Imprese Manifatturiere	103,5	1,3	-0,2
Imprese delle Costruzioni	120,4	-3,8	5,6
Imprese dei Servizi	102,5	-2,5	-11,7
Imprese del Commercio	107,4	0,9	-0,7

Istat, 28 Dicembre 2016

Variazione congiunturale



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



CONGIUNTURA

Principali indicatori congiunturali

Dati mensili ISTAT


Dati mensili destagionalizzati, dati corretti per gli effetti di calendario o dati grezzi

Indicatore	Periodo	Indice/ Valore/Tasso	Var. Cong.	Var. Tend.
Produzione industriale (indice)	Ott	93,8	-0,00	-1,80
Produzione Costruzioni (indice)	Ott	65,8	-0,40	-1,30
Commercio al dettaglio (indice)	Ott	95,6	-1,50	-1,00
Fatturato dell'industria	Ott	98,7	-0,70	-1,00
Ordinativi dell'industria	Ott	99,5	-7,30	2,80
Esportazioni Area Euro (valore)	Ott	19.602	-0,03	0,04
Esportazioni Extra UE (valore)	Nov	15.800	-0,01	0,03
Tasso di disoccupazione	Nov	11,9	+0,1	0,05
Tasso di disoccupazione (15-24)	Nov	39,4	+1,8	-2,9
Tasso di inflazione (NIC)	Nov	99,9	-0,10	+0,10

Istat, Dicembre 2016

Andamento dei principali Indicatori ISTAT

Indici (ultimo mese disponibile)



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



OCCUPAZIONE

DATI INPS SUI RAPPORTI DI LAVORO – Settore privato

Dati assoluti e variazioni percentuali

RAPPORTI DI LAVORO	GEN-OTT						VAR. % Biennio
	2013	2014	Biennio 2013-2014	2015	2016	Biennio 2015-2016	
ASSUNZIONI TOTALI	4.046.155	4.691.796	8.737.951	5.180.567	4.833.463	10.014.030	14,6%
<i>di cui Indeterminato</i>	1.131.874	1.106.726	2.238.600	1.535.768	1.043.555	2.579.323	15,2%
TRASFORMAZIONI TOTALI	423.612	352.615	776.227	463.063	326.765	789.828	1,8%
CESSAZIONI TOTALI	3.843.492	4.378.383	8.221.875	4.544.734	4.336.419	8.881.153	8,0%
<i>di cui Indeterminato</i>	1.405.645	1.358.088	2.763.733	1.410.792	1.308.680	2.719.472	-1,6%
VARIAZIONI RAPPORTI TOTALI	202.663	313.413	516.076	635.833	497.044	1.132.877	119,5%
<i>di cui Indeterminato</i>	149.841	101.255	251.096	588.039	61.640	649.679	158,7%

Fonte: Osservatorio sul precariato INPS, Report mensile gennaio-ottobre, 19 dicembre 2016

- (1) **Trasformazioni:** trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine o apprendistati.
 (2) **Variazione netta dei rapporti a tempo indeterminato:** +assunzioni a tempo indeterminato + trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine + apprendisti trasformati a tempo indeterminato - cessazioni a tempo indeterminato.

DATI ISTAT SULL'OCCUPAZIONE

Dati destagionalizzati in migliaia di unità

	NOVEMBRE				VAR. TEND.		
	2013	2014	2015	2016	2014/2013	2015/2014	2016/2015
DIPENDENTI	16.697.902	16.801.733	17.125.118	17.318.396	0,6%	1,9%	1,1%
<i>di cui permanenti</i>	14.536.925	14.491.281	14.755.292	14.890.445	-0,3%	1,8%	0,9%
<i>di cui a termine</i>	2.159.977	2.310.452	2.360.826	2.427.951	7,0%	2,2%	2,8%
INDIPENDENTI	5.492.592	5.502.742	5.448.852	5.456.186	0,2%	-1,0%	0,1%
TOTALE	22.190.494	22.304.475	22.573.970	22.774.582	0,5%	1,2%	0,9%

Fonte: ISTAT, 1 Dicembre 2016



PARTITE IVA – APERTURE MENSILI – NOVEMBRE

Partite Iva – Nuove attività


Dati mensili

ENTRATE	Novembre 2016	Var. % Cong.	Var. % Tend.	Gen-Ott 2016/2015
Persone fisiche	22.799	-21,97%	-15,41%	0,09%
Società di persone	1.964	-7,31%	-3,49%	-7,73%
Società di capitali	9.664	-0,96%	1,64%	2,10%
Non residenti	162	-4,71%	-17,35%	6,27%
Altre forme giuridiche	143	-2,72%	-20,11%	-12,01%
Totale	34.732	-16,13%	-10,64%	0,06%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - 10 Gennaio 2017

Andamento mensile delle Nuove attività Mese di Novembre

Anni 2013-2016



Elaborazioni FNC su dati MEF.



ENTRATE TRIBUTARIE MENSILI -NOVEMBRE

Entrate Tributarie - Dati mensili MEF

Valori in milioni di euro

ENTRATE	Novembre 2016	Var. % Tend.	Gen-Nov. 2016	Var. %
Imposte dirette	37.196	0,4%	224.533	3,1%
Imposte indirette	13.324	3,6%	179.656	4,8%
Totale Imposte	50.520	1,2%	404.189	3,9%
Tributi locali	8.191	-26,6%	45.761	-14,4%
Totale	58.711	-3,9%	449.950	1,7%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Gennaio 2017

Dettaglio principali Entrate Tributarie

Valori in milioni di euro

Imposte dirette	Novembre 2016	Var. % Tend.	Gen-Nov. 2016	Var. %
IRPEF	20.190	-3,3%	164.806	2,3%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore pubblico	5.443	4,7%	62.425	7,8%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore privato	5.312	-11,1%	68.842	-2,4%
di cui IRPEF - Ritenute lavoratori autonomi	986	-2,8%	11.184	-0,5%
IRES	15.261	1,2%	34.775	5,8%
Imposta di Registro	375	2,7%	4.207	11,6%
IVA	12.843	-0,1%	106.823	4,8%
di cui Iva da scambi interni	11.820	-0,5%	96.239	6,3%
BOLLO	821	56,4%	6.459	-5,6%
Imposte sostitutive	528	-16,5%	9.492	-25,3%
Tasse e imposte ipotecarie	122	-14,1%	1.372	3,4%
Concessioni governative	66	17,9%	861	-12,9%
Tasse automobilistiche	19	72,7%	547	1,7%
Successioni e donazioni	66	6,5%	629	4,0%
Diritti catastali e di scritturato	52	0,0%	550	4,8%
Accisa sui prodotti energetici	2.130	-4,3%	22.224	-0,1%
Imposta sull'energia elettrica e addizionali	209	3,0%	2.561	14,3%
Accisa sul gas naturale per combustione	280	0,4%	3.117	20,3%
Imposta sul consumo sui tabacchi	824	0,0%	9.860	0,6%
Addizionale regionale IRPEF	1.018	1,2%	10.919	5,0%
Addizionale comunale IRPEF	399	0,8%	4.130	4,8%
IRAP	6.677	-30,9%	21.576	-22,7%
IRAP privati	5.927	-33,8%	12.843	-33,4%
IRAP PA	750	4,9%	8.733	1,1%
IMU - IMIS (Quota comuni)	92	17,9%	8.488	-2,3%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Gennaio 2017





DEBITO PUBBLICO - OTTOBRE

Debito delle Amministrazioni Pubbliche e locali Ottobre 2016

Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. Cong.	Var. Tend.
DEBITO A. P.	2.223.770	0,5%	0,5%
<i>di cui Amm. centrali</i>	2.133.208	0,6%	0,8%
<i>di cui Enti di previdenza</i>	567	-0,7%	73,9%
<i>di cui Amm. locali</i>	89.995	-1,2%	-5,9%
<i>Regioni</i>	30.638	-1,0%	-9,7%
<i>Province</i>	7.622	-0,1%	-3,2%
<i>Comuni</i>	41.696	-0,3%	-2,9%
<i>Altri enti</i>	10.039	-6,1%	-8,1%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 dicembre 2016



Debito Pubblico Amm. locali regionale - ottobre 2016

Debito Pubblico Amm. locali - ottobre 2016



PRESTITI BANCARI E SOFFERENZE - NOVEMBRE

Prestiti e sofferenze delle banche a residenti in Italia *Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali*

Voci	Valori	Var. % su mese prec.	Var. % stesso mese anno prec.
Prestiti totali	2.324.221	-0,2%	-0,5%
<i>di cui ad amministrazioni pubbliche</i>	259.374	-0,6%	-3,2%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	785.728	0,3%	-2,3%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	525.751	0,3%	1,4%
<i>di cui credito al consumo</i>	85.978	0,7%	6,3%
<i>di cui prestiti per l'acquisto di abitazioni</i>	367.098	0,2%	1,4%
Sofferenze totali	199.061	0,2%	-1,0%
<i>di cui al valore di realizzo</i>	85.221	-0,3%	-4,1%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	142.053	0,2%	-0,9%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	36.648	0,5%	-1,9%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 10 gennaio 2017

Sofferenze bancarie nei confronti dei residenti in Italia *Rapporti percentuali sofferenze/prestiti*

Voci	Ottobre 2016	Settembre 2016	Ottobre 2015
Totale	8,6%	8,5%	8,6%
Amministrazioni pubbliche	0,3%	0,3%	1,4%
Società non finanziarie	18,1%	18,1%	17,8%
Famiglie consumatrici	7,0%	7,0%	7,2%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 10 gennaio 2017



LA NUOVA MAPPA DELLE SCADENZE PER IL 2017

PREMESSA

Il DL 193/2016 e la Legge di bilancio per il 2017 hanno riscritto completamente la mappa delle scadenze e degli adempimenti a partire dall'anno 2017.

Si profila quindi per i contribuenti ed i loro professionisti una serie di nuovi adempimenti che andranno onorati da parte dei soggetti coinvolti, ciò con enorme aggravio di lavoro per i consulenti.

Vediamo nel dettaglio la nuova mappa delle scadenze e illustriamo brevemente anche i vari adempimenti.

Scadenza	Adempimento	Commento
16/01/2017	Versamento ritenute (fiscali e previdenziali) relative a dicembre 2016	Per tale adempimento nulla cambia, e quindi, il versamento sarà eseguito sempre entro il 16 del mese successivo quello di corresponsione del compenso.
25/01/2017	Elenchi Intrastat relativi a dicembre 2016 o IV° trimestre 2016	<p>Per tale adempimento nulla cambia poiché le modifiche introdotte dal DL 193/2016 hanno validità a valere dalle prime scadenze del 2017¹.</p> <p>Si profila quindi come segue la mappa delle scadenze relativamente ai modelli INTRASTAT:</p> <p>Scadenza del 25.01.2017 – nessuna modifica – sarà necessario comunicare l’ammontare degli acquisiti e delle vendite intracomunitarie relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IV trimestre 2016 (ottobre- novembre – dicembre) • Mese di dicembre 2016 <p>Dall’1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.02.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT • 25.04.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p>
30/01/2017 (poiché il 29/01 è domenica)	Modello Unico/2017 integrativo per modificare la scelta da “rimborso” a “utilizzo in compensazione” del credito (integrativa art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)	L’integrativa in commento può essere fatta entro 120 giorni dal 30/09/2016
31/01/2017	Comunicazione al sistema TS	Trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo quanto previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014) che prevede l’ampliamento ad ulteriori soggetti dell’obbligo di trasmissione dei dati. ²

16/02/2017	Versamento liquidazione IVA mensile (mese gennaio 2017)	Detto versamento sarà eseguito sempre entro il 16 del mese successivo quello di riferimento e non ha subito variazioni.
25/02/2017	Elenchi Intrastat relativi a gennaio 2017	Dall'1.1.2017 , a valere quindi sulla scadenza del 25.02.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari. Resta in vigore l'obbligo di comunicazione delle vendite intracomunitarie così come disposto negli anni passati.
28/02/2017	Dichiarazione IVA/2017 (anno 2016)	L'adempimento non risulta modificato, essendo già stato previsto dalla riformulazione dell'art. 8bis, DPR 322/1998 – detta previsione normativa è stata successivamente riformulata a seguito dell'introduzione del DL 193/2016 prevedendo che: <ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno d'imposta 2016 il termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA debba coincidere con il giorno 28.02.2017 • Per gli anni d'imposta 2017 e successivi, il periodo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA è previsto dal 1.02 al 30.04 di ogni anno successivo a quello da dichiarare³.
28/02/2017	Conguagli 2016 dipendenti	Detto adempimento non ha subito modifiche

¹ Art. 4, DL 193/2016. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2017**. Dalla stessa data:

... omissis...

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **sono soppresse**.

² Per le specifiche e gli obblighi relativi a tale adempimento si veda il link:

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/normativa+e+disposizioni/indice+temporale/anno+2016

³ Art. 4, DL 193/2016 lett. c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il **1° febbraio e il 30 aprile**»;

<p>07/03/2017</p>	<p>Invio CU/2017 (anno 2016) all'agenzia delle entrate</p>	<p>Anche detto adempimento non ha subito modifiche, in materia si segnala, come si vedrà in prossimità della scadenza del giorno 31.03 che è stato modificato il termine dal giorno 28.02 al giorno 31.03 di consegna della CU al percettore delle somme.</p>
<p>16/03/2017</p>	<p>Saldo IVA 2016 (o prima rata del saldo)</p>	<p>Tale adempimento è stato modificato come segue. Se da un lato è venuta meno la possibilità di poter presentare telematicamente la dichiarazione annuale IVA unitamente al modello Unico/2017 (detta possibilità infatti è stata eliminata in favore della sola presentazione autonoma della dichiarazione annuale IVA entro il 28.02 per l'anno d'imposta 2016 ed entro il 30.04 per gli anni d'imposta 2017 e successivi), Non è tuttavia venuta meno, e quindi è stata conservata, la possibilità di pagare entro il 30/06/2017 (e non entro il 16/06) il saldo IVA 2016 risultante da dichiarazione IVA annuale.</p> <p>Il pagamento in questo modo comporta l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (con possibilità di un ulteriore 0,40% se il pagamento slitta ai 30 giorni successivi il 30/06/2017).</p> <p>Si tratta infatti della famosa misura relativa al c.d. TAX DAY introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, secondo la quale le somme derivanti dalla compilazione del modello UNICO e conseguentemente anche il saldo dell'IVA non vengono più versate il giorno 16 del mese di giugno (senza maggiorazione dello 0,4%) o il giorno 16 luglio (con maggiorazione dello 0,4%) ma la scadenza del 16 slitta, rispettivamente, al giorno 30.06 o 30.07</p>
<p>25/03/2017</p>	<p>Elenchi Intrastat relativi a febbraio 2017</p>	<p>Dall'1.1.2017, a valere quindi sulla scadenza del 25.03.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Resta in vigore l'obbligo di comunicazione delle vendite intracomunitarie così come disposto negli anni passati.</p>

<p>31/03/2017</p>	<p>Consegna CU/2017 al lavoratore</p>	<p>L'adempimento è stato modificato concedendo un mese di tempo in più ai sostituti d'imposta per la consegna delle CU, precedentemente inviate telematicamente entro il 7.03, infatti la scadenza originaria di consegna ai percettori delle somme prima era fissata entro il 28/02 ora è fissata entro il 31.03.⁴</p>
<p>31/03/2017</p>	<p>Richiesta di definizione agevolata cartelle Equitalia (Modello DA1)</p>	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. "rottamazione dei ruoli" il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all'Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p> <p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); ➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); ➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto). <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017⁵.</p>
<p>26/04/2017 (cadendo il giorno 25/04 in un giorno festivo)</p>	<p>Elenchi Intrastat relativi a marzo 2017 e I trimestre 2017</p>	<p>Dall'1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.05.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT • 25.04.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT <p>Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>

⁴ Art. 7ter, DL 193/2016, co. 14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

⁵ Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

16/05/2017	Versamento liquidazione IVA trimestrale (I° trimestre)	Detto obbligo di versamento sarà eseguito sempre entro il 16 del secondo mese successivo quello del trimestre di riferimento – non ha subito modificazioni.
	Versamento prima rata contributi artigiani e commercianti dovuti sul minimale 2017	L'obbligo dei versamenti delle somme fisse relative ai commercianti ed artigiani iscritti all'INPS non ha subito modifiche. Ciò che muterà, come di consueto è l'ammontare del reddito minimale su cui vengono calcolate dette somme.
25/05/2017	Elenchi Intrastat relativi a aprile 2017	Dall'1.1.2017 , a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 26.04.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari. Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.
31/05/2017	Responso di Equitalia alla richiesta di definizione agevolata delle cartelle	Attenzione: si veda quanto illustrato relativamente alla scadenza del giorno 31.03.2017 denominata: <i>"Richiesta di definizione agevolata cartelle Equitalia (Modello DA1)"</i> ⁶
	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (I° trimestre 2017 e mesi gennaio, febbraio e marzo)	Molto importante: primo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis. Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA.

⁶ Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. "rottamazione dei ruoli" il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all'Agente della riscossione.

Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.

Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:

- 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
- 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
- 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
- 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
- 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017

		<p>Scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.05 I trimestre • 16.09 II trimestre • 30.11. II trimestre • 28(29).02 IV trimestre <p>Contenuto: il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d’anno non vengano meno i presupposti di esonero⁷.</p>
16/06/2017	Acconto IMU e TASI 2017	<p>Nessuna modifica ha subito la scadenza relativa al versamento dell’acconto relativo ad IMU e TASI per l’anno d’imposta in corso (2017).</p> <p>Per eventuali esenzioni o modifiche di aliquote si consiglia di prendere visione delle singole delibere comunali.</p>
16/06/2017 (o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%)	Acconto cedolare secca 2017	<p>La scadenza di detto versamento non ha subito modifiche rispetto al passato.</p>
25/06/2017	Elenchi Intrastat relativi a maggio 2017	<p>Dall’1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 26.05.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
30/06/2017 (o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%)	<p>Saldo cedolare secca 2016</p> <hr/> <p>Saldo e 1° acconto altre imposte (IRPEF, IRES, ecc.) e contributi previdenziali eccedenti il minimale</p>	<p>La scadenza dei versamenti evidenziati accanto era prima fissata al 16/06 o 16/07 con maggiorazione 0,40% ora passa al 30.06 o 30.07 rispettivamente senza e con maggiorazione dello 0,4%</p>

<p>23 luglio 2017</p>	<p>I caf inviano i 730 all’Agenzia delle Entrate (a condizione che entro il 7 luglio siano inviate l’80% dei Modelli 730)</p> <p>Invio precompilata da parte del contribuente</p>	<p>In origine prevista per il giorno 7 luglio, prorogata al giorno 23 luglio per gli anni d’imposta 2014 e 2015, diviene, la data del 23 luglio, a decorrere dall’anno 2016, a regime.</p>
<p>Luglio 2017</p>	<p>Versamento prima o unica rata definizione Equitalia</p>	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. “rottamazione dei ruoli” il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p> <p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); ➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); ➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto). <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017⁸.</p>
<p>25/07/2017</p>	<p>Elenchi Intrastat relativi a giugno 2017 e II trimestre 2017</p>	<p>Dall’1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.07.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT • 25.07.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>

⁸ Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

25/07/2017	Spesometro I° semestre 2017	
25/08/2017	Elenchi Intrastat relativi a luglio 2017	<p>Dall'1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.07.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
Settembre 2017	Versamento II° rata definizione Equitalia	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. "rottamazione dei ruoli" il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all'Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p> <p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); ➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); ➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto). <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017⁹.</p>
18/09/2017 (la scadenza sarebbe il 16/09 che però è sabato)	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (II° trimestre 2017 e mesi aprile, maggio e giugno)	<p>Molto importante: secondo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis.</p> <p>Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA.</p> <p>Scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.05 I trimestre • 16.09 II trimestre

⁹ Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

		<ul style="list-style-type: none"> • 30.11. Il trimestre • 28(29).02 IV trimestre <p>Contenuto: il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d’anno non vengano meno i presupposti di esonero.</p>
25/09/2017	Elenchi Intrastat relativi a agosto 2017	<p>Dall’1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.08.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
25/10/2017	Elenchi Intrastat relativi a settembre 2017 e II trimestre 2017	<p>Dall’1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.10.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT • 25.10.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p> <p>ATTENZIONE: RELATIVAMENTE AI CONTRIBUTENTI CON PERIODICITA’ TRIMESTRALE INTRASTAT LA PROSSIMA SCADENZA E’ PREVISTA PER IL GIORNO 25.04.2018</p>
Novembre 2017	Versamento III° rata definizione Equitalia	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. “rottamazione dei ruoli” il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p>

		<p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); ➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); ➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); ➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto). <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017¹⁰.</p>
25/11/2017	Elenchi Intrastat relativi a ottobre 2017	<p>Dall'1.1.2017, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.11.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
30/11/2017	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (III° trimestre 2017 e mesi luglio, agosto e settembre)	<p>Molto importante: terzo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis.</p> <p>Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA.</p> <p>Scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.05 I trimestre • 16.09 II trimestre • 30.11. II trimestre • 28(29).02 IV trimestre <p>Contenuto: il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p>

¹⁰ Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

		Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d'anno non vengano meno i presupposti di esonero.
	II° o unico acconto imposte e contributi	Dette scadenze non hanno subito variazioni
18/12/2017 (Poiché il 16/12 è sabato)	Saldo IMU e TASI 2017	Dette scadenze non hanno subito variazioni
27/12/2017	Elenchi Intrastat relativi a novembre 2017	Dall'1.1.2017 , a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 27.12.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari. Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.
29/12/2017 (che slitta al 2/1/2018)	Dichiarazione fiscale "tardiva"	Dette scadenze non hanno subito variazioni
25/01/2018	Elenchi Intrastat relativi a dicembre 2017	Dall'1.1.2017 , a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.01.2018 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari. Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.
28/02/2018	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (III° trimestre 2017 e mesi luglio, agosto e settembre)	Molto importante: terzo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis. Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA. Scadenze: <ul style="list-style-type: none"> • 31.05 I trimestre • 16.09 II trimestre • 30.11. II trimestre • 28(29).02 IV trimestre

		<p>Contenuto: il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d’anno non vengano meno i presupposti di esonero.</p>
--	--	---

Di seguito si riportano le principali scadenze evidenziando nel particolare come esse erano modulate nell'anno 2016 e precedenti.

Principali scadenze introdotte o rimodulate con nuove scadenze		
Adempimento	Prima del DI 193	NOVITA' DAL 2017
Rilascio Certificazione Unica 2017 (redditi 2016)	28 febbraio	31 marzo 2017
Domanda Definizione agevolata Equitalia	31 marzo 2017
Responso Equitalia a definizione agevolata	31 maggio 2017
Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (I° trimestre 2017)	31 maggio 2017
Saldo e I° acconto altre imposte (IRPEF, IRES, ecc.) e contributi	16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)	30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
Saldo cedolare secca	16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)	30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
Saldo e I° acconto imposte società che approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
Saldo e I° acconto imposte società che approva il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro il giorno 16 del mese successivo quello di approvazione del bilancio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di approvazione del bilancio
Versamento prima o unica rata definizione agevolazione Equitalia	Luglio 2017
Spesometro semestrale (I° semestre 2017)	25 luglio 2017
Versamento seconda rata definizione agevolazione Equitalia	Settembre 2017
Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (II° trimestre 2017)	18 settembre 2017 (e non il 16/09 poiché sabato)
Versamento terza rata definizione agevolazione Equitalia	Novembre 2017
Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (III° trimestre 2017)	30 Novembre 2017

Scadenze ed adempimenti introdotti o eliminati dal 1.1.2017	
Adempimento	Mese di scadenza
Nuovo spesometro	<p>Per l'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.07.2017 relativamente al I semestre • 25.01.2018 relativamente al II semestre <p>A partire dall'anno 2018 le scadenze saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.05 I trimestre • 16.09 II trimestre • 30.11 III trimestre • 28/29.02 dell'anno successivo IV trimestre
Liquidazioni IVA telematiche	<ul style="list-style-type: none"> • 31.05 I trimestre • 16.09 II trimestre • 30.11 III trimestre • 28/29.02 dell'anno successivo IV trimestre
Intrastat acquisti – scadenza mensile	Scadenza eliminata già dal 2017
Comunicazione black list	Scadenza eliminata già dal 2017
Comunicazione polivalente acquisti senza IVA da San Marino	Scadenza eliminata già dal 2017

Nuove scadenze per imposte e contributi		
Adempimento	Scadenza 2017	Quali imposte
Saldo 2016 e 1° Acconto 2017	30 giugno 2017 (o successivi 30 con maggiorazione dello 0,40%) Dunque, non più 16/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione 0,40%)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ IRPEF e relative addizionali; ⇒ Anticipo Irpef 20% tassazione separata ⇒ Imposta sostitutiva forfettari e regime di vantaggio ⇒ IRES; ⇒ Maggiorazione IRES 10,50% per società di comodo ⇒ IRAP ⇒ IVA ⇒ IVIE e IVAFE ⇒ Contributi INPS artigiano e commercianti ⇒ Contributi Inps gestione separata; ⇒ Saldo cedolare secca (il 1° acconto resta al 16/06)

Adempimento	Com'era	Note
730 precompilato	È posticipata al 23 luglio il termine entro cui il contribuente può inviarlo direttamente all'Agenzia delle Entrate	Prima era il 7 luglio (che veniva di volta in volta prorogato)
Per i caf	<p>Entro il 23 luglio i caf possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ comunicare all'Agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione dei 730; ⇒ trasmettere telematicamente all'Agenzia i Modelli 730; ⇒ consegnare copia del 730 al contribuente 	<p>Anche ciò prima era permesso fino al 7 luglio (e veniva prorogato di volta in volta).</p> <p>Ad ogni modo affinché ciò sia possibile e necessario che sia rispettata la seguente condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ entro il 7 luglio il caf abbia trasmesso almeno l'80% dei modelli 730 predisposti.
L'infedeltà del visto	<p>Il CAF o il professionista può rimediare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ trasmettendo (anche dopo il 10/11) una dichiarazione "rettificativa" oppure (se il contribuente non vuole presentare la nuova dichiarazione) una comunicazione rettificativa il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 	È dovuta sanzione da 258 euro a 2.582 euro con possibilità di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997)

Scadenze 2017 Rottamazione Equitalia	
Scadenza	Adempimento
31/03/2017	Presentazione modello DA1
31/05/2017	Responso Equitalia
Luglio 2017	Versamento I° o unica rata
Settembre 2017	Versamento II° rata
Novembre 2017	Versamento III° rata

Altre scadenze invariate	
Adempimento	Scadenza 2017
Modello UNICO/2017 e IRAP/2017 (anno d'imposta 2016)	30/09/2017 (che però slitta al 2/10/2017)
Modello 730/2017 correttivo	25/10/2016
II° o unico acconto 2017 (imposte e contributi)	30/11/2017
II° o unico acconto cedolare secca 2017	30/11/2017
Acconto IVA 2017	27/12/2017
Dichiarazione "tardiva" (es. Modello Unico/2017 tardivo)	Entro il 29/12/2017 (che però slitta al 2/1/2017)